
PARTE SECONDA.

RISCONTRO E VIGILANZA

CAPITOLO I.

VARIAZIONI E RIFORME PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

La legge istitutiva della Corte dei conti con una esplicita disposizione (1) le ha conferito, oltre alle ben note e caratteristiche attribuzioni di controllo e giurisdizionali, l'incarico di esporre, in questa relazione, le variazioni o le riforme che creda opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro. A tale ufficio, che è indubbiamente uno dei più elevati fra quelli che possano essere affidati ad una magistratura speciale, la Corte apparisce, senza dubbio, particolarmente idonea sol che si pensi che essa, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, è in grado di seguire tutto lo svolgersi dell'attività della pubblica Amministrazione, e di accertare quali, fra le inosservanze della legge che essa viene rilevando, derivino, anziché da omissione o da malvolere, dal non essere le norme più rispondenti ai rapporti per i quali vennero dettate o, comunque, alle nuove esigenze dei tempi.

Una così importante attività era tuttavia, caduta pressochè in desuetudine, ma, ripristinata da qualche anno, è andata via via assumendo maggiore rilievo in relazione al continuo estendersi dell'azione dello Stato ad ogni ramo della vita sociale ed al correlativo rapido accrescersi della legislazione. Nè è da dimenticare il fatto incontestabile che, per l'accentuato dinamismo proprio del nostro tempo, si è resa necessaria una segnalazione, il più possibile rapida, dei difetti eventuali della legislazione, poichè a quei difetti deve essere apportato immediato rimedio. L'azione della Corte dei conti, quindi, non si limita più, ormai, alla periodica formulazione di proposte in sede di parificazione annuale del rendiconto generale dello Stato, ma ha assunto carattere di continuità sì che non appena una riforma venga a palesarsi opportuna essa è senz'altro segnalata all'attenzione del Governo.

Nè a tale sistema, che è il solo rispondente all'attuale veloce movimento dei fatti e delle adeguate provvidenze, deve attribuirsi semplice natura di consuetudine necessariamente derivatane, inquantochè se in ciò è certamente la sua genesi, tale consuetudine ha però, da ormai circa tredici anni, ricevuto sanzione legislativa e forma organica con la disposizione che fa obbligo al Presidente della Corte dei conti di riferire al Capo del Governo sull'andamento dei lavori della Corte stessa (2). È evidente, infatti, in questa norma l'intendimento del legislatore che la Corte, come sintesi del proprio ufficio, coadiuvi costantemente l'opera del Governo rivolta al perfezionamento della legislazione.

(1) Articolo 31 della legge 14 agosto 1862, n. 800, per l'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia (articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214).

(2) Articolo 2 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (articolo 1 capoverso del Regio decreto 5 febbraio 1930, n. 21-217).

L'efficacia di questa azione non è sempre chiaramente appariscente poichè il sincronismo di essa con l'attività amministrativa, che va svolgendosi con sempre più rapido ritmo, fa sì che spesso non si arrivi neppure alla trattazione dottrinale della questione, sostituendosi a questa una spedita discussione, anche soltanto verbale, sulle nuove norme occorrenti; in altri casi poi, non meno numerosi, i rilievi della Corte, pur senza suggerire espressamente determinate riforme a disposizioni legislative o regolamentari, inducono l'Amministrazione a provvedere per inevitabile processo logico. I risultati pertanto, che si verranno ora sinteticamente esponendo e che derivano esclusivamente da espliciti suggerimenti fatti in sede di riscontro, sono ben lontani dal rappresentare tutto ciò che dalla Corte è stato conseguito in questo campo.

Fra tali risultati possono ricordarsi, ad esempio, due disposizioni legislative emanate, in seguito ad osservazioni della Corte dei conti, in materia finanziaria, l'una attinente alla organizzazione amministrativa di territori recentemente annessi, l'altra tendente a rendere meglio adatta alle attuali esigenze una comune norma contabile.

Nel primo caso, infatti, opportuni rilievi al *Ministero delle finanze* fecero sì che il pagamento delle spese del Governatorato generale della Dalmazia fosse regolato con una apposita norma legislativa (1) la quale, tenendo conto delle eccezionali necessità di una situazione nuova, consentì che i fondi iscritti in bilancio per spese di competenza del detto Governatorato possano essere versati in contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale di Zara, Spalato e Cattaro, con deroga al divieto sancito dalla vigente norma generale (2); nel secondo caso, dopo altri ripetuti rilievi al Ministero medesimo, la Corte ottenne che fosse convenientemente elevato il limite di somma fissato quale importo degli ordini di accreditamento da emettersi per il pagamento delle spese riguardanti restituzioni di imposte o di tasse e divenuto ormai troppo esiguo (3).

Con l'emanazione di adeguate disposizioni legislative fu altresì conclusa una discussione sorta su un decreto col quale si disponeva la promozione per merito di guerra di un milite forestale al grado di vice-brigadiere in base ad un ordine del giorno del Comando superiore delle Forze armate in Albania e con anzianità assoluta e decorrenza degli assegni dalla data dell'ordine stesso; il che era in palese contrasto con l'esplicita disposizione di legge (4) per la quale le promozioni straordinarie per merito di guerra dei sottufficiali, militi scelti e militi della *Milizia nazionale forestale* dovevano esser conferite su proposta e con motivazione del Comando della detta Milizia e con decorrenza, ad ogni effetto, dalla data del relativo decreto ministeriale. Ricusatasi pertanto la registrazione del decreto, la questione, che si era intanto estesa anche alla Milizia della strada e alla Milizia portuaria, fu ampiamente discussa dal Presidente della Corte con i Comandanti delle Milizie stesse e, come sopra si è detto, trovò la sua conclusione nell'emanazione di apposite norme legislative che, durante l'attuale stato di guerra, consentono la concessione delle promozioni in discorso anche con ordine dei Comandi mobilitati e con decorrenza dalla data del fatto d'arme che ha motivato le promozioni stesse (5).

Fu inoltre provveduto, durante l'esercizio, ad emanare alcune norme che già da tempo la Corte segnalava come indispensabili al *Ministero della cultura popolare* (6) per l'attuazione delle provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale (7) e si è parimenti fatto luogo, almeno in parte, a soddisfare la richiesta, fatta da oltre otto anni al *Ministero dell'interno* (8), di nuove norme regolamentari per gli archivi di Stato che sostituissero quelle precedenti divenute ormai troppo antiche e perciò non più atte a ben regolare l'importante materia (9).

(1) Articolo 4 della legge 30 giugno 1942, n. 681.

(2) Articolo 585, comma secondo, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827-824.

(3) Articolo 6 della legge 12 gennaio 1942, n. 1.

(4) Articolo 5 della legge 30 novembre 1939, n. 1961 (istituzione della promozione straordinaria per merito di guerra del personale della *Milizia nazionale forestale*).

(5) Leggi 3 luglio 1942, n. 802; 24 luglio 1942, n. 968 e 18 ottobre 1942, n. 1340.

(6) Vedi relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1940-41, pagina 121.

(7) Regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1696 (norme per l'attuazione del Regio decreto-legge 23 aprile 1937, n. 861, relativo a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale).

(8) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1933-34 (pag. 156, nota 1), 1934-35 (pag. 133, nota 4), 1935-36 (pag. 99, nota 7), 1936-37 (pag. 100, nota 8), 1937-38 (pag. 100, nota 3), 1938-39 (pag. 107, nota 5), 1939-40 (pag. 114, nota 8) e 1940-41 (pag. 124, nota 8).

(9) Regolamento approvato con Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.

Devesi per altro osservare al riguardo che il provvedimento ora emesso (1) si limita a disciplinare l'ammissione agli impieghi e gli esami di promozione, lasciando ancora immutate per tutto il resto le disposizioni attuali non più rispondenti allo scopo.

Non è stato ancora provveduto, invece, nonostante gli affidamenti dati dal *Ministero delle finanze*, a colmare la grave lacuna esistente nella legislazione circa la prescrizione da applicare, in caso di omessa riscossione, ai premi assegnati a buoni del Tesoro poliennali (2). Ed invero, in mancanza di una particolare disposizione di legge, è tuttora controverso, sia nella dottrina che nella giurisprudenza, se i detti premi costituiscano senz'altro accrescimento di capitale e, di conseguenza, siano soggetti alla prescrizione decennale o se i medesimi abbiano invece carattere di interessi e siano pertanto da considerare quali frutti civili soggetti alla prescrizione quinquennale.

L'Amministrazione, conformandosi a remoti pareri emessi dall'Avvocatura generale dello Stato quando, oltre venti anni or sono, si presentò per la prima volta il dubbio sopra esposto, suole attenersi alla tesi più rigorosa, considerando il premio quale un frutto accessorio dell'investimento del capitale e non quale incremento di questo ed applicando quindi, come per le rate di interessi, la prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data della loro esigibilità (3); ma non ritiene tuttavia eliminato con ciò il dubbio stesso tanto che, in un caso occorso alcun tempo fa, ha provveduto, sia pure in via d'eccezione e dietro consiglio della medesima Avvocatura generale, al pagamento d'un premio, nonostante questo fosse stato richiesto dalla parte dopo decorsi i cinque anni suddetti.

Di fronte a tale persistente incertezza e poichè il susseguirsi di nuovi prestiti rende probabile il ripetersi di casi del genere, sempre più urgente si palesa la necessità di una chiarificazione che impedisca incresciose diversità di trattamento e che, comunque, dia sicura regola per l'avvenire.

Altri provvedimenti che, in conseguenza di osservazioni fatte dalla Corte od in connessione con esse, risultano tuttora allo studio, sono i seguenti: presso il *Ministero degli affari esteri* norme che meglio regolino, specialmente per quanto concerne le indennità dovute, la complessa materia dei trasferimenti all'estero (4); provvedimenti che disciplinano la concessione delle indennità mensili attribuite, per consuetudine, agli ufficiali consolari di seconda categoria quale concorso nelle spese di cancelleria da essi sostenute (5); qualche disposizione che regoli le modalità da seguire per i contratti all'estero (in specie per gli affitti dei locali), quando non sia possibile osservare le norme di contabilità generale (6); precise disposizioni per quanto riguarda le competenze, gli assegni, le spese di viaggio, ecc., del personale locale in servizio presso le Regie rappresentanze ed i Regi consolati; presso il *Ministero dell'interno* una norma che stabilisca il sistema di scelta fra i commissari capi di pubblica sicurezza per la nomina a vice questori (7); presso il *Ministero di grazia e giustizia* disposizioni per l'esatta applicazione delle norme esistenti circa gli onorari e le vacanze dei periti per le operazioni richieste dall'autorità giudiziaria (8); presso il *Ministero delle finanze* norme chiarificative o modificative di quelle esistenti per la nomina, nella carriera d'ordine del Ministero stesso, delle intendenze di finanza e delle

(1) Regio decreto-legge 2 gennaio 1942, n. 361 (norme per il personale degli archivi di Stato).

(2) Cfr. relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1940-41, pag. 148-149.

(3) Articolo 17 del regolamento sui buoni del Tesoro, approvato con Regio decreto 14 aprile 1912, n. 444; articolo 62 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536; e articoli 2946 e 2948 del Codice civile (testo approvato con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262).

(4) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per l'esercizio 1939-40, pagina 110 e 1940-41, pagina 119.

(5) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35, pagina 132; 1935-36, pagina 96; 1936-37, pagina 97; 1938-39, pagina 103; 1939-40, pagina 110 e 1940-41, pagina 119.

(6) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1935-36, pagina 98; 1936-37, pagina 99; 1937-38, pagina 97; 1938-1939, pagina 103; 1939-1940, pagina 110 e 1940-41, pagina 119.

(7) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-40, pagina 110 e 1940-41, pagina 119.

(8) Articoli 7 e seguenti del Regio decreto legislativo 3 maggio 1923, n. 1043. (Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35, pagina 132; 1935-36, pagina 96; 1936-37, pagina 97; 1937-38, pagina 97; 1938-39, pagina 103; 1939-40, pagina 110 e 1940-41, pagina 119).

ragionerie centrali, di candidati che conoscano la stenografia e la dattilografia (1), e disposizioni che regolino la situazione giuridica ed economica dello speciale personale di custodia ad detto alla proprietà immobiliare del demanio (2); nonché norme che disciplinino con precisione le gestioni, affidate al Ministero stesso, delle Aziende patrimoniali delle terme di Salsomaggiore, di Castrocaro e delle isole Brioni (3); presso il *Ministero della marina* l'adeguamento alle attuali necessità delle condizioni generali per le forniture, le vendite e le lavorazioni per conto della Regia marina (4); presso il *Ministero dell'educazione nazionale* disposizioni che stabiliscano necessarie regole di amministrazione e di contabilità per il servizio del materiale del Regio opificio delle pietre dure in Firenze (5), e disposizioni intese ad aggiornare il vigente regolamento della Regia calcografia di Roma (6); presso il *Ministero dell'agricoltura e delle foreste* norme che chiariscano quelle esistenti, in materia di bonifica integrale, per le concessioni di opere di competenza statale ai consorzi dei proprietari dei terreni da bonificare o ai proprietari della maggior parte dei terreni medesimi (7); disposizioni esplicative, sempre nella stessa materia, circa la spettanza dell'onere della manutenzione di lavori stradali nel periodo di tempo fra l'avvenuto collaude di tali lavori e la dichiarazione di compimento delle opere (8), nonché circa la facoltà dell'Amministrazione di annullare le deliberazioni dei consorzi (9); disposizioni che disciplinino la consegna delle nuove strade ai comuni ai quali spettò la manutenzione delle medesime (10); nuove regole che coordinino quelle speciali esistenti in materia di sussidi a favore dell'olivicoltura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto (11) con le norme generali esistenti per la bonifica integrale (12); norme che regolino

(1) Disposizioni aggiunte dall'articolo 6 del Regio decreto 11 novembre 1933, n. 1691, all'articolo 76 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con Regio decreto 23 marzo 1933, n. 185. (Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-1935, pagina 132; 1935-36, pagina 97; 1936-37, pagina 97; 1937-38, pagina 97; 1938-39, pagina 103; 1939-40, pagina 110 e 1940-41, pagina 119).

(2) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1936-37, pagina 99; 1937-38, pagina 97; 1938-39, pagina 103; 1939-40, pagina 110 e 1940-41, pagina 120.

(3) Cfr. rispettivamente il Regio decreto 19 aprile 1934, n. 761; il Regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665, e l'articolo 3 del Regio decreto-legge 30 marzo 1936, n. 956. (Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1936-37, pagina 99; 1937-38, pagina 97; 1938-39, pagina 103 e 1939-40, pagina 103).

(4) Regio decreto 13 marzo 1910, n. 185.

(5) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-40, pagina 110 e 1940-41, pagina 120.

(6) Regio decreto 22 ottobre 1903, n. 552.

(7) Articoli 13 e 57 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (nuove norme per la bonifica integrale). (Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35, pagina 132; 1935-36, pagina 97; 1936-37, pagina 98; 1937-38, pagina 97; 1938-39, pagina 103; 1939-40, pagina 110 e 1940-41, pagina 120).

(8) La questione sopra accennata è stata diffusamente trattata nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1933-34, pagina 152. (Vedi anche relazioni per gli esercizi finanziari 1934-35, pagina 132; 1935-36, pagina 97; 1936-37, pagina 98; 1937-38, pagina 97; 1938-39, pagina 103; 1939-40, pagina 110 e 1940-41, pagina 120).

(9) A integrazione dell'articolo 64 delle norme per la bonifica integrale, approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. (Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1935-36, pagina 97; 1936-37, pagina 98; 1937-38, pagina 97; 1938-39, pagina 103; 1939-40, pagina 111 e 1940-41, pagina 120).

(10) La necessità di tali disposizioni fu diffusamente esposta e dimostrata nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1935-36, pagine 97 e 98. (Vedi anche relazioni sui rendiconti generali per gli esercizi finanziari 1936-37, pagina 98; 1937-38, pagina 97; 1938-39, pagina 104, 1939-40, pagina 111 e 1940-41, pagina 120).

(11) Decreti 28 febbraio e 28 marzo 1936, dei Ministri per l'agricoltura e per le foreste, e per le finanze, emanati in base alla disposizione contenuta nell'articolo 2 del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 59. (Vedi rispettivamente pagine 315, 316 e 411 del *Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura, e delle foreste*, anno 1936). (Vedi anche relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1936-37, pagina 98; 1937-38, pagina 97; 1938-39, pagina 104; 1939-40, pagina 111 e 1940-41, pagina 120).

(12) Articoli 43 e seguenti delle norme sulla bonifica integrale, approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. (Vedi relazioni della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1938-39, pagina 104).

la concessione del contributo statale per impianto di cantine sociali ed enopoli anche prima dell'ultimazione e del collaudo dei lavori (1); nuove norme che regolino le formalità da seguire per gli esperimenti di conciliazione per la legittimazione e la liquidazione di usi civici (2); disposizioni che disciplinino il conferimento a funzionari di ruolo di incarichi relativi alla direzione degli istituti di sperimentazione agraria (3); nuove norme per le promozioni ai gradi di maresciallo e di brigadiere nella milizia forestale (4); presso il *Ministero delle corporazioni* precise disposizioni che disciplinino il passaggio dal ruolo degli ispettori centrali a quello degli ispettori interprovinciali dell'ispettorato corporativo (5).

Premessa questa esemplificazione dei casi nei quali la Corte ha ottenuto o confida di ottenere l'emanazione di norme chiarificative o integrative di quelle esistenti, è da avvertire che in molte altre occasioni essa ha richiamato l'attenzione del Governo sull'opportunità di altri provvedimenti simili.

Per il *Ministero dei lavori pubblici*, ad esempio, sembra doversi ancora una volta confermare la convenienza, ad eliminare ogni dubbio, di una norma integrativa, o avente valore di interpretazione autentica, delle disposizioni che stabiliscono il concentramento presso il medesimo dei servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato (6), inquantochè si continuano a presentare casi diversi nei quali, secondo si è già avvertito (7), la competenza del Ministero suddetto, in base alle disposizioni vigenti, non sempre apparisce sicura.

Sembrirebbe altresì opportuno, ad avviso della Corte, che venissero emanati: per il *Ministero dell'interno* norme che integrino le disposizioni di contabilità generale dello Stato nei riguardi delle speciali Amministrazioni del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex-economali e del Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma; per il *Ministero dei lavori pubblici* una disposizione che, in caso di avvenuta cessione di utenza da parte dei titolari senza il *nulla osta* del detto Ministero, regoli la decadenza dei medesimi dalle relative concessioni di derivazione d'acqua ove si ritenga inapplicabile la rigorosa norma esistente per la quale la decadenza stessa deve essere in tale caso comunque e sempre dichiarata (8); per il *Ministero della cultura popolare* norme che regolino il rimborso delle spese d'ufficio sostenute dagli addetti stampa all'estero (9), nonchè l'eventuale destinazione degli addetti stessi presso l'Amministrazione centrale; per il *Ministero per gli scambi e per le valute* un provvedimento che regoli l'assunzione in servizio ed il trattamento economico del personale non di ruolo degli uffici commerciali all'estero (10).

Devesi anche ricordare quanto si ripete da alcuni anni (11) circa l'inapplicabilità, in alcuni casi, di norme esistenti per le promozioni al grado di applicato, inquantochè, nulla essendosi

(1) A integrazione dell'articolo 4 del decreto interministeriale 31 marzo 1931, emanato per delegazione della legge 6 febbraio 1931, n. 22, e pubblicato a pagina 1377 e seguenti del *Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste* dell'anno medesimo (fascicolo n. 11 del 1° giugno). (Vedi relazioni della Corte di conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1936-37, pagina 98; 1937-38, pagina 98; 1938-39, pagina 104; 1939-40, pagina 111 e 1940-41, pagina 120).

(2) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1932-33, pagine 142 e 143; 1933-34, pagina 153; 1935-36, pagina 97; 1936-37, pagina 98; 1937-38, pagina 98; 1938-39, pagina 104; 1939-40, pagina 111, e 1940-41, pagina 120.

(3) Articolo 31 del Regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 (riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).

(4) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35, pagina 132; 1935-36, pagina 97; 1936-37, pagina 98; 1937-1938, pagina 98; 1938-39, pagina 104; 1939-40, pagina 111 e 1940-41, pagina 121.

(5) Cfr. relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1939-40, pagina 112 e 1940-41, pagina 121.

(6) Regio decreto 18 maggio 1931, n. 544-821.

(7) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1935-36, pagina 99; 1936-37, pagina 100; 1937-38, pagina 99; 1938-39, pagina 106; 1939-40, pagina 112 e 1940-41, pagina 121.

(8) Articoli 20 e 55, lettera g) del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

(9) L'emanazione di tali norme è espressamente prevista dall'articolo 12, ultimo comma, del Regio decreto legge 3 febbraio 1936, n. 447 (Istituzione di addetti stampa presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero).

(10) Vedi relazioni della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per gli esercizi finanziari 1939-40, pagina 112 e 1940-41, pagina 121.

(11) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1933-34, pagina 156; 1935-36, pagina 98; 1936-37, pagine 98-99; 1937-38, pagina 98; 1938-39, pagina 104; 1939-40, pagina 112, e 1940-41, pagina 121.

stabilito per il definitivo collocamento in tale grado degli applicati pervenuti ad esso in diverso tempo e con diverso titolo (benemerienze di guerra o per causa nazionale, graduatorie di merito, quarto aumento periodico di stipendio nel grado inferiore di alunno d'ordine), non si può far luogo al detto collocamento e quindi non è possibile, in processo di tempo, effettuare le promozioni al grado superiore di archivista. Quanto poi a queste ultime si dovrebbe, ad avviso della Corte, regolare convenientemente la possibilità di promozione per anzianità congiunta al merito mentre stiansi svolgendo esami di concorso per il conseguimento del grado stesso; ciò per evitare che proprio in quel momento possa a un candidato essere attribuita la promozione per il primo di tali titoli, impedendogli così di continuare l'esame di concorso e sottraendolo per conseguenza agli eventuali miglioramenti di carriera cui l'esito di tale esame potrebbe dargli diritto.

In materia di pensioni la Corte ritiene sempre più necessaria l'unificazione, o, comunque la riduzione a pochi tipi, dei regolamenti degli enti locali per il trattamento di quiescenza al personale delle scuole pareggiate. Tale questione, come già fu esposto in precedenti relazioni (1), ha importanza notevole per lo Stato inquantochè agli insegnanti delle dette scuole passati nei ruoli statali le norme vigenti riconoscono il diritto al cumulo dei servizi resi all'ente con quelli resi allo Stato, e alla liquidazione di una pensione mista determinata per ciascuna quota con le norme proprie di ciascun ente. L'estrema varietà dei detti regolamenti, per cui può dirsi che vi siano tanti diversi sistemi di liquidazione quanti sono i comuni, le provincie, ecc. che mantenevano o mantengono scuole pareggiate, rende le liquidazioni del genere troppo complesse, si da richiedere gran tempo e dar luogo a tutta una complicata casistica; donde l'urgenza di norme unificatrici e semplificative.

Sempre in materia di pensioni per servizi resi a diversi enti deve presentarsi l'opportunità di un miglioramento da apportarsi alle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati o salariati che, per effetto di disposizioni di legge, abbiano fatto passaggio dal servizio dello Stato a quello delle provincie, dei comuni o di altri enti o corpi morali riconosciuti. Mentre, infatti, la norma vigente (2) stabilisce che, in tali casi, l'importo della pensione deve essere ripartito, fra lo Stato e i detti enti, in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avrà corrisposto all'impiegato, sembra alla Corte che a questo sistema dovrebbe ormai sostituirsi, come già si è fatto da oltre dieci anni per le pensioni dei maestri elementari (3), quello, molto più semplice e pratico, della ripartizione in base al tempo di servizio prestato a ciascun ente. Tale proposta apparirà ovvia quando si consideri che il primo sistema, mentre aumenta il ritardo delle liquidazioni complicandole con complessi conteggi per stabilire somme molto spesso insignificanti, non risponde più neppure all'intenzione del legislatore inquantochè se, quando fu ideato, poteva condurre ad un'equa ripartizione dell'onere, non lo può più ora, attese le continue variazioni nell'importo degli stipendi; accade, infatti, che l'ente, presso il quale sia stato compiuto l'ultimo periodo di servizio, sia gravato di una spesa completamente sproporzionata al servizio stesso solo per il fatto che presso il detto ente l'impiegato abbia percepito stipendi aumentati, non per grado più elevato raggiunto, ma per i noti provvedimenti di carattere generale che a mano a mano sono stati emanati in considerazione della situazione economica del momento.

Si segnalano altresì nuovamente (4) le gravi sperequazioni che attualmente si verificano in materia di pensioni privilegiate, sia fra gli impiegati civili ed i militari, sia in materia di reversibilità alle loro vedove e ai loro orfani. Gli impiegati civili anche per le invalidità più gravi dipendenti da causa di servizio non possono conseguire un trattamento superiore al massimo della pensione ordinaria di riposo, cosicchè coloro che contano un numero elevato di anni di servizio poco o nessun beneficio ritraggono dal carattere privilegiato del loro trattamento; mentre i militari resi invalidi per causa di servizio ordinario possono conseguire, per le categorie più elevate d'infermità, una pensione pari all'ultimo stipendio od all'ultima paga ed, ove abbiano un'anzianità di servizio sufficiente per il trattamento normale di riposo, hanno diritto di conseguire almeno l'aumento di un decimo su tale trattamento.

(1) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1939-40, pagina 112 e 1940-41, pagina 122.

(2) Articolo 48, terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

(3) Articolo 73 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari, approvato con Regio decreto 23 marzo 1931, n. 707-1179.

(4) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1939-40, pagina 113 e 1940-41, pagina 122.

Quanto alla reversibilità alle vedove ed agli orfani, sulla quale anche influiscono le diversità di legislazione ora rilevate, un'altra sperequazione è stata già da tempo segnalata dalla Corte (1) fra il trattamento delle vedove e degli orfani dei militari ammessi a liquidare pensioni privilegiate delle categorie più elevate e morti più tardi per cause indipendenti dalla invalidità, e quello delle vedove e degli orfani di militari morti in servizio e per causa di servizio; inquantochè i primi conseguono la reversibilità della pensione già fruita dal defunto, che può essere, come si è detto, ragguagliata talvolta anche all'ultimo stipendio, mentre gli altri non hanno diritto che alla reversibilità della pensione massima di riposo. Si verifica così la non equa situazione che al caso più grave (morte per causa immediata di servizio) corrisponda un trattamento meno favorevole.

Alle anzidette sperequazioni, già segnalate nelle relazioni precedenti, un'altra deve aggiungersene, in materia di pensioni privilegiate, derivante dal diverso modo col quale, per i civili e per i militari, si deve formare la base pensionabile (media delle competenze dell'ultimo triennio) in caso di assenza dal servizio per infermità dipendente dal servizio stesso. Difatti mentre, in tale ipotesi, i militari percepiscono gli interi assegni di attività, gli impiegati civili sono, al pari di quelli colpiti da infermità non dipendente dal servizio, collocati in aspettativa per motivi di salute, ricevendo, in luogo dello stipendio, un assegno ragguagliato ad una parte di esso. E poichè per le disposizioni vigenti (2) la pensione deve, in ogni caso, liquidarsi sulla base della media degli stipendi effettivamente ed integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio attivo, ne deriva che, nella ipotesi prospettata, i militari liquidano la pensione sulla base della media degli stipendi attribuiti nel triennio precedente alla cessazione dal servizio, ancorchè quest'ultimo non sia stato effettivamente prestato, mentre per gli impiegati si deve risalire, nella formazione della media, ad un periodo precedente il detto triennio, col conseguente computo, in molti casi, di stipendi inferiori.

Pertanto, se pure non si voglia addirittura stabilire che l'impiegato colpito da infermità dipendente da causa di servizio debba essere collocato, anzichè in aspettativa, in congedo senza perdita dello stipendio, si potrebbe, almeno, porre riparo alla lamentata sperequazione con una norma che, a modificazione delle vigenti (ed analogamente, del resto, a quanto è stato già fatto per i salariati statali) (3) permettesse la inclusione, nella media pensionabile, del periodo di cui si tratta.

Un'altra anomalia che si presenta in materia di pensioni, e che fu già ricordata anch'essa nelle precedenti relazioni (4), è quella che si verifica per il fatto che la pensione spettante alla moglie e ai figli di un impiegato destituito e privato del diritto a pensione per gravi condanne, è liquidata in base alla pensione diretta integrale, mentre quella spettante alla vedova o agli orfani di un impiegato cessato dal servizio per motivi disciplinari, e provvisto perciò di pensione ridotta, è liquidata sulla base di quest'ultima; dal che deriva evidentemente che alle mancanze gravi (come sono quelle che portano a condanne penali e alla perdita della pensione) corrisponde un trattamento più favorevole di quello fatto per mancanze minori. È da osservare anzi al riguardo che tale situazione è divenuta ancora più anomala da quando — e sono ormai vari anni — essa è stata eliminata nei riguardi delle vedove e degli orfani di semplici salariati (5); sicchè una eliminazione simile per gli impiegati sembra assolutamente non prorogabile per porre fine a una sperequazione veramente ingiustificata.

(1) Vedi relazioni della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per gli esercizi finanziari 1939-40, pagina 113 e 1940-41, pagina 123.

(2) Articolo 7 del Regio decreto legislativo 21 novembre 1923, n. 2480 (disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato) modificato dall'articolo 5 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1933, n. 2835.

(3) Articolo 2, penultimo comma, del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383-88 del 1926, (norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali) in relazione all'articolo 76, comma terzo, lettera b), del regolamento per l'applicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994 e successive modificazioni, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262-157 del 1925.

(4) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1939-40, pagina 113 e 1940-41, pagina 123.

(5) Articolo 32 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383/88 del 1926 (norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali).

Devesi inoltre segnalare ancora una volta in questa sede la necessità, fatta presente anche negli scorsi esercizi (1), di modificare le vigenti norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali (2) (integrative, per le pensioni dirette, del trattamento di assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia) in relazione alle modificazioni apportate a quest'ultimo. Ed invero, pure essendo stato, dopo l'emanazione di quelle norme, considerevolmente migliorato il detto trattamento (3), non si è provveduto, come si sarebbe dovuto per esplicita disposizione (4), ad apportare le necessarie variazioni al regime delle pensioni, cosicchè si continua, con evidente danno dell'erario, a detrarre dalle pensioni dei salariati una rendita d'invalidità calcolata con le immutate norme in discorso e quindi notevolmente minore di quella che i medesimi percepiscono ora dall'Istituto per la previdenza sociale. Nè sembra, al riguardo, fuor d'opera richiamare nuovamente l'attenzione sull'estrema difficoltà (per non dire impossibilità) che si presenterà a suo tempo per far recuperare allo Stato le somme pagate in più (in alcuni casi da oltre quattordici anni) a causa del lamentato ritardo nell'emanazione delle indispensabili norme; sì che, accrescendosi tale difficoltà continuamente per il passar del tempo e per le numerose nuove liquidazioni che si vanno a mano a mano facendo, l'accoglimento della raccomandazione qui espressa apparisce alla Corte sempre più urgente.

In relazione inoltre alla necessità di tali norme è nuovamente da segnalare (5) anche l'evidente opportunità di una modificazione delle disposizioni sulle pensioni alle famiglie dei salariati statali in modo da mettere tali disposizioni in armonia con la nuova legislazione sulla previdenza sociale. Poichè infatti questa (6) concede, a carico dell'apposito Istituto, un trattamento di quiescenza alle dette famiglie, non sembra più nè equo, nè compatibile con tale nuovo sistema, che il trattamento medesimo rimanga a totale carico dello Stato.

Urgente altresì apparisce, sempre in materia di pensioni ai detti salariati, l'emanazione, da diciassette anni espressamente prestabilita (7), di norme che determinino i lavori da considerare insalubri agli effetti di tali pensioni, inquantochè, al momento della liquidazione del trattamento di quiescenza ai salariati addetti a simili lavori, si continua tuttora, da quel tempo ormai lontano, a dover riconoscere il massimo aumento di servizio utile, nè si può ridurre tale aumento, come dovrebbero, a misura notevolmente minore, per avere le disposizioni vigenti esplicitamente subordinata ogni riduzione del genere a regole da indicarsi nelle norme in questione non emanate ancora (8).

Si prospetta anche l'opportunità di una rettifica della speciale disposizione che ai professori degli istituti universitari nominati per primo impiego dopo il trentacinquesimo anno di età concede il beneficio dell'aumento di un quinto nel computo del servizio utile a pensione (9). Ed invero, essendo stato recentemente sancito l'obbligo del collocamento a riposo d'ufficio dei detti professori al compimento dei settanta anni (10), sembra equo rivedere, in senso favorevole ai medesimi, l'accennata norma di favore, dettata evidentemente in considerazione del carattere speciale dell'elevata carica di cui si tratta, ed emanata in un'epoca nella quale i limiti di età non esistevano.

Per quanto concerne in particolare le pensioni militari deve segnalarsi una lacuna esistente nella legislazione attuale circa il trattamento di quiescenza degli allievi carabinieri, per i quali

(1) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1937-38, (pagine 99-100, 1938-39, (pagina 106), 1939-40 (pagina 113) e 1940-41, (pagina 123).

(2) Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383-88 del 1926.

(3) Legge 13 dicembre 1928, n. 2900-11 del 1929, e Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

(4) Articolo 45 del citato Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383-88 del 1926.

(5) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1938-39, pagina 106; 1939-40, pagina 113 e 1940-41, pagina 123.

(6) Articoli 13 e 14 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria).

(7) Articolo 7, ultimo comma, del citato Regio decreto-legge 31 dicembre 1925 n. 2383-88 del 1926.

(8) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1938-39, pagina 107; 1939-40, pagina 113 e 1940-41, pagina 124.

(9) Articolo 50 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

(10) Articolo 1 del Regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565 (limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione).

sono rimaste invariate le pensioni stabilite nel 1919 (1), escludendo così questa categoria di militari dai benefici recati dalle numerose disposizioni emanate in questi ultimi anni a favore dei pensionati (2).

Si fa presente altresì la opportunità di una disposizione che chiarisca se a favore delle famiglie degli ufficiali della riserva che abbiano contratto matrimonio durante tale posizione, e quindi dopo la cessazione dal servizio permanente, possa riconoscersi il diritto a pensione qualora i richiami sopra accennati siano avvenuti durante il periodo di otto anni nel quale gli ufficiali stessi rimangono a disposizione dell'Amministrazione senza pensione vitalizia. Dalle norme, infatti, che si riferiscono a tale periodo intermedio di otto anni (3), non apparisce se siasi inteso conferire il diritto in questione anche nei casi del genere, come è già conferito dalle leggi vigenti alle famiglie degli ufficiali richiamati che abbiano contratto matrimonio dopo trascorso interamente il detto periodo e che siano già provvisti di pensione.

Si ricorda inoltre, in argomento molto attinente alla materia delle pensioni, la necessità di completare il testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero (4) per quanto riguarda la speciale disposizione che disciplina i benefici spettanti agli insegnanti che abbiano precedentemente prestato servizi meritevoli di considerazione e specificatamente indicati nella disposizione stessa; fra tali benefici, infatti, il testo unico non ha riportato, nell'articolo che li riassume (5), quello di una vigente norma che consente il riconoscimento per intero dei detti servizi ai fini del trattamento di quiescenza (6). Ed invero, poichè la disposizione finale del detto testo unico espressamente dichiara abrogate tutte le norme non riprodotte in esso, dovrebbe ritenersi abrogata anche la norma in questione, mentre invece da comunicazioni avute sembra doversi dedurre che trattisi di pura omissione. Apparisce pertanto indispensabile che in proposito sia eliminato ogni dubbio.

Ugualmente necessaria seguita a palesarsi dal riscontro qualche disposizione atta a rendere più sollecita la liquidazione, da parte delle Amministrazioni, delle pensioni definitive ai loro impiegati o alle vedove e agli orfani dei medesimi, in modo da evitare che liquidazioni provvisorie, eventualmente errate, rimangono a lungo in vigore (7).

Circa i pagamenti delle pensioni occorre ritornare ancora una volta in questa sede sulla raccomandazione ripetutamente fatta nei passati esercizi (8) per una grave lacuna esistente nelle disposizioni in materia. Da oltre sette anni, infatti, la Corte segnala la necessità che gli uffici di anagrafe e di stato civile le comunichino la morte dei pensionati e degli altri titolari di assegni, nonchè i matrimoni delle vedove e delle orfane provviste di pensione; è infatti evidente come non possa essere sufficiente a garantire lo Stato da pagamenti non più dovuti la semplice comunicazione di tali fatti, disposta dalle attuali norme (9), alle amministrazioni centrali o alle intendenze di finanza (sezioni del tesoro), inquantochè ove, per errore, questi uffici continuino a far luogo ai pagamenti stessi, nessun modo ha la Corte di intervenire per farli cessare. In seguito a tali insistenti raccomandazioni, fatte proprie anche dal Ministero delle finanze, il *Ministero dell'interno*, nel precedente esercizio (10), impartì istruzioni, nel senso voluto, ai pre-

(1) Articolo 15 del decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494 (organico dei vari gradi di sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei Reali carabinieri).

(2) Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431-1714; Regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033; legge 20 aprile 1939, n. 591; legge 16 aprile 1940, n. 237.

(3) Articolo 50 della legge 9 maggio 1940, n. 369 (stato degli ufficiali del Regio esercito) e articolo 1 della legge 11 luglio 1941, n. 818 (norme sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di richiamo in tempo di guerra o di mobilitazione di ufficiali della riserva, nonchè sulla reversibilità della pensione alle vedove e agli orfani di ufficiali in servizio permanente del Regio esercito collocati nella riserva dal 1° gennaio 1940).

(4) Approvato con Regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740.

(5) Articolo 22 del testo unico citato.

(6) Articolo 4, ultimo comma, del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1259.

(7) Cfr. relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35, pagina 148; 1935-36, pagina 112; 1936-37, pagina 112; 1937-38, pagina 111; 1938-39, pagina 107; 1939-40 pag. 114 e 1940-41, pagina 124.

(8) Cfr. relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1933-34, pagina 174; 1934-35, pagina 147; 1935-36, pagina 112; 1936-37, pagina 111; 1937-38, pagina 111; 1938-39, pagina 107; e 1939-40, pagina 114.

(9) Vedi articolo 23 del Regio decreto 24 aprile 1927, n. 677-958.

(10) Cfr. relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1940-41, pagina 118.

fetti del Regno. Ma l'essersi ancora omissso di emanare un vero e proprio provvedimento che integri nel detto senso le norme esistenti ha portato alla conseguenza che il miglioramento ottenuto sia stato molto modesto; alle suddette istruzioni, infatti, la maggior parte dei comuni, e specialmente quelli dei più importanti capoluoghi e delle maggiori città, non hanno ottemperato. Permane quindi tuttora l'inconveniente lamentato che impedisce alla Corte di far porre fine agli eventuali e continuativi pagamenti indebiti che possano verificarsi per simili pensioni.

Si rinnova infine in generale la raccomandazione, sulla quale la Corte insiste da tempo, di non ritardare oltre l'emanazione di tutti quei regolamenti che le varie leggi prevedono (1) o che siano ormai necessari a sostituire gli antichi (2), nonchè di quelle raccolte di testi unici che, per concorde giudizio, sono ormai indispensabili per alcune materie (3).

CAPITOLO II.

ATTI DEL GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE (4)

L'azione della Corte dei conti per il perfezionamento della legislazione si esplica, oltre che attraverso i suggerimenti dei quali si è discusso, anche direttamente, e nel momento stesso della formazione delle norme, mediante il controllo che la Corte compie sui provvedimenti di Governo con i quali esse vengono emanate.

Questo importantissimo ufficio deriva dalla disposizione per la quale tutti i decreti Reali qualunque ne sia l'oggetto (5), devono essere presentati all'esame e alla registrazione della Corte; quei provvedimenti quindi, emessi con la forma del decreto Reale, che costituiscono una espli-

(1) A semplice titolo di indicazione, si possono citare, quali esempi: il regolamento sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (articolo 2 del Regio decreto 1° agosto 1936, n. 1499); il regolamento per l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914-1217); il regolamento per gli ufficiali di complemento della Regia marina (articolo 2 del Regio decreto 16 maggio 1932, n. 819); il regolamento sullo stato degli ufficiali della Regia marina (articolo 101 della legge 11 marzo 1926, n. 397-679); il regolamento per la bonifica integrale (in esecuzione del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215); il regolamento sui consorzi per le stazioni razionali di alpeggio (articolo 6 del Regio decreto 31 gennaio 1929, n. 200-772); il regolamento per l'applicazione e l'esecuzione della legge sugli ispettorati provinciali dell'agricoltura (articolo 12 della legge 13 giugno 1935, n. 1220); il regolamento per il personale del Ministero delle corporazioni (ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato); il regolamento per la disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè dell'arte ausiliaria di puericoltura (articolo 22 della legge 19 luglio 1940, n. 1098).

(2) Allo stesso titolo di cui alla nota precedente, si possono citare, quali esempi: il regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, per gli archivi di Stato; il regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, per le scuole convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici; il regolamento 21 luglio 1907, n. 626, sull'avanzamento nel Regio esercito per quanto riguarda i sottufficiali; il regolamento per il personale dei disegnatori della Regia marina, approvato con Regio decreto 3 agosto 1909, n. 645; il regolamento per gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della marina, approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 941; il regolamento per i personali di ragioneria, contabile e d'ordine dei Regi arsenali marittimi, approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 950.

(3) Sempre allo stesso titolo di cui alle due note precedenti, si possono citare le disposizioni sulle pensioni degli impiegati civili e militari, le disposizioni per l'ordinamento, nonchè per gli stipendi ed assegni fissi della Regia marina, e quelle emanate in conseguenza di terremoti.

(4) Sotto la denominazione *atti del Governo* si comprendono i decreti Reali da inserire nella raccolta ufficiale a sensi dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e la pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti, approvato con Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256-1589; s'intendono, invece, per *atti di amministrazione* tutti gli altri decreti Reali sottoposti alla registrazione della Corte dei conti, per i quali non è prescritta l'inserzione nella detta raccolta, nonchè altri provvedimenti amministrativi che non siano di mera esecuzione. È peraltro da avvertire che anche nella categoria atti del Governo sono compresi atti puramente amministrativi.

(5) Articolo 17 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1332.

cazione della potestà normativa conferita al Governo dallo Statuto del Regno (1) e dall'apposita legge costituzionale (2), cadono sotto tale riscontro di legittimità sia nei riguardi della forma — in quanto deve esaminarsi se l'atto sia stato emesso dall'autorità competente, nei modi prescritti e con l'osservanza della procedura stabilita — sia nei riguardi del contenuto, poichè la Corte ha così modo di fare gli opportuni rilievi ove i detti provvedimenti si palesino per qualsiasi ragione illegittimi o siano, comunque, difettosi per antinomie, imperfetta formulazione, o lacune.

Le osservazioni della prima specie, e cioè quelle relative alla forma, benchè diminuite in questi ultimi esercizi per la prassi, sempre più sicura e completa, a mano a mano formatasi circa i limiti della potestà normativa del Governo, non sono ancora cessate del tutto. Un'importante questione al riguardo dovè ancora discutersi, ad esempio, col *Ministero della guerra* per un provvedimento da esso predisposto, come semplice atto d'amministrazione, al fine di consentire il richiamo in servizio di ufficiali in congedo senza la emanazione del decreto ministeriale prescritto dall'apposita legge sullo stato degli ufficiali (3). La Corte rilevò al riguardo che una tale disposizione, riferendosi a materia disciplinata con legge, non poteva essere emanata nella forma che l'Amministrazione intendeva darle, e che, pertanto, qualora l'esatta osservanza della detta legge si fosse dimostrata incompatibile con la rapida procedura richiesta dalle supreme esigenze della guerra (4), non si sarebbe potuto far luogo alle necessarie modificazioni se non mediante provvedimento di carattere legislativo; si osservò inoltre che, derivando dai richiami in servizio degli ufficiali l'attribuzione di stipendi a carico del bilancio dello Stato, non si sarebbero potuti sottrarre tali richiami al controllo della Corte dei conti senza sentire anche il preventivo parere di questa, a Sezioni riunite, secondo è prescritto per tutti i provvedimenti che comunque importino soppressione o modificazione delle attribuzioni demandate all'Istituto (5). In seguito a questi rilievi, trattati direttamente dal Presidente della Corte, fu pertanto emanato, per disciplinare la materia suddetta, un apposito decreto-legge (6) con le forme prescritte dalle ricordate norme.

Per analogo motivo, e cioè per essere stato emesso in una forma non consentita dal contenuto dell'atto, fu restituito non registrato al *Ministero dell'Africa italiana* un decreto ministeriale che dava norme per i servizi di economato e di cassa presso la sede centrale della Regia azienda monopolio banane, nonostante si trattasse di materia la quale, per espressa disposizione di legge (7), non poteva essere disciplinata se non per decreto Reale, da emanarsi con la forma di atto del Governo ed a termini della più volte accennata legge costituzionale. Il provvedimento fu ritirato dall'Amministrazione che si riservò esplicitamente di presentarne, a suo tempo, altro regolare a' sensi del rilievo della Corte.

Un rilievo, meritevole di menzione, circa la procedura seguita nell'emanazione di un provvedimento di Governo ebbe per oggetto l'approvazione di una convenzione stipulata dal *Ministero dell'educazione nazionale* per la pubblicazione e la vendita di diari scolastici, inquantochè l'atto del Governo che a tale approvazione provvedeva non era stato sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri tassativamente richiesta dalla legge (8). L'Amministrazione ottemperò al rilievo e ripresentò il provvedimento dopo averlo sottoposto alla deliberazione anzidetta (9).

(1) Articolo 6 dello Statuto del Regno.

(2) Legge 31 gennaio 1926, n. 100-310, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

(3) Articolo 54 della legge 9 maggio 1940, n. 369 (stato degli ufficiali del Regio esercito).

(4) Articolo 93 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, citato nella precedente nota.

(5) Cfr. articolo 18 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e articolo 1 del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 (disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti).

(6) Regio decreto-legge 17 novembre 1941, n. 1494 (variazioni matricolari da iscriversi sullo stato di servizio degli ufficiali del Regio esercito richiamati alle armi durante lo stato di guerra).

(7) Articolo 10 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085 (istituzione del Monopolio statale delle banane), modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito in legge con legge 30 dicembre 1939, n. 2086.

(8) Articolo 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1587 (istituzione di diari scolastici nelle scuole degli ordini elementare e medio) e articolo 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100-310 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

(9) Regio decreto 12 febbraio 1942, n. 132 (approvazione della convenzione stipulata fra il Ministero dell'educazione nazionale e l'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche per la pubblicazione e la vendita di diari scolastici per le scuole degli ordini elementare e medio).

Più numerosi, peraltro, furono, com'è naturale, i rilievi relativi al contenuto stesso dei provvedimenti. Le discussioni in materia, in gran parte svolte verbalmente coi Ministeri, ebbero tutte la voluta efficacia, in quanto le modificazioni sulle quali la Corte credette di insistere furono sempre accolte dando luogo alle necessarie modificazioni del testo originariamente presentato.

Può ricordarsi, a titolo d'esempio, il regolamento per il sequestro, il pignoramento e la cessazione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, che fu restituito non registrato al *Ministero delle finanze* in quanto, fra l'altro, parve incostituzionale che l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria circa il pagamento agli assegnatari delle somme trattenute per sequestro o pignoramento fosse subordinata, come appariva da una norma dell'atto in esame, al consenso di un ufficio del detto Ministero (l'ispettore generale per il credito ai dipendenti statali). L'Amministrazione aderì senz'altro al rilievo della Corte e ripresentò il decreto dopo aver provveduto ad una sostanziale rettifica della norma in discussione, in guisa da darle il carattere non già di una limitazione dei provvedimenti giudiziari, ma di una regola per la migliore esecuzione di essi (1) (2).

* * *

Analogo al controllo sugli atti del Governo è quello che la Corte compie su altri atti che non avendo le caratteristiche dei primi, comprendono, sotto la tradizionale denominazione generica di *atti di amministrazione*, provvedimenti non di semplice esecuzione riguardanti, ad esempio, approvazioni di piani regolatori e di capitolati-tipo per lavori, dichiarazioni di pubblica utilità, esoneri da dazi doganali, decisioni su ricorsi straordinari al Re, legittimazioni, autorizzazioni al cambiamento di nomi e cognomi, nomine di commissioni e di consigli d'amministrazione, conferimenti di banchi lotto, delegazioni di firma, ecc.

Può ricordarsi in materia un rilievo occorso in seguito al passaggio al *Ministero dell'interno* dei servizi di protezione antiaerea già dipendenti dal Ministero della guerra (4), e più precisamente su un decreto col quale il primo dei detti Ministeri modificava le norme regolatrici dei rapporti amministrativi e contabili fra lo Stato e la Croce Rossa italiana. In tale occasione, infatti, la Corte suggerì ed ottenne perfezionamenti di sostanziale importanza, come la limitazione ai graduati e militari di truppa delle spese di vestiario, equipaggiamento, accasermamento e viveri l'obbligo di subordinare ogni nuova somministrazione di fondi alla Croce Rossa alla presentazione del rendiconto relativo alle somministrazioni già effettuate, e la limitazione di qualsiasi anticipazione di somme alla media delle anticipazioni mensili corrisposte nel trimestre precedente.

Un rilievo fu rivolto anche al *Ministero dell'agricoltura e delle foreste*, su di un decreto col quale, fra l'altro, veniva istituita una commissione per l'esame dei ricorsi avanzati dai produttori, obbligati al conferimento di vino e vinacce all'ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, contro i provvedimenti di addebito in caso di inadempienza (4). Non sembrò legittima, infatti, una particolare disposizione la quale attribuiva carattere definitivo alle deci-

(1) Articolo 6, capoverso, del regolamento approvato col Regio decreto 3 aprile 1942, n. 708.

(2) Altri provvedimenti per i quali la redazione originaria fu modificata in seguito ai rilievi della Corte furono:

per il *Ministero dell'interno*: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 (norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco); il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 700 (forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco); il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 701 (regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco); il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 (regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi);

per il *Ministero delle finanze*: il Regio decreto 12 gennaio 1942, n. 464 (attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra);

per il *Ministero della cultura popolare*: il Regio decreto 26 maggio 1941, n. 963 (statuto dell'Ente autonomo del Reale teatro San Carlo di Napoli); il Regio decreto 27 giugno 1941, n. 1133 (erezione in ente morale dell'Ente autonomo del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste e approvazione del relativo statuto); il Regio decreto 4 maggio 1942, n. 718 (erezione in ente morale e approvazione dello statuto dell'Ente autonomo del teatro Reale dell'Opera di Roma).

(3) Regio decreto-legge 5 maggio 1941, n. 410 (norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno).

(4) Articolo 15 della legge 10 giugno 1937, n. 1266 (provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola) modificato dal Regio decreto-legge 13 agosto 1940, n. 1419, convertito in legge con legge 13 marzo 1941, n. 383.

sioni della predetta commissione, inquantochè per tal modo si venivano a sottrarre le vertenze in parola alla cognizione della magistratura ordinaria e perciò a privare i ricorrenti della giurisdizione loro spettante; sì che il decreto non fu ammesso a registrazione se non dopo che il Ministero ebbe soppresso la norma in questione (1).

Rilievi del genere furono altresì rivolti alla *Presidenza del Consiglio dei Ministri* su di un decreto emesso per delega legislativa e concernente l'applicazione della legge per il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione (2), al fine di far eliminare dal decreto stesso norme eccedenti dai limiti della delega ricevuta; e al *Ministero delle corporazioni* per un decreto col quale, in deroga a una precisa norma (3), la vigilanza sul consegnatario-cassiere del Ministero veniva affidata al Gabinetto del Ministro, in palese contrasto con la disposizione di legge che vieta ai Gabinetti dei ministri di sostituirsi agli uffici amministrativi (4).

Nell'un caso e nell'altro i decreti furono senz'altro rettificati in conformità dei rilievi della Corte, eliminando le disposizioni non legittime e sostituendo, nel secondo caso, alla vigilanza del Gabinetto, quella di altro ufficio dell'Amministrazione.

Può ricordarsi, infine, la rettificazione effettuata dal *Ministero dei lavori pubblici*, in seguito ad osservazione della Corte, di un decreto che istituiva una commissione per lo studio e la determinazione dei criteri di massima per la redazione delle analisi dei costi di costruzione delle varie opere. Non sembrò infatti alla Corte che fosse legittimo il riferire tale redazione allo stato effettivo dei prezzi, inquantochè a ciò ostavano le vigenti disposizioni sul blocco dei prezzi (5), sicchè il decreto non fu ammesso a registrazione se non dopo che la disposizione suddetta venne sostituita da altra legittima a' sensi della quale, per la redazione in questione, era stabilito il riferimento ai prezzi elementari massimi fissati dalle competenti autorità (6).

* * *

Devesi infine dar conto, per completare la trattazione dell'argomento, dei pareri che la Corte, per disposizione di legge, ha emesso, sempre in maggior numero, sullo schema di atti e provvedimenti amministrativi (7) e di alcuni provvedimenti normativi speciali.

Devono, infatti, essere sottoposte preventivamente al parere della Corte dei conti: tutte le norme regolamentari per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (8) e sulle pensioni (9), nonchè quelle relative agli ordinamenti amministrativo-contabili dell'Africa italiana (10); tutte le istruzioni ministeriali concernenti il funzionamento dei servizi dell'Istituto poligrafico dello Stato per la parte riguardante la fabbricazione delle carte va-

(1) Vedi articolo 4 del decreto ministeriale 10 settembre 1941 (disposizioni relative alla riscossione, da parte dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, di somme dovute dai vinificatori inadempienti) in *Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*, fascicolo n. 36 del 21 dicembre 1941, a pagina 2244 e seguenti.

(2) Decreto 7 dicembre 1941, del Capo del Governo, contenente norme di esecuzione sul trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1942).

(3) Articoli 1 e 2 del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassiere delle Amministrazioni centrali, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796-1779.

(4) Articolo 5 del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100-1092 sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

(5) Regio decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1456 (disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni) e Regio decreto-legge 24 gennaio 1942, n. 3 (costituzione del Comitato interministeriale di coordinamento per approvvigionamento, distribuzione e prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi).

(6) Vedi decreto ministeriale 21 febbraio 1942, in *Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici*, fascicolo 16-17 dell'1-11 giugno 1942, a pagina 1028.

(7) Articolo 13, ultimo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

(8) Vedi articolo 88 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440; e articoli 198, 620 e 644 del relativo regolamento, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827-824.

(9) Articolo 202 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

(10) Articolo 21, capoverso, del Regio decreto-legge 24 giugno 1937, n. 1079.

lori (1), tutti i provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni alla Corte stessa ovvero la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dell'Istituto (2) Le norme, inoltre, per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra prescrissero anche che fosse sentita la Corte sulle disposizioni per la revisione dei conti degli enti mobilitati dipendenti dai Ministeri della marina e dell'aeronautica ed eventualmente delle altre Forze armate operanti indipendentemente dall'esercito, nonché dei fondi assegnati per le truppe libiche e per le forze militari terrestri dell'Africa orientale italiana al competente Ministero (3)

In ossequio a tali disposizioni di legge la Corte fu chiamata nell'anno a pronunciarsi preventivamente sui seguenti provvedimenti

1°) legge 14 giugno 1941, n. 617 (modificazione alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante l'unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato) (parere in base al Regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273),

2°) legge 11 luglio 1941, n. 793, contenente norme circa gli ordini di accreditamento per alcuni servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (parere in base alla stessa disposizione di cui al n. 1),

3°) Regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1309 inteso ad elevare, durante il periodo di guerra, il limite massimo degli ordini di accreditamento per il pagamento dei sussidi urgenti concessi dal Ministero della guerra (parere in base all'articolo 88 delle disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 e all'articolo 644 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827-824),

4°) Regio decreto-legge 17 novembre 1941, n. 1494, sulle variazioni matricolari da iscriversi nello stato di servizio degli ufficiali del Regio esercito richiamati alle armi durante lo stato di guerra (parere in base alla stessa disposizione di cui al n. 1),

5°) Regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, contenente norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, sul riassetto dei servizi della Corte dei conti (parere in base alla stessa disposizione di cui al n. 1),

6°) Regio decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582 contenente disposizioni integrative al Regio decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1495 (convertito in legge con legge 18 aprile 1941, n. 391), per la corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale (parere in base alla stessa disposizione di cui al n. 1),

7°) Regio decreto 30 marzo 1942, n. 442, concernente le norme che disciplinano la presentazione alle Assemblee legislative dei bilanci e conti consuntivi degli Enti sovvenzionati dallo Stato (parere in base alla stessa disposizione di cui al n. 1),

8°) Regio decreto 3 aprile 1942, n. 556, recante modificazioni al regolamento sul servizio del materiale di artiglieria ed automobilistico (parere in base alle stesse disposizioni di cui al n. 3),

9°) Legge 7 maggio 1942, n. 600, sulla utilizzazione professionale dei marittimi mercantili (parere in base alle stesse disposizioni di cui al n. 3),

10°) Legge 1° giugno 1942, n. 675, sull'inquadramento degli insegnanti dell'ordine elementare nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato (parere in base alla stessa disposizione di cui al n. 1),

11°) Legge 8 giugno 1942, n. 787, sulla costituzione di un fondo per prestazioni inerenti ai servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (parere in base alla stessa disposizione di cui al n. 1),

12°) Legge 3 luglio 1942, n. 971, concernente, fra l'altro, l'obbligo del versamento anticipato in tesoreria di parte del prezzo delle forniture commissionate all'Amministrazione carceraria (parere in base alle stesse disposizioni di cui al n. 3),

13°) Regio decreto-legge 25 agosto 1942, n. 1121, sulla messa a coltura attiva di terreni a pascolo (parere in base alla stessa disposizione di cui al n. 1),

(1) Articolo 4 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con Regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058-1703

(2) Regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 (disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti)

(3) Articolo 104 del Regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856

14°) Decreto ministeriale (Africa italiana e finanze) 15 settembre 1942 sul servizio dei pagamenti alle famiglie dei militari e militarizzati prigionieri e dispersi delle forze militari terrestri dell'Africa orientale italiana, nonché a quelle del personale civile dipendente dell'Amministrazione dell'Africa orientale italiana (parere in base alle stesse disposizioni di cui al n. 3)

15°) Schema di regolamento, non emanato ancora alla fine dell'esercizio, per l'amministrazione e la contabilità delle Regie navi e degli enti a terra della Regia marina (parere in base alle stesse disposizioni di cui al n. 3);

16°) Schema di regolamento, non emanato ancora alla fine dell'esercizio, sui servizi di ragioneria degli uffici del genio civile (parere in base alle stesse disposizioni di cui al n. 3);

17°) Schema di Regio decreto-legge, non emanato ancora alla fine dell'esercizio, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 sul recupero di crediti verso impiegati e pensionati e sulla prescrizione di stipendi, pensioni ed altri emolumenti (parere in base alle stesse disposizioni di cui al n. 3);

18°) Schema di regolamento, non emanato ancora alla fine dell'esercizio, sulla protrazione dei termini per la presentazione dei rendiconti dei Corpi delle guardie alla frontiera (parere in base alle stesse disposizioni di cui al n. 3).

Sugli schemi di tali provvedimenti la Corte emise altrettanti pareri motivati e contenenti diverse osservazioni e proposte di modificazioni. Le une e le altre, accolte dalle Amministrazioni, costituirono quindi anch'esse un contributo della Corte, e non dei meno importanti, alla migliore e definitiva redazione degli atti dei quali tratta il presente capitolo.

Prospetto statistico degli Atti del Governo e di amministrazione.

AMMINISTRAZIONI	ATTI DEL GOVERNO					ATTI DI AMMINISTRAZIONE				
	Perve- nuti	Restituiti con rilevi	Ripre- sentati con chiarimenti	Non ripre- sentati al 30 giugno 1942	Ammessi	Perve- nuti	Restituiti con rilevi	Ripre- sentati con chiarimenti	Non ripre- sentati al 30 giugno 1942	Ammessi
Affari esteri	99	3	2	1	98	65	2	2	..	65
Interno	342	21	17	4	338	1,507	44	29	15	1,492
Africa italiana	27	4	3	1	26	13	3	3	..	13
Grazia e giustizia	25	25	559	29	29	..	559
Finanze	247	3	3	..	247	860	5	5	..	860
Guerra	57	1	1	..	57	2,428	232	225	7	2,421
Marina	20	1	1	..	20
Aeronautica	22	2	2	..	22	286	1	1	..	286
Educazione nazionale	315	9	7	2	313	180	180
Lavori pubblici	68	68	94	11	11	..	94
Agricoltura e foreste.	35	2	..	2	33	258	7	4	3	255
Comunicazioni	53	3	3	..	53	62	62
Corporazioni	67	2	1	1	66	721	18	13	5	716
Cultura popolare	18	3	1	2	16	65	8	4	4	61
Scambi e valute	6	6	40	8	6	2	38
Totali	1,401	54	41	13	1,388	7,138	368	332	36	7,102

CAPITOLO III.

REGISTRAZIONI CON RISERVA

Qualora la Corte, nella sua esclusiva competenza, abbia ricusato il visto su di un atto presentato al suo esame, in quanto da essa riconosciuto contrario alle leggi o ai regolamenti, ed il Ministro ritenga che nonostante ciò l'atto stesso, per ragioni contingenti o di carattere politico, debba avere corso, il Consiglio dei Ministri può autorizzarlo a chiedere la registrazione con riserva.

In tale caso la Corte, ove non riconosca cessata la causa del rifiuto e quindi possibile la registrazione ordinaria, ordina la registrazione dell'atto e vi appone il visto con riserva; comunica poi alle Assemblee legislative la propria deliberazione insieme con la copia dell'atto stesso (1).

A questa forma eccezionale di registrazione si addivenne nell'esercizio per dieci provvedimenti del *Ministero della guerra*, e per dodici decreti nei quali fu riscontrata la consueta irregolarità del collocamento a disposizione del *Ministero dell'interno* di un numero di prefetti superiore a quello consentito (2).

In conformità di quanto dispone la legge (3) si riassumono nel prospetto che segue le deliberazioni motivate delle anzidette registrazioni.

**Elenco dei provvedimenti registrati con riserva
durante l'esercizio finanziario 1941-42.**

MINISTERO	DATA DEI DECRETI	OGGETTO	DATA DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE	MOTIVO DELLA REGISTRAZIONE CON RISERVA
GUERRA . . .	3 agosto 1940 (<i>decreto Reale</i>)	Nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'allievo ufficiale albanese Adhan Holi	11 luglio 1941	Violazione dell'articolo 1 del testo unico approvato con Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e dell'articolo 13 della legge 17 novembre 1938, n. 1728, in quanto l'allievo ufficiale aveva, fra l'altro, superato il limite massimo di età di 28 anni.
Id.	3 agosto 1940 (<i>decreto Reale</i>)	Nomina a sottotenenti in servizio permanente effettivo degli allievi ufficiali albanesi Vangjel Petraq, Egro Demir, Shelu Daut, Braha Elez, Xheha Kristo, Borici Jhsan, Kaca Riza e Ballhysa Adem.	11 luglio 1941	Violazione dell'articolo 13 della legge 17 novembre 1938, n. 1728, dell'articolo 1 del testo unico approvato con Regio decreto 14 marzo 1938 n. 596, e della legge 13 luglio 1939 n. 1115 in quanto non erano documentati alcuni requisiti.

(1) Articoli 25 e 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

(2) Articolo 102, ultimo comma, del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

(3) Articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

**Segue Elenco dei provvedimenti registrati con riserva
durante l'esercizio finanziario 1941-42.**

MINISTERO	DATA DEI DECRETI	OGGETTO	DATA DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE	MOTIVO DELLA REGISTRAZIONE CON RISERVA
GUERRA . . .	3 agosto 1940 (decreto Reale)	Nomina a sottotenenti in servizio permanente effettivo degli allievi ufficiali albanesi Hasa Enver, Mutataj Ali Xhafer, Llanaj Xhemal, Teta Mehmet Sulejman, Diva Xhemal, Kadin Ramiz, Dedolli Bajram, Lalaj Ndue, Lufa Enver, Oriza Alahedin e Hlosi Behlul.	11 luglio 1941	Violazione degli articoli 1 e 2 del testo unico approvato con Regio decreto 14 marzo 1938, numero 596 e dell'articolo 13 della legge 17 novembre 1938, n. 1728 in quanto il Llanaj Xhemal aveva superato il limite massimo di età di anni 28, taluni allievi avevano riportato una media complessiva inferiore al minimo prescritto per l'idoneità alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, per tutti non risultavano documenti alcuni requisiti.
Id.	3 agosto 1940 (decreto Reale)	Nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'allievo ufficiale albanese Kurti Nino.	11 luglio 1941	Violazione dell'articolo 13 della legge 17 novembre 1938, n. 1728, in quanto non erano documentati alcuni requisiti.
Id.	29 aprile 1941 (quattro decreti Reali)	Nomina a sottotenenti in servizio permanente effettivo degli allievi ufficiali albanesi Pervizi Valentin, Begolli Shaban, Osman Shehat, Asmanliu Xhemal, Musaraj Veledin, Kokomiri Ramiz, Xhindi Khavit, Sadik Lila, Laca Cesk, Hashaj Hasim, Murati Ali, Taga Hamid, Hila Emini Aydurahman e Vojvoda Vuk-san Lek.	11 luglio 1941	Gli allievi non risultavano in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 4 del Regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546 e dall'articolo 2 del testo unico approvato con Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596.
INTERNO . . .	5 giugno 1941 (quattro decreti Reali)	Collocamento a disposizione del Ministero dell'interno dei prefetti O. Uccelli, R. Ventura, F. Bianchi, e G. Alessandri.	31 luglio 1941	Si oltrepassava il numero dei prefetti a disposizione consentito dall'articolo 102 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.
Id.	8 agosto 1941 (decreto Reale)	Collocamento a disposizione del Ministero dell'interno del prefetto P. Magrini.	10 ott. 1941	Idem

**Segue Elenco dei provvedimenti registrati con riserva
durante l'esercizio finanziario 1941-42**

MINISTERO	DATA DEI DECRETI	OGGETTO	DATA DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE	MOTIVO DELLA REGISTRAZIONE CON RISERVA
GUERRA	22 maggio 1941 (<i>decreto Reale</i>)	Nomina a sottotenenti in servizio permanente effettivo degli allievi ufficiali albanesi Hoxha Figret e Avrami Dhumter	17 ott 1941	Violazione degli articoli 4 del Regio decreto 9 luglio 1936, n 1546 e 2 del testo unico sul reclutamento approvato con Regio decreto 14 marzo 1938, n 596 in quanto gli allievi non risultavano in possesso del titolo di studio prescritto, violazione dell'articolo 1 del testo unico sul reclutamento approvato con Regio decreto 9 luglio 1936, numero 1546 e dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1941, n 149, in quanto per l'Avrami non risultava comprovata la cittadinanza albanese
Id	3 ottobre 1941 (<i>decreto Reale</i>)	Immissione del tenente albanese in servizio permanente effettivo (ruolo dentista) Xhevdet Asllan nei ruoli dell'esercito italiano (servizio sanitario ufficiali medici)	24 dic 1941	Lo Xhevdet non era in possesso della laurea in medicina prescritta dall'articolo 12 lettera a) del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938, n 596
INTERNO	21 e 24 ott 1941 (<i>cinque decreti Reali</i>)	Collocamento a disposizione del Ministero dell'interno dei prefetti G Avenanti, T Ciampani, A Podestà R Palmerie G Stracca	2 gennaio 1942	Si oltrepassava il numero dei prefetti a disposizione consentito dall'articolo 102 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato
Id	9 giugno 1941 (<i>decreto Reale</i>)	Collocamento a disposizione del Ministero dell'interno del prefetto V Orazi	30 genn 1942	Si oltrepassava il numero dei prefetti a disposizione consentito dall'articolo 102 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato
Id	2 dic 1941	Collocamento a disposizione del Ministero dell'interno del prefetto R. Chierici	16 febr 1942	<i>Idem</i>

CAPITOLO IV.

SPESE, CONTRATTI, PERSONALE, AFFARI DIVERSI (1)

§ 1. — SPESE IN GENERALE.

A' sensi delle norme contabili in vigore (2) tutte le spese dello Stato devono svolgersi attraverso il triplice stadio dell'*impegno*, della *liquidazione*, e dell'*ordinazione e pagamento*.

Il primo di tali momenti — l'impegno — si concreta nell'accantonamento fatto dalle ragioniere delle somme occorrenti per ciascuna spesa ordinata dai Ministri, di modo che non possa più disporsi di quelle somme per altri fini; ma questo stadio, svolgendosi entro l'ambito delle singole Amministrazioni, sfugge al controllo della Corte. Tale regola per altro ha un'importantissima eccezione per tutti quei casi nei quali, per l'entità della spesa o per altre particolari ragioni, l'impegno debba essere assunto con la forma del decreto da sottoporre al riscontro preventivo di legittimità.

La Corte compie inoltre, in materia di impegni, una costante funzione di controllo preventivo in relazione al sistema del *bilancio di competenza*, principio basilare del nostro ordinamento contabile, per il quale le spese debbono essere tenute rigorosamente distinte per ogni esercizio. In applicazione di tale principio le Amministrazioni sono tenute, alla fine di ogni anno finanziario, a comunicare alla Corte, convenientemente documentati, gli elenchi degli impegni che, per non essere stati integralmente soddisfatti nel corso dell'esercizio chiuso, debbano essere trasferiti all'esercizio successivo, e dar luogo a pagamenti *in conto residui*. In tale occasione la Corte accerta la legittimità di ogni impegno e la necessità del suo trasferimento ed ottiene la eliminazione di tutte quelle spese la cui regolarità non sia pienamente provata. Ciò è accaduto, nell'esercizio, per un notevole numero di impegni concernenti forniture, che il *Ministero della cultura popolare* intendeva trasferire in conto residui benchè le forniture stesse non fossero state a suo tempo autorizzate nei modi di legge.

Il riscontro della Corte su gli impegni di spese si compie inoltre, sia pure in forma indiretta, con l'accertamento della legittimità dei decreti che autorizzano determinati funzionari ad assumerli in nome dei Ministri; così, ad esempio, nell'esercizio fu restituito non registrato al *Ministero dell'agricoltura e delle foreste* un decreto per il conferimento della predetta autorizzazione ad un funzionario che non era in possesso della qualità di direttore di un effettivo servizio. Il provvedimento fu quindi ritirato dall'Amministrazione.

Devesi segnalare, infine, una osservazione fatta al *Ministero dell'interno* su vari decreti con i quali si assumevano impegni in base ad una norma facente obbligo allo Stato di rimborsare parzialmente ai Comuni le indennità che essi siano tenuti a corrispondere a farmacie che versino in determinate condizioni (3). Tali impegni infatti, assunti per un periodo di oltre cinque anni, non apparivano regolari perchè le deliberazioni comunali dalle quali essi traevano origine non avevano riportato l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, secondo è tassativamente prescritto per le spese vincolanti i bilanci comunali per durate superiori a tale limite (4). In seguito al rilievo il Ministero limitò gli impegni in conformità dell'osservazione della Corte.

Diversamente dallo stadio iniziale dell'impegno, quelli successivi (liquidazione e ordinazione) sono oggetto normale del riscontro della Corte; che è preventivo, quando alla spesa si provvede con mandati diretti, postumo quando si provvede con aperture di credito a funzionari delegati, tenuti a trasmettere rendiconto dell'uso di tali crediti.

(1) Vedi articolo 18 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

(2) Articolo 270 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827-824.

(3) Articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e articolo 1 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868.

(4) Articoli 99, n. 2, e 101 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Accade spesso, per altro, che gli atti i quali sono oggetto di esame della Corte si riferiscano in modo inscindibile tanto alla liquidazione che alla ordinazione ed al pagamento; cosicchè sembra opportuno nell'esporre i più importanti fra i rilievi occorsi in materia durante l'esercizio avere riguardo, anzichè all'uno o all'altro degli stadi suddetti, agli elementi essenziali della regolarità delle spese. Tali elementi sono, com'è noto, la esistenza di una autorizzazione legittima e di una causa legale, la esatta determinazione della somma da pagare, e la regolare imputazione all'apposito capitolo del bilancio.

Circa il primo dei suindicati elementi un rilievo fu rivolto al Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova per aver questi approvato una perizia di lavori che, isolatamente considerati, non eccedevano i limiti di spesa entro i quali il detto ufficio avrebbe avuto facoltà di autorizzare la esecuzione di opere, ma che in realtà costituivano complemento di altri la cui approvazione era riservata, per il loro importo, al *Ministero dei lavori pubblici*, e che infatti erano stati, a suo tempo, approvati dal Ministro. Restititosi pertanto non registrato il decreto, questo fu ritirato e sostituito poi col dovuto provvedimento della superiore autorità ministeriale, sola competente ormai a pronunciarsi sul complesso di quell'opera.

Le osservazioni più numerose occorse in materia di spese durante l'esercizio furono tuttavia determinate, com'è naturale, dall'accertamento della causa legale e dall'esattezza delle liquidazioni.

Quanto al primo requisito, dal quale deriva la regolarità sostanziale della spesa, è da segnalare, come particolarmente importante per i risultati conseguiti, un rilievo su un decreto emesso dal *Ministero delle corporazioni* per la concessione di un premio ad una società estrattrice di olii minerali greggi, commisurato al materiale da essa ottenuto mediante distillazione di rocce asfaltiche esistenti in una miniera della Sicilia.

Osservò al riguardo la Corte che il premio suddetto, concesso in base a disposizioni (1) che hanno aumentato in notevole misura benefici analoghi previsti da leggi precedenti, veniva conferito anche per le ingenti giacenze esistenti al 31 dicembre 1939 mentre tali maggiori benefici decorrevano solo dal 1° gennaio 1940 (2); la Corte ritenne pertanto che per il materiale estratto prima della data anzidetta, e quindi evidentemente per le dette giacenze, la società non potesse fraire che dei minori benefici consentiti dal regime anteriore. Il decreto dovè perciò essere opportunamente modificato con sensibile vantaggio a favore dell'erario.

Altre diverse osservazioni su mandati relativi a premi del genere, determinate da irregolarità procedurali specialmente nei riguardi dell'osservanza dei termini prescritti, dettero luogo, da parte dell'Amministrazione, a richiami ai competenti uffici, con esito già palesemente soddisfacente negli ultimi provvedimenti del genere pervenuti al riscontro.

Una discussione si svolse col *Ministero degli affari esteri* relativamente ad un mandato col quale si provvedeva al pagamento del fitto di un immobile (già tenuto in locazione dal Ministero stesso e poi da esso acquistato) per il periodo intercorso fra la vendita e la effettiva corresponsione del prezzo relativo. All'osservazione della Corte che tale spesa non era legittima, non potendo coesistere, nello Stato acquirente, le due figure antitetiche di locatario e di proprietario di uno stesso immobile, il Ministero replicò adducendo motivi di equità che avrebbero consigliato di non far ricadere sul venditore le conseguenze del ritardo nel pagamento del prezzo di acquisto, tanto più che la spesa in contestazione risultava inferiore alla somma dovuta per interessi civili. Ma la Corte ricusò ancora la registrazione dell'atto, in quanto nel pagamento non si era verificata altra dilazione che quella derivante dall'adempimento della normale procedura prescritta per i pagamenti dello Stato e dalla osservanza della quale non è consentito prescindere; cosicchè nessun diritto ad interessi di mora poteva essere vantato dalla ditta venditrice. Il Ministero dovè quindi ritirare il provvedimento.

Sempre per mancanza di causa legale furono restituiti non registrati al *Ministero dei lavori pubblici* alcuni decreti per l'irregolarità, già accennata in varie relazioni precedenti (3),

(1) Legge 28 luglio 1939, n. 1324, relativa alla istituzione di premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli olii minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali. Regio decreto 15 giugno 1940, n. 971, che detta norme per l'attuazione della legge suddetta.

(2) Articoli 4, ultimo comma, della legge, e f e 5 del Regio decreto citati nella precedente nota.

(3) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi 1937-38 (pag. 107) e 1938-39 (pagina 113).

di concedere, nonostante l'espresso divieto di legge (1), sussidi a comuni per opere igieniche di carattere redditizio, o per opere sprovviste del carattere di pubblica utilità che è presupposto fondamentale per il diritto al sussidio. In seguito alle osservazioni della Corte i provvedimenti furono rettificati con riduzione delle concessioni alle sole opere sussidiabili.

Rilievi, sempre attinenti alla mancanza di causa legale nelle spese disposte, furono rivolti al Ministero medesimo sia per oneri di riparazione da esso assunti per edifici non di pertinenza statale, sia per concessione di sussidi per opere già eseguite, in contrasto col vigente principio generale che solo opere preventivamente approvate, e pertanto ancora da eseguire, siano sussidiabili. Di tali rilievi, che talvolta dettero luogo a qualche discussione, il Ministero finì col riconoscere la piena fondatezza, dando formali assicurazioni per l'avvenire ed emanando convenienti istruzioni per gli uffici (2).

Ad osservazioni dettero anche luogo numerosi mandati per compensi diversi emessi dal *Ministero della cultura popolare* inquantochè con essi si concedevano somme (talvolta di entità non trascurabile) ad impiegati di ruolo o non di ruolo al di fuori dell'unica forma a ciò consentita (premio di operosità e rendimento) (3) ovvero si retribuivano persone estranee all'Amministrazione statale senza che fosse intervenuto alcun provvedimento che conferisse loro un incarico (4) o che comunque le assumesse in servizio (5). I mandati, restituiti, non sono più stati ripresentati.

Similmente non fu più ripresentato dal *Ministero dell'agricoltura e delle foreste* un mandato col quale si corrispondevano le indennità di missione ad un funzionario che, già addetto ad un ufficio in località del Lazio e poi chiamato a prestar servizio presso il Gabinetto del Ministro, era rimasto, di fatto, nella prima residenza, donde si recava quasi tutti i giorni a Roma. Tale pagamento non sembrò infatti ammissibile, sia perchè il nuovo ufficio cui l'impiegato era stato chiamato ha la sua sede nella capitale e quivi perciò il funzionario era tenuto a risiedere, sia perchè il sistema adottato implicava una missione a tempo indeterminato che non risultava consentita nei modi di legge (6).

La liquidazione delle spese, cioè l'esatta determinazione della somma da pagare, ha formato oggetto, come di consueto, dei numerosi rilievi che la materia naturalmente comporta, sia per ottenere la rettificazione di materiali errori sia per la eliminazione di irregolarità di vario genere, specialmente nei riguardi dei *Ministeri della marina e dell'aeronautica*; fra queste si possono ricordare, a titolo di esempio, un pagamento emesso a saldo di alcuni lavori prima che fossero stati eliminati inconvenienti verificatisi nel periodo di garanzia; omissioni, in tutto od in parte, dell'applicazione di tributi (imposta sull'entrata, tassa di registro) dovuti da ditte assuntrici di lavori o di forniture, o di applicazioni di penalità per ritardata consegna; errori nelle liquidazioni di revisione di prezzi per essersi comprese in esse partite non soggette a revisione o per essersi le medesime effettuate per periodi non contemplati nel contratto; ecc.

Circa i ricordati rilievi per omessa applicazione di penalità può ricordarsene uno rivolto al *Ministero della marina* su vari mandati dalla documentazione dei quali risultava una multa considerevole che, dovuta per ritardata consegna di una fornitura, veniva abbonata a titolo di compenso di spese sostenute dalla ditta per studi, prove e modifiche inerenti alla fornitura stessa. Tale abbuono non fu ritenuto regolare dalla Corte perchè non erano state osservate le formalità prescritte dalla legge per il prolungamento dei termini contrattuali per cause non previste dal contratto stesso (7), e fu quindi dal Ministero revocato.

(1) Cfr. articolo 9 secondo comma del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132; articolo 1 del Regio decreto 18 maggio 1931, n. 544; e articolo 1, n. 4, del decreto 30 giugno 1925 dei Ministri dell'interno e delle finanze (norme per l'erogazione dei sussidi in capitale diretti ad agevolare l'esecuzione di opere igieniche e di provviste di acqua potabile) pubblicato a pagine 3442-3443 della *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 10 agosto 1925.

(2) Circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 1453, del 3 dicembre 1941, pubblicata nel *Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici*, fascicolo n. 35-36 dell'11-21 dicembre 1941, pagina 2110 e seguenti.

(3) Articolo 7 del Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182.

(4) Articolo 31 del Regio decreto legislativo 11 novembre 1923, n. 2395 (ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato) modificato dall'articolo 57 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843-835.

(5) Articolo 1 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 (disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato).

(6) Articolo 6, comma terzo, del Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

(7) Articolo 15 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440

Allo stesso Ministero dovè farsi rilievo per essersi accertato che il prezzo di una fornitura era stato aumentato per compensare la ditta della consueta riduzione del prezzo stesso cui si era assoggettata in corrispettivo del concessore esonerato della cauzione. In questo modo si veniva evidentemente ad annullare il corrispettivo suddetto sicchè non fu possibile consentire l'aumento di prezzo in questione, che il Ministero si indusse pertanto a revocare.

Al Ministero medesimo fu altresì rilevato che durante la esecuzione di lavori o di forniture, non solo si corrispondevano acconti in misura superiore alla percentuale consentita dalla legge (1), ma si commisurava tale percentuale all'importo di tutta l'opera o fornitura invece che a quello della sola parte eseguita. Anche in questo caso il Ministero riconobbe la fondatezza dei richiami ed emanò convenienti istruzioni ai dipendenti uffici affinché le irregolarità rilevate non avessero più a ripetersi (2).

Diede anche luogo a controversie, in tema di liquidazione di spese, l'importantissima attività sorta per le particolari contingenze del momento, in relazione al razionamento dei consumi, ed alla quale, com'è noto, sovrintendono i Comuni, ma con spesa a carico dello Stato. In occasione ad esempio dell'esame di vari mandati, emessi dal *Ministero delle finanze* (Provveditorato generale dello Stato) per il rimborso ai Comuni di spese di stampati, ecc. relativi al detto servizio, si accertò che nelle fatture delle ditte, in aggiunta ai prezzi pattuiti, era stata compresa una percentuale per contributo a favore dell'Ente nazionale cellulosa; il che non appariva regolare perchè le norme che prevedono tale contributo all'ente escludono esplicitamente le forniture di carta, e simili, alle Amministrazioni dello Stato (3). Il Provveditorato replicò assumendo che si trattava di forniture ai Comuni e che quindi non poteva invocarsi la detta esenzione; ma poichè, in definitiva, il servizio del razionamento, per quanto eseguito dai Comuni, non cessa di essere un servizio dello Stato che ne sostiene l'intero onere finanziario, la Corte insistette nel proprio rilievo e l'Amministrazione, dopo aver sentito il Consiglio di Stato che condivise l'avviso della Corte, finì con l'aderire all'avviso stesso, impartendo in tal senso precise istruzioni alle Amministrazioni comunali (4).

Per rimborsi inerenti al servizio medesimo fu, anche in seguito ad osservazione della Corte, eliminata da un mandato a favore di un Comune una quota da esso addebitata in blocco per spese generali, trasporti, manovalanza ecc., spesa che, non solo non era prevista in alcun capitolo del bilancio, ma contrastava con i criteri fissati dall'Amministrazione circa gli oneri rimborsabili per il servizio in questione.

Riguardo, infine, alla esatta *imputazione delle spese* la competenza della Corte assume particolare rilievo, in quanto le erronee imputazioni di somme ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero a capitoli diversi da quelli che la Corte giudichi appropriati, sono fra le irregolarità per le quali non è ammessa registrazione con riserva, sì che per esse il rifiuto di registrazione da parte della Corte ha valore assoluto e definitivo (5).

Nell'esercizio su cui si riferisce non si è mai presentata la necessità di ricorrere a siffatta sanzione, inquantochè le varie Amministrazioni hanno aderito ai rilievi, come sempre numerosi, che si sono dovuti fare per questo motivo.

Con tali rilievi la Corte, non solo ha assicurato per simili casi la esatta osservanza della legge, ma ha ottenuto inoltre, mediante la tempestiva segnalazione delle imperfezioni che si venivano via via manifestando nella suddivisione in capitoli del bilancio di previsione o nella denominazione dei capitoli stessi, che fossero apportate le modificazioni necessarie per correggere tali imperfezioni, e colmare le rilevate lacune; ed ha così, anche per questa parte speciale limitata alla legge del bilancio, esplicito ed efficace la propria azione intesa al perfezionamento delle leggi, e sulla quale si è ampiamente riferito nel precedente capitolo apposito.

(1) Articolo 9, ultimo comma, del Regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856 (norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra).

(2) Cfr. *Giornale ufficiale del Ministero della marina*, fascicolo n. 14 del 18 luglio 1942, pagine 820 e segg., atto n. 336.

(3) Vedi articolo 1 della legge 13 giugno 1940, n. 868.

(4) Vedi avviso alle Amministrazioni comunali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 116, del 16 maggio 1942, a pagina 1999.

(5) Articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

§ 2. — ORDINI DI ACCREDITAMENTO — RENDICONTI — SPESE FISSE

Ordini di accreditamento. — Al pagamento delle spese dello Stato si provvede, oltrechè col sistema normale dei mandati diretti a favore dei creditori, con altro sistema che, secondo l'intendimento del legislatore, ha carattere sussidiario, e che consiste nella emissione di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al fine di mettere a loro disposizione le somme necessarie per soddisfare immediatamente sul luogo i creditori dell'Amministrazione (1); restando, naturalmente, obbligati i detti funzionari a presentare il rendiconto delle somme erogate (2).

Per quanto si attiene all'azione della Corte dei conti in materia, è appena necessario avvertire che il controllo preventivo di legittimità, il quale esplica il suo pieno valore quando si adotti il sistema normale dei mandati diretti, tutti indistintamente soggetti a tale riscontro, ha invece, per gli ordini di accreditamento, una efficacia assai modesta, dovendo limitarsi all'accertamento delle condizioni alle quali la legge subordina la facoltà di simili aperture di credito; è ovvio infatti che per tale sistema di pagamento rimane sottratto alla Corte l'esame preventivo più importante e sostanziale e cioè quello della regolarità delle spese che con tale sistema si compiono. Vero è che per questa parte il controllo si effettua sui relativi rendiconti; ma ciò ha luogo soltanto più tardi, in via postuma, e perciò con efficacia inevitabilmente molto minore, perchè l'annullamento o la modificazione del fatto ormai compiuto non sempre sono possibili.

È pertanto norma di buona amministrazione che il sistema degli ordini di accreditamento costituisca un sistema di eccezione, da adottarsi solo quando il carattere speciale della spesa, ed effettive ragioni di urgenza, rendano necessario discostarsi dalla normale procedura; e tale, infatti, è stato, come si è detto, l'intendimento del legislatore nell'istituirlo. Invece, come si è costantemente rilevato nelle precedenti relazioni, il detto sistema si è andato e si va sempre più estendendo, fino ad ascendere a molti miliardi di lire, ed a una percentuale più che notevole di tutte le spese dello Stato.

Si è già esposto nelle accennate relazioni che sul grave fatto ebbe a portare la sua attenzione lo stesso Capo del Governo, il quale, con circolare diretta a tutti i Ministri, ordinò che si limitasse l'uso degli ordini di accreditamento allo stretto indispensabile; nè può dirsi che la ragione d'essere di tale perentoria disposizione sia venuta meno per le presenti contingenze, inquantochè essa, se può momentaneamente non essere attuabile nei riguardi delle amministrazioni militari e delle spese di guerra od attinenti alla guerra, si rende, invece, più che mai necessaria per le spese di carattere ordinario, al fine di ripristinare pienamente, almeno per queste, una prudenza quanto mai oculata e sorvegliata e un controllo veramente efficiente.

È da ricordare al riguardo che, come già si ebbe ad osservare in relazioni precedenti (3), sussistono alcune cause che, nonostante ogni sforzo, impediscono di conseguire il fine auspicato. Una di tali cause va ravvisata nel fatto che leggi speciali, predisposte appunto per dar maggiore libertà ad uffici decentrati e a funzionari delegati, autorizzano in modo permanente l'emissione di ordini di accreditamento per alcune spese, senza richiedere neanche l'esistenza della condizione generale dell'incompatibilità del mandato diretto con le necessità dei servizi, cui il Capo del Governo nella ricordata circolare espressamente si richiamava. Da ciò consegue che per tali spese gli ordini di accreditamento sono perfettamente e sempre legittimi e che, ove si voglia per questa parte porre qualche restrizione al larghissimo uso di essi, altro mezzo non v'è che quello di modificare le dette leggi, abrogando quell'autorizzazione o convenientemente limitandola.

Altra non lieve difficoltà alla diminuzione dell'ingente numero degli ordini in parola segnalò la Corte nel fatto che anche quando non esistano autorizzazioni speciali e incondizionate, e l'uso dell'accreditamento sia quindi da regolare in base alla norma generale, le amministrazioni ritengono, per consuetudine antica, di aver ottemperato a tale norma dichiarando, puramente e semplicemente, nel decreto d'autorizzazione all'emissione dell'ordine, che in quel particolare

(1) Articoli 54 e 56 delle disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto legislativo 21 novembre 1923, n. 2440, e articoli 283 e 284 del relativo regolamento, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827-824.

(2) Cfr. gli articoli 60 e 61 del Regio decreto legislativo, e 333, 334 e 335 del regolamento sopracitati, nonchè il Regio decreto 9 dicembre 1935, n. 2211.

(3) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1939-1940, pagine 124-26, e 1940-41, pagine 135-136.

caso l'uso del mandato diretto sarebbe incompatibile con le necessità dei servizi, senza per altro aggiungere alcuna motivazione nè alcuna dimostrazione di questa asserzione. Ciò equivale, in molti casi, a frustrare l'intenzione della legge, ma la Corte non può ricusare il proprio visto agli ordini, in quanto, essendo limitato il suo riscontro alla sola legittimità degli atti, non può discendere ad un esame di merito e non può quindi contestare l'esattezza di quelle affermazioni ministeriali che — sia pure soltanto formalmente — rendono legittimi gli ordini stessi.

Conseguenza di un simile insieme di cose è che, non tenendo conto delle Amministrazioni militari che dovettero naturalmente servirsi molto più del solito di tale sistema, nessuna sensibile diminuzione si verificò nell'uso di esso da parte delle altre amministrazioni durante l'esercizio di cui trattasi (1).

Come di consueto i rilievi della Corte, necessariamente limitati, come sopra si è detto, alla verifica delle condizioni richieste, non poterono essere che in numero esiguo e di scarsa importanza. Fra i pochi può ricordarsene uno occorso su un decreto della *Presidenza del consiglio dei ministri* col quale, nell'impegnare la spesa per la cessione alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di un immobile ad uso di convalescenziario, si disponeva il pagamento della spesa stessa mediante ordine di accreditamento; trattandosi infatti di spesa certa e determinata in ogni suo elemento la Corte non ammise che si provvedesse alla medesima diversamente che col sistema normale del mandato diretto.

Fu altresì ottenuta dal *Ministero dell'Africa italiana* la rinuncia a provvedere con siffatto sistema alle spese di adattamento di un immobile preso in locazione per adibirlo ad abitazione di notabili indigeni; e dal *Ministero dell'aeronautica* la riduzione di un ordine di accreditamento all'ammontare consentito dalle norme contabili in vigore (2). Ma, come si è detto, i rilievi della Corte in questa materia non hanno potuto conseguire altro risultato che la eliminazione di casi di manifesta e formale irregolarità, e per piccole somme, lasciando immutato l'uso del sistema per miliardi di lire, anche se, in realtà, una parte di questi si sarebbe potuto erogare nelle forme normali, senza sfuggire all'essenziale garanzia del preventivo controllo.

La questione, pertanto, rimane tuttora sottoposta all'attenzione del Governo.

* * * *

Rendiconti. — Quanto si è fin qui detto circa la grande estensione del sistema degli ordini di accreditamento rende più che mai evidente la necessità che almeno la presentazione dei prescritti rendiconti avvenga tempestivamente, affinché fra le spese ed il controllo di esse si frapponga un intervallo minimo di tempo e sia facilitata per tal modo la correzione degli errori e delle irregolarità che si accertano.

Neppure questa esigenza tuttavia è stata soddisfatta, poichè alla fine dell'esercizio 1941-42 su di un ammontare di oltre 68 miliardi e 250 milioni messi a disposizione di funzionari delegati con ordini di accreditamento erano stati giustificati alle Amministrazioni poco più di 31 miliardi e 316 milioni, e soltanto per 15 miliardi e 634 milioni (3) i rendiconti relativi erano stati già trasmessi dalle Amministrazioni alla Corte dei conti. Questa, alla data di chiusura dell'anno finanziario, aveva quasi condotto a termine l'esame di tali rendiconti (4).

Tale esame diede luogo, come di consueto, a numerose osservazioni, le quali si possono raggruppare nelle seguenti categorie: incompleta od inesatta documentazione, erronea liquidazione od erronea imputazione delle spese, omessa iscrizione in inventario di oggetti acquistati, inadempimento di obblighi fiscali da parte di fornitori od assuntori di opere, omessa applicazione di penalità nelle quali i detti accollatari erano incorsi o non legittima restituzione di esse, incarichi conferiti ad estranei all'Amministrazione senza l'osservanza delle norme esistenti al riguardo, indebita attribuzione di competenze a personale statale non di ruolo. Nella maggior parte dei casi fu possibile ottenere i dovuti rimborsi allo Stato e la correzione degli errori; si ottennero poi sempre dalle Amministrazioni convenienti assicurazioni per l'avvenire.

Alcune osservazioni, meritevoli di maggior rilievo, furono rivolte, nell'esame dei rendiconti, ai ministeri militari; così ad esempio, fu constatata presso arsenali dipendenti dal *Ministero della marina* l'irregolarità di taluni frazionamenti artificiosi di forniture, in guisa da fare apparire

(1) Vedi prospetto, allegato n. 3, alla fine di questo capitolo.

(2) Articolo 284 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827-824.

(3) Precisamente 15,634,282,542.46; vedi prospetto, allegato n. 3 a questo capitolo.

(4) Precisamente per lire 15,299,270,361.86.

come somministrazioni a sè stanti quelle che non erano se non parti di una somministrazione unica di importo molto maggiore. Una tale irregolarità (della quale si tratterà più ampiamente nel paragrafo relativo ai contratti) eludeva le disposizioni che subordinano all'autorizzazione del ministero gli acquisti di ammontare superiore a determinati limiti (1) e concorrevano in modo notevole ad aggravare l'inconveniente dell'eccessivo uso degli ordini di accreditamento, poichè faceva gravare sui detti ordini, mediante contratti stipulati dagli organi territoriali, spese che avrebbero, invece, dovuto essere disposte dal ministero con decreti soggetti alla registrazione preventiva della Corte, ed esser quindi pagate con mandati diretti.

L'esame, poi, dei rendiconti prodotti dai vari enti dipendenti dal *Ministero della guerra* portò, attraverso i rilievi della Corte, alla emanazione di due istruzioni ministeriali agli enti stessi, una concernente il cambio al quale devono calcolarsi le monete estere nei titoli di spesa, e l'altra per raccomandare una maggior cura nel rilascio delle quietanze.

Osservazioni analoghe a quelle alle quali si è genericamente accennato furono altresì rivolte alle Amministrazioni nell'esame che uno speciale ufficio della Corte compie sui rendiconti degli anni finanziari precedenti l'esercizio 1933-34, nel quale entrò in vigore il nuovo ordinamento della Corte stessa (2).

Di questi ultimi rendiconti, furono esaminati nell'anno n. 32471 riguardanti il bilancio ordinario dello Stato e giustificanti una spesa totale di oltre 928 milioni di lire (3), e 111 contabilità, concernenti anche Amministrazioni autonome e gestioni speciali (4). per una somma di circa 865 milioni (5). Il riscontro in parola si svolse, quindi, su 32582 rendiconti o contabilità, giustificanti spese per oltre un miliardo e 794 milioni di lire (6).

Nei nove anni, pertanto, di questo riscontro, tenendosi conto delle cifre esposte nelle corrispondenti relazioni, sono stati esaminati ben 335.658 rendiconti o contabilità, per una somma totale di circa 24 miliardi e 680 milioni di lire (7).

* * * *

Spese fisse. — Sotto questa denominazione si comprendono quelle particolari spese che si effettuano a scadenze determinate, con pagamenti fissi e continuativi a favore di uno stesso creditore. Esse rappresentano una parte non piccola delle spese dello Stato, come facilmente può comprendersi quando si consideri che tali sono tutti gli stipendi e le pensioni, nonché tutti i fitti, canoni, censi, ecc. che le Amministrazioni devono per titoli diversi.

La speciale natura di queste spese ha fatto sì che il legislatore, nel determinare le adeguate regole contabili, abbia, per evidente necessità di economia di scritte e di lavoro, escluso per esse la consueta forma del mandato diretto ed abbia invece predisposto un diverso modo di pagamento mediante ruoli, cioè mediante speciali ordini di pagamento, aventi valore di autorizzazioni continuative a pagare, e che quindi non si esauriscono, come i mandati, con un versamento unico, ma sono valevoli per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo di corrispondere la somma dovuta (8).

Lo stesso carattere di continuità di simili pagamenti si riflette perciò, necessariamente, sul riscontro della Corte la quale deve verificare la regolarità dei ruoli al momento della loro emissione e deve poi seguire, per tutto il tempo suddetto, cioè spesso per molti anni, la conformità ai ruoli stessi di tutti i pagamenti che vengono effettuati in base ad essi.

(1) Articolo 116 del regolamento per i servizi degli arsenali, delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro della Regia marina e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali, approvato con Regio decreto 23 novembre 1935, n. 1898.

(2) Articolo 21 della legge 3 aprile 1933, n. 255 (vedi articoli 31 e seguenti del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214).

(3) Precisamente lire 928,554,651.87.

(4) Veggansi anche i successivi capitoli VIII e IX di questa seconda parte della relazione, ai paragrafi concernenti le contabilità scolastiche, le contabilità universitarie, le contabilità profughi e danni di guerra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

(5) Precisamente lire 865,639,598.97.

(6) Precisamente lire 1,794,194,250.84.

(7) Precisamente lire 24,679,932,108.57.

(8) Articolo 62 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e articolo 278 del relativo regolamento, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827-824

Da ciò deriva l'imponente riscontro delle contabilità relative, che giustificano l'erogazione di alcuni miliardi di lire, avvenute con milioni di singole operazioni di pagamento, per somme per lo più modestissime, ma che la Corte deve esaminare ad una ad una e ad una ad una trascrivere sui propri registri per evitare ogni possibilità di pagamenti duplicati o comunque non dovuti.

È superfluo aggiungere che una tale quantità di operazioni dà luogo, pressochè inevitabilmente, a numerosissimi errori. La correzione di essi ha infatti dato oggetto nell'anno a oltre 33.000 rilievi ed ha, negli ultimi otto esercizi, segnalato per il recupero all'erario, solo per rate di pensioni pagate indebitamente, una somma di oltre 5,300,000 lire. Tale somma, che in gran parte è stata già o sarà in seguito incassata mediante ritenute sulle rate successive, dà facilmente un'idea dell'ingentissimo risparmio assicurato per l'avvenire ove la si moltiplichi per il numero imprecisabile, ma certo non piccolo, di anni durante i quali la maggior parte dei detti pagamenti indebiti sarebbero continuati se ad essi non avesse posto fine il riscontro della Corte.

Ciò premesso, e come di consueto, si espongono i principali elementi statistici dei pagamenti effettuati nell'anno per i titoli suddetti.

Nell'esercizio 1941-42 si pagarono ordini di spese fisse (escluse le pensioni) per lire 1,955,401,707.40 con un aumento, in confronto dell'esercizio precedente, di lire 115,643,957.49 (1).

La situazione di tali pagamenti per gli ultimi cinque anni è riassunta nel seguente prospetto:

Esercizio 1937-38	L. 1,594,599,005.74
» 1938-39	» 1,644,150,574.67
» 1939-40	» 1,755,069,246.56
» 1940-41	» 1,839,757,749.91
» 1941-42	» 1,955,401,707.40

Gli ordini di pagamento individuali e collettivi per le spese fisse, emessi nell'esercizio, furono in numero di 483.929 e dettero occasione a 1067 fogli di osservazioni alle sezioni del tesoro con 6636 rilievi, dei quali 5546 per errori di imputazione, 82 per errori di calcolo, 52 per errori od omissioni negli atti e 956 per domande di chiarimenti su divergenze fra le scritture della Corte e l'importo dei titoli ammessi a pagamento.

Gli ordini di pagamento per le pensioni (*debito vitalizio*) furono 9.508.637 e dettero luogo a 14.534 fogli di osservazione, con 26.402 rilievi, dei quali 372 per violazioni di leggi, 7559 per errori di imputazione, 4767 per errori di calcolo, 1395 per mancanza di documenti e 12.309 per richiesta di chiarimenti.

Anche per tali pagamenti si riassumono qui di seguito i risultati degli ultimi cinque anni:

Esercizio 1937-38	L. 1,735,774,867.03
» 1938-39	» 1,760,041,495.33
» 1939-40	» 1,800,685,435.58
» 1940-41	» 1,860,145,127.01
» 1941-42	» 2,069,182,387.72

Come vedesi, la spesa per il debito vitalizio ammontò nell'esercizio a lire 2,069,182,387.72. ma è superfluo aggiungere che tale cifra, in quanto si riferisce ai pagamenti effettuati sia in conto competenza sia in conto residui degli esercizi precedenti, non costituisce alcuna indicazione circa il reale carico finanziario a titolo di pensioni.

La stessa cifra fa palese che l'ammontare dei pagamenti in questione fu superiore ai lire 209,037,260.71 a quella corrispondente del precedente esercizio. Di tale maggiore spesa, derivante dalle nuove concessioni di pensioni di guerra, dagli ulteriori aumenti accordati

(1) La maggiore spesa sopra indicata è da attribuirsi prevalentemente agli aumenti degli stipendi e delle aggiunte di famiglia dei dipendenti dallo Stato (nonchè alla estensione dell'aggiunta di famiglia a categorie che ne erano prive) a' sensi del Regi decreti-legge 24 marzo 1941, n. 203, e 14 luglio 1941, n. 646.

nell'anno (1), nonchè dall'assegno temporaneo di guerra aggiunto alle pensioni ordinarie di minore importo (2), si dà dimostrazione nel seguente prospetto:

	Maggiore spesa	Minore spesa
Ministero degli affari esteri	L. 189,643.47	..
Ministero dell'interno	» 6,703,209.19	..
Ministero dell'Africa italiana	» 774,934.22	..
Ministero di grazia e giustizia	» 6,289,114.93	..
Ministero delle finanze:		
per pensioni ordinarie e straordinarie	» 3,661,877.62	..
per pensioni privilegiate di guerra	» 173,899,423.68	..
Ministero della guerra	» 6,227,441.73	..
Ministero della marina	» 2,448,289.21	..
Ministero dell'aeronautica	» 1,126,517.22	..
Ministero dell'educazione nazionale	» 6,107,540.85	..
Ministero dei lavori pubblici	» 367,205.64	..
Ministero dell'agricoltura e foreste	» 887,418.33	..
Ministero delle comunicazioni	» 383,882.48	..
Ministero delle corporazioni	L. 49,601.71
Ministero della cultura popolare	» 18,794.50	..
Ministero per gli scambi e per le valute	» 1,569.35	..
	L. 209,086,862.42	L. 49,601.71

Resta la maggiore spesa di . . . L. 209,037,260.71

La somma di lire 2,069,182,387.72, che rappresenta le spese sostenute, durante l'esercizio, per il debito vitalizio, deve essere ripartita come segue fra pensioni ordinarie e pensioni di guerra.

	Competenza	Residui	Totali
Pensioni ordinarie	954,117,165.—	18,096,618.36	972,213,783.36
Pensioni di guerra	1,070,978,540.44	25,990,063.93	1,096,968,604.36
	2,025,095,705.44	44,086,682.28	2,069,182,387.72

Le rate di spese fisse cadute in prescrizione o in perenzione durante l'esercizio 1941-42 ammontano a lire 1,656,872.91 (delle quali lire 1,564,453.07 per il debito vitalizio).

§ 3. — CONTRATTI E SERVIZI AD ECONOMIA

Da vari anni la Corte deve innanzi tutto segnalare, in questa materia, la grave irregolarità per cui, presso molte Amministrazioni, la esecuzione dei contratti spesso precede, non soltanto la loro approvazione, ma perfino la loro stipulazione. Tale sistema, che è in palese contrasto, oltre che con precise norme positive (3), anche con i principi fondamentali di ogni buon ordine amministrativo, non si può dire ancora scomparso, nonostante i numerosi richiami fatti da vari

(1) Legge 20 febbraio 1941, n. 67 (nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra) e legge 15 febbraio 1942, n. 137 (miglioramenti alle otto categorie di pensioni dei mutilati ed invalidi di guerra).

(2) Articoli 9 e 10 del Regio decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646 (provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso enti di diritto pubblico).

(3) Articolo 19 comma I delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvate con Regio decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440; art. 117 del relativo regolamento, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924 n. 824/827

ministri, e dal Capo del Governo (1). Vero è che il numero dei rilievi occorsi per tale motivo è, negli esercizi finanziari più recenti, alquanto diminuito; ma ciò più che ad un reale miglioramento della prassi, deve ascriversi, come già si è detto nella relazione sul precedente esercizio, al fatto che la speciale legislazione di guerra consente, in determinati casi, l'esecuzione anticipata dei contratti e che di tale facoltà eccezionale alcune Amministrazioni (e cioè le Amministrazioni militari) si valgono con una larghezza estrema, comprendente la quasi totalità delle loro con venzioni per forniture e lavori; il che dubitarsi fosse nella intenzione del legislatore, in quanto pone in essere un sistema notevolmente rischioso per la pubblica finanza.

Del resto, neppure in questi casi, comunque consentiti, sono mancati motivi di rilievo, inquantochè la legge, salvo eccezionale urgenza, non lascia l'Amministrazione arbitra assoluta di provvedere senz'altro al di fuori di ogni formalità, ma appunto con l'autorizzare l'esecuzione anticipata dei contratti implica che questi, anche se non ancora approvati, preesistano in qualche modo e stabiliscano le più importanti clausole da eseguire (2). Constatatosi pertanto che il *Ministero della guerra* provvedeva alla stipulazione di contratti di forniture quando queste erano state già interamente consegnate, la Corte, in perfetta identità di avviso col Comitato speciale consultivo istituito presso l'Amministrazione (che ricusa in simili casi di dare il suo parere ormai inefficiente), richiamò il Ministero stesso all'osservanza della legge, ottenendone adeguate assicurazioni per l'avvenire.

In maggior numero e meno spiegabili sono i casi di anticipata esecuzione di contratti occorsi nelle Amministrazioni non militari, e per le normali contrattazioni alle quali non è applicabile la legislazione di guerra. Ciò occorre, ad esempio, presso il *Ministero delle finanze* che lasciò porre in esecuzione gli appalti e la manutenzione degli impianti elettrici e per l'esercizio degli ascensori di suoi uffici prima che i relativi contratti venissero stipulati. Anche in questo caso il rilievo della corte, che naturalmente non poté annullare il fatto già compiuto, ottenne però che il Provveditorato generale dello Stato, con apposita circolare a tutte le Intendenze di finanza del Regno, desse formali direttive affinché irregolarità simili non avessero più a ripetersi nel futuro.

Altra irregolarità di carattere analogo a quelle di cui si è finora trattato (in quanto rientra nel concetto della tardiva approvazione, in via di sanatoria, di fatti compiuti, e apre l'adito a possibili abusi ancora più gravi) fu contestata al *Ministero della marina* per il sistema invalso di accogliere domande di proroga dell'esecuzione di contratti non solo dopo la scadenza dei termini, ma dopo che la prestazione era stata interamente adempiuta, e quindi in manifesta deroga sia a una specifica norma (3), sia ad un ovvio principio generale in materia che non consente di ricorrere a simili concessioni tardive quando è ormai giunto il momento di applicare invece le multe dovute a sanzione del ritardo.

L'argomento, per altro, diede luogo ad una notevole discussione, in quanto ai rilievi della Corte il Ministero oppose la impossibilità da parte delle ditte di determinare preventivamente la durata della proroga da richiedere a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali necessari; argomento, tuttavia, che fu subito confutato con la considerazione che la proroga poteva essere richiesta per un tempo approssimativo, ed anche indeterminato, salvo a precisarlo appena possibile e che, ad ogni modo, in attesa di una norma speciale che l'Amministrazione dichiarava di voler promuovere, non poteva ammettersi la sistematica inosservanza di quella esistente e del generale incontroverso principio da cui essa derivava (4). In seguito a tale replica della Corte il Ministero, con apposito foglio d'ordine, diede istruzioni ai dipendenti uffici nel senso richiesto (5).

(1) Veggasi la circolare del Capo del Governo, emanata in data del 13 dicembre 1930, nel *Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno* a pagina 83 e 84 del fascicolo dell'11 febbraio 1931, o nel *Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze* a pagina 158-160 del fascicolo del 1° febbraio 1932.

(2) Cfr. articoli 7, 8 e 19 del Regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856 (norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra).

(3) Articolo 41, ultimo comma, del Regio decreto 13 marzo 1910, n. 135, (condizioni generali da osservarsi nei contratti per forniture, vendite e lavorazioni per conto della Regia marina).

(4) Cfr. articolo 12 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(5) Vedansi, ad esempio, fogli d'ordini del 5 febbraio 1942 e del 31 marzo successivo, nel *Giornale ufficiale del Ministero della marina*, fascicoli n. 3 del 7 marzo 1942 (pag. 89-90) e n. 9 del 23 maggio 1942 (pag. 514).

A questa prima serie di osservazioni che riguardano la stipulazione dei contratti sotto lo aspetto della tempestività deve farsi seguire il consueto accenno all'altra irregolarità, non meno nota e non meno frequentemente rilevata, che consiste nella artificiosa suddivisione di un'unica opera, o di un'unica fornitura, in vari lotti, facendo di ciascuno di essi oggetto di separato contratto come se si trattasse di una prestazione a se stante, ovvero considerando come distinte entità somministrazioni e lavori suppletivi ad altri già eseguiti e costituenti quindi prosecuzione o completamento di un precedente contratto, la conseguenza di ciò è, naturalmente, che vengono eluse le disposizioni riguardanti i contratti di importo superiore ad una determinata somma ed in specie quelle che richiedono, in relazione all'importo, i pareri di corpi consultivi.

Rilevi del genere occorsero, fra l'altro, nell'esercizio, su atti dei *Ministeri dell'aeronautica e della marina*, ai quali, come si è già ricordato per il Ministero della guerra, incombe l'obbligo, per i contratti eccedenti un determinato importo, di sentire il parere di un apposito Comitato istituito dalla legge, per la speciale urgenza determinata dalla guerra, che concentra in sé le attribuzioni consultive del Consiglio di Stato e degli altri particolari collegi (1). In generale, e sia pure talvolta dopo qualche discussione, i rilievi ottennero che i contratti in questione venissero sottoposti ai prescritti pareri come riflettenti un insieme unico di prestazioni, non si è potuto però evitare che in qualche caso il *Ministero della marina* continuasse e continui nel sistema suddetto adducendo differenze tecniche, apparentemente minime, che la Corte non può discutere.

Altri rilievi in argomento occorsero su atti del *Ministero dei lavori pubblici*, fra i quali uno può ricordarsi relativo al completamento del primo tratto d'una strada comunale della Calabria, considerato, senza alcuna dimostrazione, come lavoro separato da quello che con esso si completava, sì che il suo importo, ai fini dei necessari pareri, non si sarebbe dovuto, ad avviso del Ministero aggiungere a quello del contratto iniziale. Fu però facile alla Corte obiettare che se pure i lavori in parola — come del resto qualsiasi lavoro che non sia materialmente parte d'un altro — fossero stati a se stanti, non era da ciò annullato il fatto che essi fossero un completamento dei precedenti, con i quali quindi era impossibile non giudicarli connessi nell'unico insieme del tratto di strada in questione. Dopo di che il Ministero provvide a sentire i prescritti pareri.

Merita anche particolare menzione, poiché diede luogo ad una importante controversia circa la validità nel tempo dei pareri dei collegi consultivi, una osservazione rivolta al Ministero medesimo in occasione dell'appalto per la costruzione di un altro tronco di strada in Abruzzo per il quale similmente non erano stati sentiti i prescritti pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato (2). Mentre, infatti, l'omissione di questo secondo parere derivava dal consueto artificioso frazionamento il Ministero giustificava la omissione del primo col fatto che quell'organo tecnico si era già pronunciato ben ventuno anni avanti (1919) sul complesso dell'opera, ma la Corte non accolse tali spiegazioni, non potendo né ammettere che si tenesse conto (ai fini voluti dal Ministero) del solo importo dell'appalto in questione, considerando quel tronco di strada come a se stante, né riconoscere validità al parere dell'organo tecnico data l'epoca ormai remota nella quale era stato emesso. La necessità infatti di sentire nuovamente il parere del Consiglio superiore derivava da un'evidente esigenza giuridica per la quale appariva di molto dubbio — per non dire impossibile — il riconoscere al parere d'un collegio consultivo un'efficacia illimitata nel tempo e protrattesi fino ad oltre un ventennio successivo, e pertanto ad epoca nuova, nella quale potevano essere mutati elementi costitutivi essenziali del parere stesso. Dopo lunga discussione l'amministrazione provvide in conformità delle osservazioni della Corte, promovendo un nuovo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e richiedendo quello del Consiglio di Stato, il quale, riassunta la controversia, non solo condivise pienamente l'avviso della Corte, ma concluse richiamando esplicitamente il Ministero ad attenersi in avvenire ai rilievi e al principio suddetti.

Le osservazioni ora ricordate, trattando del lamentato espediente di un'artificiosa suddivisione dei contratti e di altre inesatte deduzioni, hanno così condotto a trattare dell'argomento importantissimo dei pareri che la legge richiede per la stipulazione di alcuni patti, pareri fra i quali sono appunto preminenti quelli del massimo organo consultivo — il Consiglio di Stato — e quelli di carattere tecnico dei vari comitati, consigli, organi superiori vari a ciò deputati. A questi ultimi può in certo qual modo assomigliarsi il consenso che per l'acquisto, la conservazione e

(1) Articoli 3 e 4 del citato Regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856

(2) Articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 7 maggio 1925 n. 646-914

la distribuzione di tutto quanto possa occorrere al funzionamento dei vari uffici statali, le vigenti norme richiedono da parte del Provveditorato generale dello Stato (1).

Nonostante le evidenti ragioni che impongono, nella detta materia, l'intervento di questo organo che ha la generale sorveglianza degli acquisti e delle pattuizioni in discorso, non di rado accade che la richiesta del suo obbligatorio consenso venga omessa. Ciò si verificò, ad esempio, per un contratto d'affitto di locali, ad uso di una soprintendenza alle antichità, stipulato dal *Ministero dell'educazione nazionale*, nonchè per un analogo contratto di locazione ad uso della milizia portuaria stipulato dal *Ministero delle comunicazioni* (Marina mercantile), e per un rilevante acquisto di mobili da parte di un Comando di porto dipendente dallo stesso Ministero.

Mentre però il Ministero dell'educazione nazionale riconobbe subito giusto il rilievo e provvide senz'altro ad ottenere l'indispensabile dichiarazione di *nulla osta*, il Comando centrale della milizia portuaria, pur avendo l'obbligo di ottenere tale dichiarazione non solo per la norma generale ma altresì per una specifica sua norma regolamentare (2), credette di dover resistere sostenendo, nel secondo dei casi citati, di aver ottemperato alle disposizioni suddette, con l'interpellare, prima di addivenire al contratto con un privato proprietario, l'Intendenza di finanza circa l'eventuale disponibilità di locali demaniali e la congruità del canone di fitto. Analogamente, nel terzo caso, il Ministero dichiarava che il Comandante del porto si era creduto autorizzato all'acquisto dei mobili da un dispaccio della direzione generale e aveva quindi ritenuto di non dover più domandare nessun'altra autorizzazione. Dovè quindi la Corte far considerare nei due casi che niuna relazione avevano con il prescritto consenso la eseguita consultazione dell'Intendenza e l'autorizzazione della direzione generale, inquantochè la prima si riferiva ad un puro elemento di fatto preliminare e la seconda risultava, fra l'altro, aver avuto unicamente per oggetto le modalità di pagamento; mentre, comunque, nè l'una nè l'altra autorità avrebbero potuto attribuirsi in materia la competenza speciale deferita al Provveditorato generale dello Stato dalle vigenti norme generali e da altre specifiche norme. In seguito a ciò, anche in questi due casi, fu provveduto ad ottemperare alle dette disposizioni in conformità dei rilievi della Corte.

Nell'esercizio del proprio controllo sull'attività contrattuale delle Amministrazioni, circa la importanza della quale per il buon impiego del pubblico danaro non è necessario insistere, la Corte dei Conti vigila anche, e con particolare cura, sulla parte sostanziale dei contratti, cioè, sulla legittimità dei patti contenuti nelle singole clausole.

Anche in questo campo sono state trattate importanti questioni; una di esse, ad esempio, col *Ministero della marina*, circa l'elezione di domicilio di una ditta, portò a stabilire la legittima interpretazione da darsi ad una disposizione preliminare delle condizioni generali tuttora vigenti per i contratti di quell'Amministrazione e a' sensi della quale i deliberatari di provviste e di lavori per i servizi della Regia marina sono tenuti all'osservanza delle condizioni dei capitoli particolari ancorchè queste siano contrarie a quelle stabilite dalle condizioni generali suddette (3). Mentre, infatti, l'Amministrazione sosteneva che tale prevalenza delle clausole particolari sulle norme generali potesse sempre esser consentita in base alla citata norma, la Corte ritenne che quest'ultima non dovesse altrimenti intendersi se non nel senso che la deroga alle condizioni generali potesse bensì ammettersi, ma soltanto se ne derivassero migliori patti e maggiori garanzie per lo Stato; nelle specie, quindi, dovendo l'elezione di domicilio delle ditte contraenti, per una precisa norma delle citate condizioni generali (4), essere fatta nel luogo ove ha sede lo stabilimento od uno degli stabilimenti marittimi per conto del quale o dei quali devono eseguirsi la provvista o il lavoro, non potè consentirsi che la ditta eleggesse invece la propria sede fu'ri dello stabilimento con manifesto vantaggio per sè e minore garanzia per l'Amministrazione. Il Ministero, dopo lunga discussione, finì con l'aderire alla tesi della Corte, e diede in tal senso disposizioni agli enti periferici per le future stipulazioni (5).

(1) Articolo 24 e 34 (penultimo comma) del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con Regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058/1703.

(2) Articolo 222 del regolamento della milizia portuaria approvato con Regio decreto 1 dicembre 1934, n. 2132.

(3) Articolo 1, comma secondo, delle citate condizioni generali da osservarsi nei contratti per forniture, vendite e lavorazioni per conto della Regia marina, approvate con Regio decreto 13 marzo 1910, n. 135.

(4) Articolo 15 delle condizioni generali di cui alla precedente nota.

(5) Vedi foglio d'ordini del 22 agosto 1941, nel *Giornale ufficiale del Ministero della marina*, fascicolo n. 22, del 26 ottobre successivo (pag. 1306).

Due notevoli osservazioni furono altresì rivolte al *Ministero dell'Africa italiana* per patteggiamenti di non trascurabile contenuto finanziario. La prima di esse ebbe per oggetto una transazione per rimborso ad una compagnia di navigazione di spese di trasporto di operai, inquantochè la clausola relativa alla somma di cui l'Amministrazione si riconosceva debitrice non ne determinava l'importo (1) e rimandava ad un secondo tempo l'accertamento del concorso della compagnia nella perdita eventualmente derivata all'Amministrazione dal mancato ricupero di somme dovute da ditte o imprese private; si doveva inoltre ancora accertare l'importo dei biglietti provvisori di passaggio non utilizzati dagli operai intestatari che la compagnia si impegnavà di accettare come denaro contante.

Il secondo provvedimento oggetto di rilievo riguardava il noleggio di un piroscalo per conto di una ditta, che aveva anche assunto la costruzione di un acquedotto in Cirenaica, e non fu ritenuto regolare perchè, trattandosi in sostanza di un pagamento che il Governo della Libia avrebbe dovuto anticipare per conto della ditta, il ricupero della somma da parte dell'Amministrazione non appariva sufficientemente garantito dalle ritenute, operate su gli acconti, a garanzia dei suddetti lavori di costruzione dell'acquedotto, i quali costituivano prestazione connessa col noleggio stesso, ma tuttavia ben diversa da esso.

Nell'un caso e nell'altro, il riesame dei provvedimenti, provocato dai rilievi della Corte, diede luogo a migliori accertamenti delle rispettive situazioni, ed a sensibili economie a vantaggio dell'erario.

Nuove nel quadro della materia contrattuale sono le questioni, alle quali deve ora accennarsi, relative alle disposizioni che il momento eccezionale ha imposto nei riguardi dei prezzi. Delle prime sorte in argomento, e riguardanti la revisione delle clausole a ciò relative, fu già data notizia nella precedente relazione, ma, come è ovvio, una volta concessa dalle leggi la facoltà di consentire la revisione dei prezzi inizialmente pattuiti (2), si è manifestata la tendenza delle ditte a fare in ciò prevalere criteri di larghezza, ai quali non sempre le Amministrazioni efficacemente resistono. Da ciò deriva la necessità di una attenta vigilanza da parte della Corte chiamata a risolvere talvolta questioni, sia dottrinali che pratiche, non facili e particolarmente delicate, specialmente nei riguardi delle Amministrazioni militari.

Al *Ministero della marina*, ad esempio, fu rilevato, fra l'altro, che un contratto era stato stipulato in modo da autorizzare la ditta assuntrice a chiedere la revisione per qualunque aumento, anche minimo, dei prezzi, mentre la legge, lungi dal consentire simile revisione integrale, la limita espressamente agli aumenti che eccedano una certa normale alea che le ditte devono, come in passato, di necessità assumere (3). L'Amministrazione, riconoscendo la fondatezza del rilievo, che ribadiva un'essenziale ed inderogabile principio in materia, ottemperò alla richiesta della Corte, e provvide alla stipulazione di un atto addizionale per stabilire la percentuale di aumento, soltanto oltre la quale la revisione sarebbe stata operativa.

Due importanti rilievi in argomento furono rivolti al *Ministero dell'aeronautica*; con uno di essi fu dichiarato inammissibile un atto aggiuntivo col quale si concedeva la revisione dei prezzi per una fornitura di pane, inquantochè, proprio per l'ipotesi nella specie verificatasi (e cioè che per successive disposizioni si fosse dovuto adottare un tipo unico di farina in luogo di quello speciale previsto nel contratto) un'esplicita clausola del contratto stesso escludeva la revisione; con l'altro fu negata la competenza del Comitato superiore di aeronautica, organo puramente consultivo, ad emettere (come era previsto in due contratti) decisioni di carattere giurisdizionale in materia di revisione di prezzi. In entrambi i casi il Ministero ottemperò ai rilievi della Corte, ritirando il provvedimento contestato ed eliminando le non legittime clausole.

Per quanto concerne le Amministrazioni non militari un rilievo in argomento di revisione di prezzi ebbe a farsi al *Ministero dell'interno* circa la decorrenza da attribuire alla revisione concessa ad una società per raffineria di oli minerali e già prevista nel contratto iniziale. Nell'atto aggiuntivo, infatti, col quale tale revisione veniva disciplinata, le si dava però decorrenza addirittura dall'inizio della fornitura, trascurando con ciò l'esplicita clausola del detto contratto originario che prevedeva la revisione dei prezzi ivi stabiliti soltanto dopo trascorsi sei mesi.

(1) Vedi articolo 50, comma terzo, dell'ordinamento per la gestione amministrativa-contabile delle colonie, approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271-1597.

(2) Regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296 (revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche) e Regio decreto-legge 13 giugno 1940, n. 901 (revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture).

(3) Articolo 1 dei due decreti-legge citati nella precedente nota.

Una lunga discussione, derivante dalla circostanza che la fornitura era stata di fatto eseguita prima della stipulazione del contratto, indusse il Ministero, consenziente anche la ditta, a rettificare la decorrenza dei nuovi prezzi secondo la tesi sostenuta dalla Corte.

L'argomento fin qui trattato, della revisione dei prezzi, pur essendo di grande importanza, non è per altro che un aspetto di un ancor più serio argomento, cioè di quello, in generale, della determinazione dei prezzi stessi. Questi, infatti, in quanto bloccati dalle note disposizioni entro limiti non superabili, sono divenuti anch'essi oggetto del riscontro della Corte, la quale si sforza di adempiere tale suo nuovo ufficio, secondo le è consentito dai mezzi di cognizione tecnica di cui dispone.

Devesi ricordare, al riguardo, che preoccupatasi immediatamente delle difficoltà di questo riscontro, inevitabilmente connesse con le note difficoltà incontrate dalle Amministrazioni nella osservanza del detto blocco, la Corte insistette per una chiarificazione della situazione e tali sue insistenze contribuirono all'emanazione della successiva disposizioni legislativa la quale, in vista delle continue variazioni del mercato, autorizzò il Ministro delle corporazioni a stabilire via via, sia pure sempre nel quadro delle norme generali di blocco, i prezzi massimi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni (1).

Poichè, per altro, la Corte non può essere a conoscenza degli elementi (costo dei trasporti, aliquota di materia prima impiegata, ecc.) che modificano, diversamente per ogni piazza, i costi delle varie merci in base ai vari fattori costitutivi del prezzo globale definitivo, viene a mancare il mezzo adeguato per un decisivo giudizio sulla legittimità dei prezzi complessivi accettati per le forniture e per i lavori. Ne consegue che essa deve limitarsi ad un accurato esame di quegli elementi costitutivi dei prezzi per i quali le disposizioni vigenti stabiliscano regole generali da applicarsi sempre e in modo uniforme in base ad un'unica e ferma direttiva giuridica non suscettibile di interferenze.

Esempio di tale riscontro, che la Corte compie con la massima diligenza consentitale, può trovarsi nelle numerose osservazioni che hanno avuto per oggetto, nell'esercizio, particolari disposizioni che stabiliscono in qual modo, nei patti contrattuali inerenti ai prezzi, debba tenersi conto dei gravami fiscali imposti dalle leggi tributarie.

Al *Ministero della marina*, fra l'altro, fu rilevato in alcuni casi, come non fosse regolare consentire, a favore di ditte assuntrici di forniture o di lavori, di rivalersi a carico dello Stato dell'onere dell'imposta generale sull'entrata, concedendo loro un aumento corrispondente dei prezzi contrattuali o dei conti in base ai quali si effettuavano i pagamenti; niuna rivalsa infatti, dell'imposta in parola, salvo i casi di vendita al minuto e di prestazioni al dettaglio, è consentita dalla legge (2), sicchè quando tale irregolarità fu riscontrata i mandati di pagamento non furono ammessi a registrazione fino a che non furono ridotti di un importo pari all'aumento irregolarmente accordato.

Di natura non dissimile furono le osservazioni occorse per la retta applicazione di una speciale norma ai sensi della quale, durante la guerra, tutti i contratti per i bisogni delle Amministrazioni militari sono stati esentati dall'obbligo della registrazione fiscale (3). Ed invero, avendo tale norma per fine di porre in essere una semplificazione per questo eccezionale periodo e non già di assicurare un vantaggio economico alle ditte assuntrici, il Ministero delle finanze chiarì con apposite istruzioni che i prezzi delle somministrazioni e dei lavori, per i quali simile registrazione gratuita era prevista, ovvero i pagamenti relativi, dovessero essere ridotti nella stessa misura dell'abolito onere (4).

In diversi casi, per altro, non risultò che il *Ministero della marina* avesse effettuata tale riduzione, sì che dovettero rivolgersi ad esso, per questa irregolarità, rilievi analoghi a quelli sopra ricordati per l'imposta generale sull'entrata e con identici favorevoli risultati.

Alla esatta interpretazione della norma in discorso dovette ugualmente richiamarsi il *Ministero della guerra* in un caso nel quale la riduzione al detto titolo era bensì effettuata, sotto la forma di ritenuta sui pagamenti dovuti, ma tenendosi conto soltanto dell'imposta relativa ai prezzi contrattuali iniziali e lasciando perciò integre le maggiori somme che si pagavano in

(1) Regio decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1456.

(2) Articolo 6 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2.

(3) Articolo 20 del Regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856 (norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra).

(4) Circolare 22 settembre 1940, del Ministro delle finanze, pubblicata, fra l'altro, a pagina 2211 del *Giornale ufficiale del Ministero della marina*, fascicolo n. 31 del 2 novembre 1940, (atto n. 543).

seguito all'ottenuta revisione dei prezzi. Poichè, infatti, questo aumento dell'ammontare del contratto sarebbe stato normalmente soggetto alla registrazione fiscale, la ditta che, per la norma suddetta, era ora esonerata da tale obbligo, veniva per questa parte, in difformità dalla regola enunciata, a beneficiare dell'esonero senza concedere alcun corrispettivo. Il Ministero, anche in questo caso, convenne nella fondatezza del rilievo e fece luogo alla maggior ritenuta dovuta.

Si sono così espone le principali osservazioni occorse nell'esercizio in relazione alla determinazione e alla revisione dei prezzi, che costituiscono materia in continuo sviluppo e della quale dovrà certo nuovamente trattarsi riferendo a suo tempo sull'anno finanziario in corso. Deve avvertirsi per altro che tali osservazioni non riguardano che un numero relativamente esiguo di contratti, poichè, in base alle speciali disposizioni emanate per il tempo di guerra (1), i contratti connessi con lo svolgimento della guerra stessa, non vengono a conoscenza della Corte se non dopo molto tempo dalla loro stipulazione, e cioè soltanto quando sono già stati eseguiti e si deve procedere al pagamento; ne consegue che finora la maggior parte dei contratti in questione non è ancora pervenuta.

Si ricorda ora, per una certa analogia, di argomento, una questione dibattuta, anch'essa ai fini della salvaguardia dell'erario, col *Ministero della marina* circa la concessione a ditte di interessi per ritardo nei pagamenti ad esse dovuti. Simili pagamenti venivano effettuati in base ad una norma che, per i contratti della Regia marina consente la corresponsione in discorso (2) ma, nell'ammettere a registrazione i relativi mandati, ai quali non poteva negarsi la legittimità, la Corte — in base a quel dovere di segnalare gli inconvenienti della legislazione che la sua legge costitutiva le impone e del quale si è a lungo trattato nel primo capitolo di questa seconda parte della relazione — non poté esimersi dal richiamare l'attenzione del Ministero sull'ovvia probabilità, per non dire certezza, che, data la situazione, tutte le ditte, pur non avendo mai in passato domandato l'applicazione della citata norma, l'avrebbero ora richiesta, con danno dello Stato facilmente intuibile. Si fece anche considerare, al riguardo che, le ditte, nel determinare i prezzi, tengono sempre conto dei ritardi in questione e che quindi il disposto pagamento si sarebbe risolto in una duplicazione di beneficio.

Questo richiamo, dettato da evidenti ragioni di opportunità che l'improvviso sorgere dell'oneroso sistema rendeva palese, sortì il desiderato effetto, poichè il Ministero, riconoscendo la convenienza di porre fine a pretese, in fatto così poco giustificate, valendosi della facoltà (di cui sopra si è già fatto cenno) di derogare alle condizioni generali suddette con patti speciali delle singole stipulazioni, dispose che, per la durata della guerra, con clausola da inserire in tutti i contratti, fosse tolto ogni diritto ad interessi per eventuali ritardi nei pagamenti di forniture o di lavori (3).

Si conclude, infine, il presente paragrafo, accennando ad un altro particolare caso nel quale il riscontro della Corte ha ottenuto un risultato altrettanto notevole in materia di ragguardevole entità finanziaria.

Nell'esame infatti di un provvedimento del *Ministero dell'Africa italiana*, inteso ad approvare una transazione per liquidazione di autotrasporti, nonchè di lavori per costruzione e manutenzione di piste eseguiti nell'Africa orientale italiana dal 1935 al 1939, si constatò una divergenza talmente notevole fra la somma pattuita e quella ritenuta conveniente dal Consiglio di Stato che, nonostante l'esistenza di qualche spiegazione e il carattere non vincolativo del parere del detto consesso, si ritenne di dover dare notizia del fatto alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale segnalazione ebbe per risultato la nomina di una speciale commissione per riesaminare la vertenza e la stipulazione di un nuovo atto di transazione sulla base di un importo notevolmente minore, con una economia di cinque milioni e mezzo sulla somma originariamente transatta. La detta commissione, anzi, è stata poi costituita con carattere permanente per l'esame di tutte le controversie fra ditte od enti privati e i Governi dell'Africa italiana.

(1) Articoli 6 e 7 del citato Regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856.

(2) Articolo 50, comma secondo, delle citate condizioni generali da osservarsi nei contratti per forniture, vendite e lavorazioni per conto della Regia marina, approvate con Regio decreto 13 marzo 1910, n. 135.

(3) Vedi foglio d'ordini n. 109 del 21 maggio 1942, nel *Giornale uffiziale del Ministero della marina*, fascicolo n. 14, del 18 luglio successivo.

§ 4. — ATTI RELATIVI AL PERSONALE

Nomine. — La legislazione vigente stabilisce, com'è noto, che ai pubblici impieghi si acceda, si regola, mediante apposito concorso (1).

Ben si comprende quanto sia importante, a garanzia dello Stato e dei cittadini, che anche in questa fase preliminare, la quale costituisce la normale premessa dell'assunzione del personale statale, sia assicurata l'osservanza della legge; pertanto il controllo preventivo della Corte si estende a tutto il procedimento dei concorsi, dall'atto iniziale del bando, cui si provvede con decreto ministeriale soggetto a registrazione, a quello finale della approvazione della graduatoria dei vincitori. Ed invero la Corte, attraverso l'esame del decreto suddetto e poi del verbale della Commissione giudicatrice, che deve essere allegato ai provvedimenti di nomina, ha modo di accertare se le condizioni richieste, il prescritto procedimento, la composizione della Commissione, la valutazione dei titoli necessari, l'assegnazione dei punti di merito e del posto in graduatoria, ecc. siano conformi alle disposizioni vigenti.

Nell'esercizio sul quale si riferisce le osservazioni al riguardo non furono però numerose. Per dar comunque qualche esempio in materia si può ricordare un rilievo rivolto al *Ministero dell'aeronautica* su un decreto col quale si bandiva un concorso a posti di insegnante, omettendosi di chiarire che al concorso stesso potevano essere ammessi soltanto i cittadini italiani con godimento dei diritti politici, e di stabilire che l'idoneità fisica dei candidati doveva esser provata, a sensi delle vigenti norme, mediante visita di ufficiali medici della Regia aeronautica (2). Il provvedimento fu senz'altro completato secondo la richiesta della Corte.

Un'osservazione in argomento fu altresì rivolta al *Ministero dell'agricoltura e delle foreste* nell'esame dei decreti con i quali venivano banditi tre concorsi per l'ammissione in vari ruoli del Ministero medesimo. Poiché, infatti, il Ministero si riservava la facoltà di assumere informazioni insindacabili sulla condotta politica e civile dei candidati e di escludere i candidati stessi dal concorso anche dopo l'espletamento di esso, ritenne la Corte che poterli così ampi esorbitassero dai limiti della discrezionalità dell'Amministrazione, e che, pertanto, non potesse ammettersi la facoltà di escludere i candidati dal concorso anche dopo il suo espletamento, e cioè in concreto di non far luogo alla nomina dei vincitori, senza guarentigia di sorta per essi. Ciò sembrava, invero, in contrasto con i principi generali in materia di giustizia amministrativa, oltreché con le norme specifiche del regolamento per il personale del detto Ministero, per le quali è deferito al Ministro il giudizio definitivo sull'ammissibilità ai concorsi per ragioni attinenti alla condotta morale e politica dell'aspirante, ma non anche la facoltà di non procedere alla nomina dei vincitori dopo ultimato il concorso (3).

Dopo ampia discussione verbale col Ministero, questo riconobbe la fondatezza delle osservazioni della Corte e, modificati opportunamente i bandi per i concorsi ormai in atto, assicurò formalmente che, per l'avvenire, le clausole sopra indicate non sarebbero più state inserite in provvedimenti del genere.

Una norma generale che, pure presupponendo un rapporto di impiego già costituito, si attiene tuttavia a uno stadio, per così dire, preliminare del rapporto stesso, è quella per la quale l'accesso definitivo nelle carriere è subordinato alla prestazione di un determinato periodo di servizio a titolo di prova (4); da tale prova, tuttavia, sono esonerati, fra l'altro, gli impiegati assunti in seguito a pubblico concorso che abbiano già prestato servizio quali straordinari od avventizi, con le mansioni proprie del ruolo in cui vengono ammessi, per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito (5). Nella relazione dell'esercizio precedente (6) si è fatto cenno della tendenza — attenuatasi in questi ultimi anni ma assai notevole in pas-

(1) Articolo 16 del Regio decreto legislativo 11 novembre 1923, n. 2395 (ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato) e articolo 1, n. 6, del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

(2) Articolo 5, numeri 1 e 4 del Regio decreto 31 marzo 1941, n. 687 (norme per il personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia aeronautica).

(3) Articolo 12 del regolamento organico per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con Regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885/272 del 1931.

(4) Articolo 17 del Regio decreto legislativo 11 novembre 1923, n. 2395 (ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato).

(5) Articolo 2, ultimo comma, del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46/186.

(6) Vedi relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1940-41 (pagina 144).

sato — ad interpretare con eccessiva larghezza la norma relativa a tale esonero; il miglioramento già constatato è continuato nell'esercizio di cui trattasi, sebbene non sia mancata l'occasione di fare ancora in materia qualche rilievo.

Così furono restituiti non registrati al *Ministero dell'educazione nazionale* due decreti con i quali venivano ritenuti validi, agli effetti dell'esonero dal periodo di prova, servizi prestati presso istituti autonomi e retti da particolari ordinamenti, mentre, per legge, sono valevoli a tale fine solo i servizi resi alle dirette dipendenze dello Stato, con mansioni corrispondenti a quelle degli impiegati compresi nei ruoli contemplati dal vigente ordinamento gerarchico. Furono, altresì, restituiti allo stesso Ministero altri due decreti con i quali il beneficio suddetto veniva concesso per precedenti servizi resi nella categoria dei salariati, anziché come impiegati.

In tutti i casi citati, e in qualche altro simile verificatosi presso la detta Amministrazione, presso il *Ministero delle comunicazioni* e presso altri Ministeri, i provvedimenti furono annullati o convenientemente modificati in modo da escludere l'illegittima valutazione dei periodi in discorso.

Una questione particolare per il Regio esercito si è dovuta trattare col *Ministero della guerra* in occasione della nomina di sacerdoti, aventi cura d'anime, nel ruolo di riserva dei cappellani militari. A tale nomina, infatti, erano di ostacolo, come si riferì in una precedente relazione (1), due clausole del concordato con la Santa Sede, delle quali l'una dispensa i detti sacerdoti da qualunque servizio militare anche in caso di mobilitazione generale (2), e l'altra vieta a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia di iscriversi in qualsiasi partito politico (3). Ambedue tali ostacoli furono a suo tempo rimossi con l'adozione di una speciale formula di dichiarazione di fedeltà al Regime e con l'emanazione d'un apposito provvedimento legislativo col quale si stabilì che i cappellani come sopra nominati sono dispensati dall'effettivo servizio finché conservino cura d'anime (4).

Stabilita così una legittima prassi che consentisse di provvedere alle attuali esigenze senza venir meno al rispetto dei patti concordatari, si presentò, nell'esercizio, come si è detto una nuova questione, per la necessità di provare, in applicazione della apposita legge emanata nel frattempo (5), la non appartenenza dei detti sacerdoti alla razza ebraica.

Anche tale difficoltà fu eliminata, come le precedenti sopra riassunte, in seguito a colloqui fra il Presidente della Corte dei conti e l'Arcivescovo Ordinario Militare, disponendosi che a documentare il predetto requisito fosse sufficiente una dichiarazione dell'Ordinario stesso.

Devesi infine qui ricordare, come strettamente connessa con l'oggetto di questo paragrafo, una questione di principio discussa col *Ministero della marina*, in occasione di un decreto col quale si revocava la nomina a tenente di porto (ruolo di complemento) di un sottotenente di vascello, non per irregolarità della nomina stessa, ma semplicemente per aderire al desiderio espresso dall'ufficiale. Al riguardo sembrò alla Corte che un simile provvedimento amministrativo non potesse ammettersi, inquantochè ne sarebbe derivato l'ormai impossibile annullamento di tutti gli atti che avevano tratto origine della nomina, alcuni dei quali erano anche in relazione con diritti intangibili di terzi.

L'Amministrazione, riconosciuta la fondatezza della tesi della Corte e del principio da essa sostenuto, ritirò il decreto, rinunciando per tal modo alla disposta revoca.

* * * *

Promozioni. — In generale, come per il passato, i rilievi da segnalare per questo argomento furono dovuti o ad erronea decorrenza delle promozioni, ovvero alla mancanza, o alla inesatta valutazione, delle condizioni richieste per le promozioni stesse.

Una attribuzione di errata decorrenza diede luogo a discussione col *Ministero di grazia e giustizia* nell'esame di alcuni decreti con i quali si anticipavano varie promozioni da giudice aggiunto a giudice, richiamandosi erroneamente ad una speciale disposizione che con-

(1) Vedi relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1937-38 (pagine 116-117).

(2) Articolo 3, ultimo comma, del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810-1503.

(3) Articolo 43, capoverso, del Concordato sopra citato.

(4) Regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1970.

(5) Articolo 13 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 (Provvedimenti per la difesa della razza italiana).

cesse, per benemerenze demografiche, una abbreviazione del periodo minimo di anzianità richiesto ai funzionari statali per adire gli esami di promozione al corrispondente grado dell'ordinamento gerarchico (1). La Corte, infatti, negò l'applicabilità di tale beneficio alle promozioni in questione inquantochè — procedendosi alle medesime per scrutinio e non per esame — nessuna analogia poteva invocarsi per applicare ad esse una norma regolante un modo di avanzamento affatto diverso; e il Ministero, persuaso da tale considerazione, ritirò i provvedimenti. Senonchè, emanato il nuovo ordinamento giudiziario che, con una particolare disposizione (2), ha esteso il beneficio dianzi accennato alle promozioni al grado di giudice, il Ministero ripresentò i provvedimenti ormai consentiti da tale estensione, ma conferì egualmente le promozioni suddette da decorrenza precedente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento.

La Corte pertanto dovè far osservare come tale decorrenza non apparisse legittima poichè alla norma di estensione non potevasi, per il suo carattere innovativo, attribuire efficacia retroattiva; ma il Ministero insistette ancora, sostenendo che la disposizione in parola aveva, invece, carattere interpretativo, in quanto essa non avrebbe avuto altro fine che di tradurre in esplicita norma positiva quello che sarebbe stato intendimento del legislatore fin dall'origine, e cioè di concedere il beneficio demografico in questione ad ogni categoria di personale statale e per qualunque sistema di promozione. Atteso tale carattere la disposizione sarebbe stata applicabile anche con effetto retroattivo.

A tale tesi la Corte non ritenne di poter accedere, poichè quando il legislatore stabilisce che un determinato istituto già configurato (nella specie benefici di carriera per provvedimenti demografici) si applica ad una determinata categoria di persone, viene di conseguenza a riconoscere che per il passato tale istituto non era applicabile a quella categoria; altrimenti la nuova norma giuridica sarebbe superflua ed irrilevante. Restituitisi pertanto nuovamente, non registrati, i decreti con tale motivazione, il Ministero modificò convenientemente la decorrenza dei medesimi.

Altra osservazione per errata decorrenza fu rivolta al *Ministero delle comunicazioni (marina mercantile)* su di un decreto di promozione di sette funzionari al grado di capo sezione, inquantochè soltanto per due di essi la decorrenza del provvedimento corrispondeva alla entrata in vigore del riordinamento delle tabelle organiche in virtù del quale la promozione veniva conferita (3), mentre per gli altri cinque si manteneva la decorrenza di circa sei mesi dopo, già stabilita con precedente decreto, in relazione alla data di riunione del consiglio di amministrazione. La Corte osservò, al riguardo, che la decorrenza della promozione doveva essere retrodatata per tutti alla data di entrata in vigore del nuovo organico, o, quanto meno, alla data di compimento della prescritta anzianità nel grado inferiore (4), se successiva alla prima; e il Ministero, in seguito a tale rilievo, annullò il decreto e lo sostituì con altro rettificato in conformità del rilievo stesso.

Circa la seconda categoria di errori, è da ricordare una importante controversia nei riguardi della condizione essenziale di qualsiasi promozione e cioè la esistenza del posto vacante nel grado superiore; condizione questa assolutamente inderogabile la cui mancanza è una delle gravissime e insanabili irregolarità per le quali la legge riconosce alla Corte dei conti il diritto del diniego assoluto di registrazione (5). L'osservazione fu rivolta al *Ministero dell'Africa italiana* su i decreti con i quali due funzionari venivano promossi segretari generali di seconda classe (grado IV del vigente ordinamento gerarchico) nonostante nella tabella organica (6) non vi fossero le corrispondenti vacanze. Nè sembrò alla Corte rilevante la circostanza addotta dal Ministero che tale mancanza era compensata da altrettante vacanze nei posti di prefetto di provincia libica compresi nello stesso grado, in quanto il cumulo dei posti di segretario generale con quelli di prefetto di provincia libica non poteva ritenersi consentito dalla legge che considera le due qualifiche suaccennate come riguardanti due distinte funzioni. I decreti pertanto furono ammessi a registrazione solo dopo che l'Amministrazione, con opportuni movimenti, ebbe eliminato l'irregolarità rilevata.

(1) Articolo 24-bis aggiunto al Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 (provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione) dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.

(2) Articolo 139 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

(3) Regio decreto 5 settembre 1940, n. 1338 (riordinamento delle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione centrale della marina mercantile).

(4) Articolo 4 del Regio decreto sopra citato.

(5) Articolo 25 lettera b) del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

(6) Approvata con l'articolo 1 della legge 23 maggio 1940, n. 451.

Altra indispensabile condizione per la legittimità delle promozioni è la regolarità degli scrutini, cioè di quelle collegiali valutazioni dei titoli e dei meriti richiesti che si debbono compiere per legge ai fini di alcuni avanzamenti di carriera. Così fu restituito non registrato un decreto del *Ministero della educazione nazionale* col quale, contrariamente alla regola vigente in materia (1), si promuovevano dal grado decimo al grado nono, per anzianità congiunta al merito, alcuni istitutori dei Convitti nazionali, senza scrutinio di altri loro colleghi che li precedevano nel ruolo. Più complessa si presentò un'osservazione, di argomento analogo, rivolta al *Ministero delle corporazioni* e che ebbe origine da uno stato di fatto antecedente irregolarmente valutato. Trattavasi infatti di promuovere capi sezione (grado VII) tre funzionari, dei quali due avevano conseguito il precedente grado di consigliere (VIII) per aver superato i prescritti esami di idoneità e l'altro era stato poi loro preposto nel grado medesimo per aver vinto un concorso di merito bandito contemporaneamente ai detti esami di idoneità ma compiutosi con ritardo; ne era conseguito che quest'ultimo funzionario, pur essendo stato posto innanzi agli altri due nel ruolo dei consiglieri (grado VIII), si trovava necessariamente ad avere, nel ruolo stesso, una anzianità minore in quanto nominato dopo di essi a causa dell'accennato ritardo. Siffatta situazione sfuggì al Ministero, il quale, addivenendo alle promozioni al grado di capo sezione (VII) non appena i due detti consiglieri ebbero raggiunta la minima anzianità a ciò necessaria, li promosse senza altro, omettendo di scrutinare il loro collega che, per la circostanza sopra spiegata, non aveva ancora potuto raggiungere l'anzianità voluta. Era ovvio che in tal modo venivasi ad annullare la dovuta precedenza ai vincitori dei concorsi per merito distinto; precedenza che, per circostanze meramente accidentali, sarebbe rimasta limitata alla sola posizione nel grado di consigliere (VIII) senza possibilità di esplicazione nei gradi successivi.

Nell'un caso e nell'altro le osservazioni della Corte conseguirono la voluta efficacia, sì che il primo dei due decreti fu rettificato dal *Ministero dell'educazione nazionale* previa formazione di una nuova graduatoria di promossi successiva a nuovo regolare scrutinio e il secondo fu dal *Ministero delle corporazioni* sostituito con un altro dal quale erano state eliminate le promozioni dei due funzionari che avevano raggiunto il precedente grado col solo esame di idoneità. Questi ultimi furono scrutinati, a suo tempo, insieme col vincitore del concorso di merito non appena questi ebbe compiuto l'anzianità prescritta.

Un rilievo, non per mancanza ma per valutazione erronea delle condizioni necessarie, fu rivolto al *Ministero di grazia e giustizia* su di un decreto col quale si conferiva una promozione al grado di cancelliere, inquantochè, glia effetti della anzianità richiesta, si teneva conto di un servizio di ruolo reso precedentemente in altra Amministrazione senza por mente alla circostanza che un ultimo periodo di tale servizio era stato prestato dopo la nomina nella carriera giudiziaria, sì che ne derivava per il periodo stesso una doppia valutazione evidentemente non legittima. Anche in questo caso l'Amministrazione provvide senz'altro a rettificare il decreto spostando convenientemente la decorrenza della promozione.

* * * *

Collocamento nei ruoli e nei quadri degli stipendi. — Come è da tempo segnalato dalla Corte in questa sede le norme che disciplinano il collocamento dei diversi personali dello Stato nei rispettivi quadri e la determinazione degli stipendi sono assai complesse e spesso di dubbia interpretazione. Verò è che l'esperienza acquisita in questa materia sia dalle Amministrazioni che dalla Corte, o la prassi che si è venuta formando, valgono ad attenuare le dannose conseguenze che da tale complicazione possono derivare; ma, come la Corte avverte da tempo, la necessità di una semplificazione delle troppo numerose norme esistenti al riguardo si fa sempre più evidente e non sembra che possa essere a lungo rimandata. Non apparisce infatti razionale che questa materia, che dovrebbe essere di secondaria importanza, sia invece forse la più complicata della legislazione e assorba, essa sola, tanta attività di discussione.

Senza addentrarsi in una troppo minuta casistica, si accenna qui, come di consueto, solo a qualche rilievo che possa dare un'idea generale del contenuto di questo riscontro.

Determinò, ad esempio, alcune particolari osservazioni l'erronea applicazione delle norme che disciplinano la concessione degli aumenti periodici di stipendio. Il *Ministero dell'educazione nazionale* infatti, per l'attribuzione di tale aumento ad un'istruttrice di scuola d'avviamento

(1) Articolo 6 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3084 (norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato)

professionale, computava un precedente servizio non di ruolo anche per un periodo di tempo durante il quale tale servizio era stato interrotto, in quanto, per essere stata causata l'interruzione da infermità, si era creduto di dover applicare, per analogia, la norma che rende valutabili per intero, al fine di cui si tratta, le aspettative per motivi di salute (1). La Corte però non ritenne di poter ammettere la estensione di una norma riguardante l'istituto dell'aspettativa, che è proprio degli impiegati di ruolo, a servizi resi con qualifica diversa; sì che il decreto fu restituito non registrato e fu poi dall'Amministrazione annullato.

Un altro rilievo al Ministero medesimo occorre per un caso nel quale agli effetti della determinazione dello stipendio di un insegnante si computava l'aumento periodico che, nella scuola pareggiata dalla quale egli proveniva, gli era stato attribuito per la nascita di un figlio; dal che conseguiva, che, sotto questa indiretta forma, l'insegnante veniva a fruire di tale beneficio nel ruolo statale, nonostante i dipendenti dallo Stato non vi abbiano diritto che quando le nascite avvengano dopo l'entrata dell'impiegato in ruolo (2). Anche questo provvedimento fu pertanto rettificato dal Ministero secondo il rilievo della Corte.

Altre numerose osservazioni, sempre in materia di concessioni di aumenti periodici di stipendio, furono nell'esercizio rivolte anche al *Ministero delle finanze*, sia per non verificatosi compimento del prescritto servizio, sia per altre irregolarità varie, quale, ad esempio, la valutazione di periodi non valutabili (aspettativa per motivi di famiglia) (3), anno con qualifica di merito inferiore a quella necessaria (4), ecc.).

In tutti i casi il Ministero addivenne senz'altro alle richieste rettificazioni dei provvedimenti.

Si può ricordare, infine, una questione in materia di decorrenza di assegni di ufficiali che fu trattata col *Ministero della guerra* circa la decorrenza da attribuire al godimento degli assegni spettanti, nel grado di tenente, a un ufficiale di complemento promosso a tale grado con anzianità retroattiva. Il Ministero infatti fissava tale decorrenza alla data del richiamo, il che non apparve regolare poichè in contrasto con una precisa norma di legge per la quale, al pagamento dei maggiori assegni a gli ufficiali di complemento promossi con anzianità retrodatata e destinati in zona di operazioni, non si può far luogo con decorrenza antecedente all'11 giugno 1940, (5). Richiamatasi pertanto, con apposito rilievo, l'attenzione su tale norma, l'Amministrazione ottemperò al rilievo stesso stabilendo la decorrenza dei maggiori assegni dalla suddetta data di legge.

* * * *

Incarichi e posizioni speciali. — Strettamente connessi con l'argomento che precede sono i rilievi che non di rado occorre fare per questioni inerenti non propriamente al collocamento nei ruoli o nei quadri degli stipendi, ma ad alcune posizioni speciali previste dalle diverse leggi e nelle quali i dipendenti statali possono trovarsi.

Fra tali rilievi può esser meritevole di menzione quello rivolto, nell'esercizio, al *Ministero di grazia e giustizia* per essersi constatata, in occasione di un collocamento in aspettativa per motivi di famiglia di un funzionario di cancelleria, la irregolare coincidenza del periodo di tale aspettativa con un altro durante il quale era stata inflitta all'impiegato la punizione della riduzione dello stipendio. Ed invero l'abbinamento delle due posizioni non poteva ammettersi perchè, comportando quella di aspettativa per motivi di famiglia la perdita del diritto a stipendio (6), il funzionario si sarebbe praticamente sottratto alle conseguenze della sanzione disciplinare

(1) Articolo 82, comma secondo, del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960 (disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato).

(2) Articolo 22 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 (provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione).

(3) Articolo 82, ultimo comma, del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960 (disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato).

(4) Articoli 14 e 15, comma secondo, del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, citato nella precedente nota.

(5) Articolo 5, ultima parte, del Regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583 (trattamento economico spettante al personale militari e militarizzati che fanno parte dei comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nelle zone di operazioni).

(6) Articolo 81, comma 1º, del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960 (disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato).

nella quale era incorso. L'Amministrazione rettificò il decreto nel senso richiesto dalla Corte, e cioè disponendo che la riduzione dello stipendio si dovesse applicare solamente quando, dopo cessato il periodo di aspettativa concessogli, l'impiegato avesse ripreso servizio.

Un'altra questione, in materia di posizioni ed incarico speciali, già trattata in relazioni precedenti (1), riguarda la irregolarità, contestata al *Ministero della guerra*, di far prendere possesso di funzioni giudiziarie militari a ufficiali del Regio esercito prima della registrazione, da parte della Corte, dei decreti con i quali le dette funzioni vengono attribuite. Benchè, infatti, il Ministero avesse già aderito, a suo tempo, a rettificare l'illegittimo sistema, altri casi del genere sono tornati a manifestarsi nell'esercizio, sì che si è reso necessario sollevare ancora una volta la questione. La discussione che ne è seguita ha nuovamente condotto all'accettazione del principio sostenuto dalla Corte.

Una osservazione fu rivolta al *Ministero dei lavori pubblici*, per illegittimo invio in missione di impiegati di ruolo destinati presso il Governatorato della Dalmazia, in difformità dall'apposita norma per la quale il personale di ruolo da distaccare presso il Governatorato predetto è posto nella posizione di *comando* (2). Resistette, in un primo tempo, il Ministero, facendo presente l'estrema urgenza del provvedimento, che sarebbe stato determinato da un ordine telegrafico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ma poichè l'ordine riguardava soltanto l'invio immediato del personale in Dalmazia, senza alcun cenno della posizione nella quale avrebbe dovuto essere collocato, tale motivo non fu ritenuto dalla Corte sufficiente a consentire una palese violazione della ricordata norma; sì che, restitutosi non registrato il decreto, questo fu rettificato a' sensi della norma stessa.

Molti altri rilievi ebbero per oggetto numerosi provvedimenti relativi alla speciale posizione degli *avventizi*, che da qualche anno ha preso una singolare e delicata importanza nell'Amministrazione statale e che è stata, pertanto, recentemente regolata da una speciale legge (3). Alcuni dei detti rilievi furono rivolti, ad esempio, alla *Presidenza del Consiglio dei Ministri* essendosi rilevata, in provvedimenti di assunzione di simile personale non di ruolo, la mancanza di requisiti essenziali, quali, non soltanto l'iscrizione al Partito, ma il necessario titolo di studio e, in un caso, l'immunità da precedenti penali. È superfluo aggiungere che, in seguito alle osservazioni della Corte, i provvedimenti in questione furono rinnovati con esclusione delle assunzioni non regolari.

Devesi infine ricordare, poichè è in questo paragrafo che se ne presenta l'occasione, che col *Ministero dell'Africa italiana* un provvedimento di sospensione d'un impiegato dal grado e dallo stipendio dette luogo nuovamente alla singolare questione, quasi ogni anno risorgente (4), circa l'assoluto, indiscutibile diritto che compete alla Corte dei conti di conoscere — e pertanto di richiedere — i documenti, quali che essi siano, necessari all'esercizio delle sue attribuzioni (5). Nella specie, infatti, avendo la Corte richiesto i documenti dai quali risultavano i fatti che avevano dato luogo al provvedimento punitivo, il Ministero ricusò di trasmetterli adducendo la natura riservata di essi e il carattere discrezionale del provvedimento stesso. La Corte dovè quindi insistere osservando che la discrezionalità del provvedimento non toglie che la legittimità di esso sia subordinata all'esistenza di determinati fatti, e che conseguentemente la Corte deve chiedere che le siano inviati, sia pure con le necessarie cautele, tutti quegli atti che essa, con proprio apprezzamento insindacabile, ritenga necessari per provare i fatti stessi. In seguito a ciò il Ministero inviò senz'altro in visione la documentazione richiesta.

* * *

Cessazione dal servizio e liquidazione delle pensioni. — Come è noto, la liquidazione delle pensioni, che per lunghi anni fu eseguita direttamente dalla Corte dei conti, è stata demandata, dal 15 luglio 1933, alle singole Amministrazioni (6); cosicchè ora le attribuzioni della Corte

(1) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi 1936-37 e 1937-38, rispettivamente a pagine 118 e 115-116.

(2) Articolo 6 del Regio decreto 7 giugno 1941, n. 453 (circoscrizioni territoriali delle provincie di Zara, Spalato, e Cattaro, e attribuzioni del Governatore della Dalmazia).

(3) Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 (disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato).

(4) Vedi, ad esempio, relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1939-40, pagina 139.

(5) Articolo 16 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214.

(6) Vedi Regi decreti 27 giugno 1933, n. 703 e 28 giugno 1933 n. 704.

in materia si limitano, secondo la legge, al riscontro preventivo dei relativi decreti, come per tutti gli altri provvedimenti amministrativi. Nel fatto però, per la particolare complessità di questo servizio e per non avere le Amministrazioni alcuna pratica di esso, tale riscontro assunse fino dall'origine, e tuttora conserva, il carattere di una stretta collaborazione tra la Corte e i Ministeri che si esplica con la richiesta verbale dei documenti mancanti, con la rettifica in via breve, anziché attraverso rilievo scritto, di molti errori, e soprattutto con l'invio pressoché quotidiano di funzionari della Corte, per le necessarie istruzioni, presso quegli uffici dove il lavoro presenta difficoltà maggiori.

Nonostante ciò, e malgrado che siano ormai trascorsi più di otto anni dall'attuazione della riforma, le non poche né lievi mende costantemente riscontrate nell'andamento di così importante servizio, e che la Corte non ha mancato di segnalare nelle precedenti relazioni (1), tuttora persistono, com'è dimostrato dal numero sempre crescente dei rilievi.

Appare quindi veramente indispensabile che le Amministrazioni provvedano ad organizzare convenientemente gli uffici a tale servizio adibiti, tanto più che le liquidazioni, già notevolmente accresciutesi in questi ultimi anni, tendono sempre ad aumentare di numero. Basti, infatti, al riguardo, tener presente che i provvedimenti di pensione, già più che raddoppiati nell'anno finanziario precedente (da 28.118 a 51.142), salirono nell'esercizio a ben 58.805.

È superfluo aggiungere che l'auspicato miglioramento del servizio non potrà essere conseguito se non quando saranno rimosse le cause già ripetutamente segnalate che l'ostacolano (mancanza di unità di indirizzo, difettosa selezione e troppo frequenti cambiamenti del personale, omessa raccolta della giurisprudenza, ecc.) e sarà stata accolta la richiesta, sulla quale la Corte insiste da anni, per la emanazione di un testo unico delle leggi sulle pensioni.

Ciò premesso, si fa ora menzione delle osservazioni più importanti alle quali diede luogo l'esame dei decreti di cessazione dal servizio. Furono, ad esempio, restituiti non registrati al *Ministero delle comunicazioni (poste e telegrafi)* vari decreti con i quali alcuni impiegati, per essersi messi in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo (2), venivano dispensati dal servizio, inquantoché a tale provvedimento non si dava la decorrenza stessa della sospensione dal grado e dallo stipendio che, a titolo precauzionale, l'aveva preceduta di alcuni mesi (3). Da ciò conseguiva, infatti, che tale periodo di sospensione precauzionale, trascorso dai detti impiegati in confino di polizia, veniva a rimanere senza alcuna regolazione, inquantoché esso né poteva essere annullato — poiché ne sarebbe derivato un inammissibile diritto a stipendio nonostante la mancata prestazione del servizio per fatto loro imputabile — né poteva essere convertito in una sospensione definitiva poiché, essendo la dispensa disposta, a sensi di legge, su semplice parere del Consiglio di amministrazione e senza carattere di punizione, non si era fatto luogo ad alcun provvedimento disciplinare e mancava quindi il presupposto necessario di una sospensione punitiva. In seguito a questo ovvio rilievo, il Ministero, dopo qualche discussione, rettificò i decreti dando alla anzidetta dispensa dal servizio la stessa decorrenza del precedente provvedimento di sospensione precauzionale, in modo da annullare la sospensione stessa senza, per altro, conferire diritto allo stipendio non spettante.

Come sempre, tuttavia, il maggior numero di rilievi ebbe per oggetto i provvedimenti di liquidazione di pensioni o d'indennità e quelli emanati per riconoscimento, ai fini di pensione, di servizi statali non di ruolo (*riscatti*).

Senza addentrarsi in una minuta casistica di non facili questioni si ricordano al riguardo i molti rilievi con i quali si ottennero, fra l'altro, l'esclusione dalla liquidazione di servizi non valutabili, la rettificazione di assegni erroneamente calcolati, la posticipazione della decorrenza della pensione in applicazione di una norma speciale che commina tale sanzione in caso di domanda tardiva (4), il versamento di ritenute in conto entrate del tesoro non effettuate durante i periodi di servizio valutati, il recupero di debiti gravanti sul pensionato, la revoca di assegni alimentari non spettanti, la rivalutazione di contributi insufficientemente corrisposti per riconoscimento di precedenti servizi non di ruolo, la deduzione della prescritta quota a carico dell'Istituto per la previdenza sociale a favore di salariati (1), ecc. Tali rilievi, così succintamente

(1) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1937-38 (pagine 120-121) 1938-39 (pagina 129) 1939-40 (pagine 138-139) e 1940-41 (pagine 147-148).

(2) Articolo 51 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, modificato dall'articolo 1 del Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57-235.

(3) A' sensi dell'articolo 63 del citato Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960.

(4) Articolo 182 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1935. n. 70.

raggruppati, ottennero all'erario, nel loro complesso, notevoli vantaggi economici, anche in considerazione del fatto che gli assegni stessi, ridotti in seguito alle osservazioni della Corte, avevano il più delle volte carattere continuativo.

Importanza particolare e di vantaggio economico ancora maggiore hanno avuto nell'esercizio alcune osservazioni con le quali si ottenne, non soltanto la riduzione, ma addirittura l'annullamento di liquidazioni di pensione o di indennità per una sola volta, che non erano dovute o per mancanza dei requisiti prescritti o perchè non cumulabili con altri assegni già liquidati precedentemente alla stessa persona. Così, ad esempio, su un decreto col quale il *Ministero della marina* liquidava ad un sottufficiale già pensionato una pensione privilegiata per infermità contratta durante un successivo periodo di richiamo la Corte osservò che questa seconda pensione non era cumulabile con quella normale già a suo tempo concessa poichè una tassativa disposizione di legge (2) vieta cumuli di pensioni di riposo, fra le quali, diversamente da quanto in un primo tempo riteneva il Ministero, sono certamente comprese, quando non soccorrano esplicite disposizioni eccezionali, anche le pensioni privilegiate (3). L'Amministrazione, in seguito a tale rilievo, rettificò il decreto limitando la concessione al trattamento più favorevole, costituito da una pensione privilegiata ragguagliata alla pensione ordinaria convenientemente accresciuta in base ad apposita norma (4).

Merita anche speciale ricordo un rilievo rivolto, a tutela dei diritti del funzionario, al *Ministero di grazia e giustizia* su un decreto col quale, nel liquidare la pensione ad un magistrato, non si teneva conto di un suo precedente servizio quale ufficiale di complemento. Il Ministero motivava la esclusione, a tale effetto, del periodo relativo, con la considerazione che il servizio in parola era stato reso nella qualità di trattenuto alle armi su domanda per i servizi della giustizia militare, e quindi era, a suo giudizio, sprovvisto del carattere di obbligatorietà voluto dalla legge per la valutazione ai fini della pensione (5); ma la Corte fece osservare che il servizio medesimo era stato prestato in applicazione di speciali norme che prevedevano l'assegnazione di determinati ufficiali ai servizi della giustizia militare per atto di autorità del Ministero, sia pure, talvolta, previa domanda degli interessati (6); il che implicava che non potesse legittimamente disconoscersi quel carattere di obbligatorietà sul quale appunto verteva questione. Il Ministero riconobbe, anche in questo caso, la fondatezza dell'osservazione della Corte e rettificò il decreto in conformità.

In materia, infine, di riconoscimento di servizi statali non di ruolo ai fini di pensione (*riscatti*) è da segnalare che furono restituiti non registrati al *Ministero dell'Africa italiana* vari decreti con i quali si provvedeva al riconoscimento di servizi resi con la qualifica di impiegato coloniale a contratto, comprendendovi periodi di aspettativa o di licenza senza assegni per motivi di salute; il che non parve alla Corte legittimo perchè, diversamente da quanto l'Amministrazione riteneva, non poteva riconoscersi sufficiente al fine in questione la semplice circostanza che durante quei servizi non fosse stato interrotto il rapporto d'impiego, ma avrebbe dovuto verificarsi, per i servizi stessi, la duplice condizione di una effettiva prestazione e del relativo godimento di una retribuzione a carico del bilancio dello Stato (7), l'una e l'altra in patente contraddizione con le posizioni anzidette.

I decreti, pertanto, furono ammessi a registrazione solo dopo che il Ministero ebbe provveduto a modificarli convenientemente.

(1) Articoli 18 a 21 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925 n. 2383-88 del 1926 (norme per il trattamento di quiescenza ai salariati statali).

(2) Articolo 188 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70

(3) Cfr. articoli 2, 16, 82, 100 e 101 del testo unico sopra citato, nonchè l'articolo 190 del testo unico predetto e gli articoli 2, lettera a) e 3 della legge 11 aprile 1938, n. 420 (norme per regolare il cumulo di stipendi e pensioni a carico dello Stato).

(4) Articolo 4, penultimo comma, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

(5) Articolo 61, ultima parte, del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sopra citato, e articolo 1, comma secondo, del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411 (trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione).

(6) Articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 231 (assegnazione presso i tribunali militari, con funzioni giudiziarie, di ufficiali del Regio esercito laureati in giurisprudenza ed iscritti nell'albo degli avvocati od in quello dei procuratori).

(7) Articolo 2 del Regio decreto legislativo 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato, modificato dall'articolo 2 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2835.

§ 5. — AFFARI DIVERSI.

Affari di culto. — Numerosi ed importanti sono stati i provvedimenti inerenti agli affari di culto e all'attuazione del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia (1) che, nell'esercizio, sono stati sottoposti al riscontro della Corte.

Attraverso questo riscontro è continuata quell'opera di chiarimento, già accennata nei precedenti anni, e che è essenziale per un'applicazione retta delle norme del Concordato intese a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia, nonché di quelle di diritto canonico che completano la disciplina giuridica del culto.

Neanche in quest'esercizio, tuttavia, le osservazioni della Corte, pur aggiungendo sempre nuovi elementi alla giurisprudenza in via di formazione, hanno dato luogo a questioni di carattere generale dalle quali siano derivati nuovi principi interpretativi, n° hanno avuto per oggetto punti di diritto o situazioni di fatto talmente controversi da render necessarie discussioni.

* * * *

Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti. — Durante l'esercizio finanziario 1941-42 sono stati trasmessi alla Corte, per il riscontro, 581 provvedimenti di concessione di sussidi a danneggiati da terremoti. Tali provvedimenti hanno dato luogo a 118 rilievi.

Il numero di tali atti è stato notevolmente minore di quello dell'anno precedente (1572), il che trova spiegazione nel fatto che le concessioni del genere tendono ad esaurirsi, dato il tempo trascorso dagli eventi che le hanno determinate. Persistono, per altro, ed anzi si aggravano sempre più, le difficoltà, particolari a questo riscontro, già prospettate nelle precedenti relazioni; difficoltà che si ricollegano da un lato alla legislazione, costituita da numerosissime norme diverse per ciascuno dei disastri tellurici di cui sono intese a riparare le conseguenze, dall'altro ai passaggi di proprietà intervenuti nel frattempo, che rendono sempre più malagevole l'accertamento delle situazioni di fatto alle quali è necessario riferirsi. Da questi passaggi in specie sono, com'è ovvio, rese più difficili le questioni di diritto civile che costituiscono la fase preliminare dell'esame e che, toccando interessi privati di particolare delicatezza, danno all'esame stesso un carattere di speciale complessità. Aggiungasi, infine, che i provvedimenti sottoposti ora alla Corte, per essere gli ultimi, sono quasi sempre quelli la cui emanazione era stata rimandata perchè richiedeva le più difficili istruttorie o implicava la soluzione di questioni di diritto molto controverse.

Una di queste ebbe per oggetto l'interpretazione di una norma per i sussidi relativi ai danni del terremoto calabro-siculo del 1908 e dei successivi fino al 1920, ai sensi della quale i sussidi stessi furono limitati ad una percentuale del valore dei fabbricati danneggiati o distrutti e in rapporto al reddito annuo del proprietario (2). Nella specie il *Ministero dei lavori pubblici* concedeva un sussidio applicando a tale fine la percentuale più favorevole consentita per i proprietari aventi reddito annuo inferiore a diecimila lire, mentre il concessionario risultava godere di un reddito superiore a tale somma e quindi non poteva fruire che di una percentuale minore. L'errore era palese, ma il Ministero sostenne la legittimità della liquidazione da esso compiuta in quanto riteneva non doversi calcolare il reddito di un altro immobile appartenente allo stesso proprietario, in applicazione di una particolare norma per la quale non si deve tener conto, agli effetti di cui trattasi, dei redditi derivanti da cespiti che siano stati riparati o ricostruiti prima della presentazione della domanda di sussidio (3).

Senonchè quest'ultima circostanza, appunto, era contraddetta dai documenti poichè risultava, in modo sicuro, che l'immobile in discorso non esisteva prima dell'evento tellurico ed era totalmente di nuova fabbricazione, sicchè, di fronte alle parole precise della legge, nessuna argomentazione poteva giustificare un'estensione analogica dell'eccezionale beneficio a caso ben diverso da quello considerato nella disposizione (4). Il Ministero, in seguito alla discussione, finì coll'aderire alla tesi della Corte, e pertanto rettificò, non solo la liquidazione che era oggetto del decreto, ma anche un'altra precedente già effettuata dal Ministero delle finanze per una parte dei cespiti stessi e che era fondata sullo stesso erroneo criterio.

(1) Reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810-1503.

(2) Art. 2, lettera a) della legge 4 aprile 1935, n. 454, e art. 6 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11.

(3) Articolo 4 del citato Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11.

(4) Art. 4 delle disposizioni preliminari del Codice civile sull'applicazione delle leggi in generale.

Anche quest'anno alcune questioni relative alla legittimità dell'attribuzione del diritto al sussidio hanno tratto origine dalle speciali norme che, per facilitare le ricostruzioni nei paesi colpiti dal detto terremoto del 1908, pur lasciando al proprietario degli immobili danneggiati, in caso di vendita, la facoltà di trattenere per sé il diritto suddetto, ammisero tuttavia che quest'ultimo potesse passare agli eventuali acquirenti degli immobili stessi (1); concessione questa che evidentemente tendeva a che non fossero menomati, a danno del proprietario venditore, l'entità e il valore dei beni da alienare togliendo la possibilità di trasferire con questi il beneficio del sussidio per la loro ricostruzione. Da ciò, per altro, si deduce il divieto, espressamente sancito dalla legge, di alienare il diritto a tale beneficio senza alienare nello stesso tempo il fabbricato danneggiato o l'area di esso.

Premesso che tali disposizioni sono state estese agli edifici danneggiati dalla frana di San Fratello del gennaio 1922 (2), fu oggetto di rilievo una concessione di sussidio per danni causati da tale evento, in quanto l'Amministrazione, per uno dei cespiti ai quali la concessione stessa si riferiva, presentava un decreto di attribuzione di possesso, emanato dalla speciale commissione competente (3), che riconosceva appunto al concessionario il solo diritto al mutuo senza far cenno dell'area sulla quale esisteva il fabbricato distrutto. La Corte, per conseguenza, restituit non registrato il decreto, ma il Ministero obiettò ancora che, trattandosi di un comune compreso in una zona dichiarata non ricostruibile, non era necessario che la detta commissione si pronunciasse anche circa la proprietà dell'area.

Non fu possibile però alla Corte accettare neanche una simile argomentazione poichè questa si basava su una distinzione fra zone ricostruibili e zone non ricostruibili che, per quanto concerne la dimostrazione della proprietà dell'area, non trovava fondamento in alcuna disposizione.

Restituito pertanto nuovamente il decreto non registrato, l'Amministrazione, abbandonata la tesi sopra esposta, continuò tuttavia a sostenere la legittimità della concessione, adducendo che comunque il fabbricato distrutto non costituiva un cespite a sé stante ma un'appendice di altro immobile per il quale esisteva regolare dimostrazione possessoria. Ma poichè neppure di tale affermazione l'Amministrazione stessa poté dare la prova, in quanto la circostanza asserita non risultava dai documenti catastali, il cespite in discussione fu eliminato dalla concessione del sussidio.

Con un altro rilievo, infine, fu restituito non registrato un decreto consimile inquantochè le sole prove addotte, per la dimostrazione di cui sopra, erano un semplice atto notorio e un decreto dell'anzidetta speciale commissione che attribuivano il possesso dell'immobile al richiedente il sussidio. Ed invero la Corte non poté, ai fini della concessione, riconoscere valore nè all'uno nè all'altro documento; non al primo poichè non poteva evidentemente tener luogo della convenzione che aveva trasferito la proprietà dell'immobile al detto richiedente; non al secondo poichè il decreto della Commissione, previa la prova del trasferimento suddetto, avrebbe dovuto riferirsi al proprietario del fabbricato al momento del terremoto. In seguito a ciò il Ministero ritirò la concessione del sussidio.

* * * * *

Bilancio preventivo del Governatorato di Roma. — Il ritardo, ormai abituale, nell'approvazione di questo bilancio che, per legge, deve farsi con decreto reale sottoposto alla registrazione della Corte dei conti (4), è già stato segnalato da diversi anni (5), in questa sede, all'attenzione del Governo.

Tale irregolarità, che è in manifesta contraddizione con la natura *preventiva* del provvedimento, divenne ancor più grave nei tre esercizi precedenti inquantochè i decreti per l'approvazione dei bilanci relativi furono emessi appena pochi giorni prima della chiusura degli eser-

(1) Articolo 269 del testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

(2) Articolo 15 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457-876.

(3) Articoli 458 e seguenti del testo unico, 19 agosto 1917, n. 399 sopra citato.

(4) Articolo 381 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; e articolo 17 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

(5) Cfr. relazioni delle Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1928-29 (pag. 168), 1930-31 (pag. 159), 1933-34 (pag. 194), 1934-35 (pag. 162), 1935-36 (pag. 125), 1936-37 (pag. 124), 1937-38 (pag. 122), 1939-40 (pag. 142) e 1940-41 (pag. 151)

cizi stessi o addirittura dopo la chiusura medesima e furono quindi presentati tutti e tre alla Corte dei conti dopo conchiusa la gestione che essi avrebbero dovuta regolare. La Corte pertanto ricusò di prendere in esame quei provvedimenti tardivi, sui quali dichiarò di non trovar luogo a deliberare per essere venuto evidentemente a mancare, con la necessaria premessa di fatto, il fondamento legale di una richiesta di registrazione preventiva.

Questo atteggiamento della Corte e i richiami ufficiali che essa non mancò di ripetere più volte al riguardo sembra comincino a conseguire qualche risultato, in quanto il decreto di approvazione del bilancio per l'anno 1942 fu emesso — con molto minore ritardo del solito — verso la metà dell'anno stesso e trasmesso, un mese dopo, alla registrazione della Corte. È tuttavia superfluo notare che la irregolare consuetudine di cui sopra è discusso non si può certamente, per tale miglioramento, considerare cessata.

Quanto alle cause di essa fu già esposto nelle relazioni precedenti che non sembravano poter risalire al Governatorato di Roma, il quale risultava aver predisposto i propri bilanci preventivi tempestivamente o solo con qualche giorno di indugio; sì che il ritardo, non potendo neppure attribuirsi al breve passaggio dei medesimi attraverso gli uffici del Ministero dell'interno, appariva connesso unieamente con l'esame dei detti bilanci da parte del Ministero delle finanze e con le conseguenti trattative. Devesi, per altro, soggiungere che tali cause dovrebbero ormai ritenersi in gran parte eliminate o prossime ad eliminazione, poichè secondo ha dichiarato il Ministero dell'interno, il bilancio dell'anno 1942 sarebbe stato approvato e presentato molto più sollecitamente se non si fossero resi indispensabili, per il pareggio del bilancio stesso, provvedimenti di carattere eccezionale che fu possibile concretare solo dopo l'emana-zione — avvenuta appunto verso la metà dell'anno — delle norme legislative per l'integrazione dei disavanzi dei bilanci degli enti ausiliari (1).

La Corte dei conti, in considerazione di tale situazione e di tali spiegazioni, e poichè l'esercizio cui il bilancio provvedeva non era ancorà scaduto, ha consentito a prendere in esame e ad ammettere a registrazione il decreto, ed ha preso atto di una comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale si assicurava che, per una tempestiva approvazione dei futuri bilanci, saranno apportate opportune semplificazioni alla procedura prescritta.

Poichè, per altro, nel bilancio esaminato, si sono ancora riscontrati errori già altra volta rilevati (2), la Corte crede di dover insistere perchè anche tali irregolarità siano, in avvenire, evitate, onde ottenere che il documento, regolante nei molteplici e complessi aspetti la vita della capitale, raggiunga la necessaria rispondenza con le norme in vigore.

(1) Regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521.

(2) Vedi relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1937-38, pag. 122.

Atti sottoposti al riscontro.

AMMINISTRAZIONI	DECRETI (provvedimenti relativi al personale, autorizzazioni di spese, approvazioni di contratti, ecc.)	Mandati diretti e ordini di accredita- mento	Ruol' di spese fisse	Rendiconti relativi a ordini di accredita- mento	Contabilità amministra- tive	TOTALI degli atti
Affari esteri	6,359	37,365	80	620	12,301	56,725
Interno	3,577	27,484	5,480	13,437	2,300	52,278
Africa italiana	4,075	3,678	..	1,526	72	10,251
Grazia e giustizia	5,615	49,413	6,520	2,427	2,974	66,949
Finanze	11,204	110,692	9,734	30,824	4,031	166,485
Guerra	22,157	35,870	516	68,125	3,000	129,688
Marina	4,931	17,128	1,903	13,388	405	37,755
Aeronautica	9,896	18,358	..	11,612	1,400	41,266
Educazione nazionale	13,817	45,503	14,475	24,300	2,695	100,790
Lavori pubblici	12,592	30,738	2,182	17,379	2,350	65,241
Agricoltura e foreste	9,958	39,772	1,816	4,267	1,987	57,800
Comunicazioni:						
Marina mercantile	1,531	7,670	210	786	950	11,147
Ispettorato ferrovie	539	5,891	222	1,321	1,197	9,170
Corporazioni	2,461	24,466	1,320	2,304	2,392	32,943
Cultura popolare	876	13,132	..	117	2,256	16,381
Scambi e valute	655	2,405	102	61	2,361	5,584
TOTALI	111,143	469,565	44,560	192,494	42,671	(a) 860,433

(a) Oltre a 8,539 di cui al prospetto del precedente capitolo II; a 12,379 provvedimenti riguardanti le entrate (vedi successivo capitolo V); a 581 decreti di contributi dello Stato ai danneggiati da terremoti; a 9,992,566 ordini e note di spese fisse e debito vitalizio; a numerosi ordini di spese di giustizia, mandati estinti e documenti allegati alle varie contabilità amministrative, ai rendiconti e alle contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Devonsi inoltre aggiungere 338,740 atti diversi relativi alle Amministrazioni autonome e 59,211 decreti di cessazione dal servizio e di liquidazione di pensioni del personale civile e militare dello Stato.

Osservazioni sugli atti sottoposti a riscontro.

AMMINISTRAZIONI	MOTIVI DELLE OSSERVAZIONI						Osservazioni restituite soddisfacendo alle richieste della Corte	Osservazioni non restituite al 30 giugno 1942
	Inadempimento di leggi e regolamenti	Inadempimento della legge del bilancio	Incompleta documentazione degli atti	Errori di calcolo nella liquidazione delle spese	Irregolarità di vario genere	TOTALI		
Affari esteri	5	7	408	54	563	1,037	541	496
Interno	137	33	138	80	134	522	238	234
Africa italiana	371	114	184	136	176	981	853	129
Grazia e giustizia	767	90	172	197	131	1,357	852	504
Finanze	1,403	89	557	175	589	2,813	2,468	345
Guerra	1,573	249	897	194	602	3,515	2,485	1,030
Marina	976	1	627	851	387	2,342	2,109	233
Aeronautica	50	153	346	453	616	1,618	1,401	217
Educazione nazionale	876	194	446	85	94	1,695	1,638	57
Lavori pubblici	150	3	310	48	177	688	320	368
Agricoltura e foreste	92	24	40	18	68	242	189	53
Comunicazioni:								
Marina mercantile	88	2	14	28	35	167	154	13
Ispettorato ferrovie	8	..	5	46	14	73	64	9
Corporazioni	30	9	60	32	86	217	210	7
Cultura popolare	413	76	106	7	28	630	519	111
Scambi e valute	39	1	55	2	10	107	94	13
TOTALI	6,978	1,045	4,365	1,906	3,710	^(a) 18,004	14,135	3,869

(a) Oltre a 10,980 rilevi per decreti di cessazione dal servizio e di liquidazione di pensioni; a 449 rilevi sui rendiconti degli esercizi precedenti l'anno finanziario 1933-34 (stralcio); a 33,038 rilevi su ordini di pagamento di spese fisse per tutte le Amministrazioni; a 5,811 rilevi su atti dell'Amministrazione del debito pubblico; a 1,642 rilevi su gli atti relativi ai Magazzini dello Stato (vedi successivo capitolo VII); a 901 rilevi su atti delle Amministrazioni autonome (vedi successivo Capitolo IX); a 75 rilevi su atti relativi alle cauzioni dei contabili dello Stato (vedi successivo Capitolo X); a 1,010 rilevi per spese di giustizia; a rilevi 118 su provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti.

Accreditamenti concessi a funzionari delegati.

AMMINISTRAZIONI	ACCREDITAMENTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1944-42			ACCREDITAMENTI PER I PRECEDENTI ESERCIZI (dal 1933-34)			TOTALE degli accreditamenti nelle precedenti colonne e non giustificati al 30 giugno 1942
	Concessi	Giustificati in base a rendiconti trasmessi alla Corte	Da giustificare al 30 giugno 1942	Da giustificare al 30 giugno 1944	Giustificati durante l'esercizio 1941-42 in base a rendiconti trasmessi alla Corte	Da giustificare al 30 giugno 1942	
Affari esteri	53,580,818. 86	9,012,470. 14	44,568,348. 72	71,040,113. 37	21,083,047. 10	49,957,066. 27	94,525,414. 99
Interno	13,742,039,558. 41	224,528,552. 61	13,517,511. 0 80	1,949,183,575. 39	802,567,797. 05	1,146,615,778. 34	14,664,156,784. 14
Africa italiana	490,339,345 —	1,043,752. 35	489,295,592. 65	79,054,165. 40	5,762,372. 95	73,291,792. 45	562,587,385. 10
Grazia e giustizia	243,766,049. 77	169,794,960. 70	73,981,089. 07	26,175,488. 82	19,768,490. 42	42,405,998. 40	86,338,087. 47
Finanze	2,067,276,962. 22	497,631,481. 51	1,569,645,480. 71	1,823,989,812. 89	1,481,821,327. 77	642,168,485. 12	2,211,793,965. 83
Guerra	39,261,524,344. 33	13,887,962,861. 56	25,373,561,482. 77	19,022,329,224. 80	16,087,831,405. 84	2,934,497,818. 96	28,308,039,301. 73
Marina	(e) 5,690,919,640. 19	390,119,587. 46	5,110,799,052. 73	3,875,353,292. 72	3,372,522,312. 10	502,830,980. 62	5,603,630,933. 35
Aeronautica	3,791,386,255. 32	..	3,793,384,255. 32	3,078,315,387. 61	1,292,459,258. 70	1,785,856,128. 91	5,579,242,384. 23
Educazione nazionale	(b) 384,759,548. 98	4,500,000 —	380,259,548. 98	397,107,884. 79	247,827,884. 79	149,280,010 —	529,539,508. 98
Lavori pubblici	659,002,831. 99	146,383,747. 27	512,619,084. 72	365,815,952. 26	114,404,587. 33	251,411,364. 93	764,030,449. 65
Agricoltura e foreste	1,658,654,856. 91	39,973,597. 60	1,618,680,959. 31	197,088,821. 76	119,195,204. 38	77,843,617. 38	1,696,524,576. 69
Comunicazioni	103,036,900. 19	7,138,180. 34	97,898,519. 85	41,170,299. 88	32,883,931. 53	8,286,348. 35	106,184,868. 20
Corporazioni	(c) 97,707,960. 50	55,057,387. 37	42,650,573. 13	15,743,151. 38	15,743,151. 38	—	42,650,573. 43
Cultura popolare	1,439,723 —	366,581. 25	1,073,141. 75	1,583,770. 65	1,258,770. 65	325,000 —	1,398,141. 75
Scambi e valute	1,248,500 —	758,782. 30	489,717. 70	482,203. 85	431,828. 30	375. 55	490,098. 25
TOTALI	(d) 68,250,713,255. 67	(e) 15,634,282,542. 46	52,616,430,713. 21	30,944,333,145. 57	23,309,561,390. 29	7,634,771,755. 28	60,251,202,468. 49

(e) In questa somma sono comprese lire 225,000,000 per la ricostruzione del Fondo scorta delle Regie navi per l'esercizio 1941-42 (Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638-3079).

(b) A questa somma dovrebbero aggiungersi lire 1,524,722,000 anticipate ai Regi Provveditori agli studi mediante mandati diretti speciali con l'obbligo di rendimento del conto.

(c) A questa somma dovrebbero aggiungersi lire 13,000,000 anticipate all'Azienda carboni italiani; lire 2,000,000, anticipate all'Azienda minerali metallici italiani; lire 62,498,830 anticipate dall'Azienda generale italiana Petroli (con mandati diretti anziché con ordine di accreditamento, non potendo gli amministratori delle Aziende essere considerati come funzionari delegati dell'Amministrazione dello Stato).

(d) Oltre lire 1,116,937,709.72 sui bilanci delle Amministrazioni autonome.

(e) Oltre lire 149,759,483.20 sui bilanci della Amministrazioni autonome.

ALLEGATO N. 4.

**Accreditamenti concessi a funzionari delegati
negli esercizi 1932-33 e precedenti.**

AMMINISTRAZIONI	Da giustificare al 30 giugno 1941	Giustificati durante l'esercizio 1941-42	Da giustificare al 30 giugno 1942
Interno	2,524,765 70	..	2,524,765. 70
Educazione nazionale	2,472,497. 89	128,357 33	2,344,140 56
TOTALE . . .	4,997,263. 59	128,357. 33	4,868,906. 26

ALLEGATO N. 5.

Anticipazioni concesse a funzionari delegati.

AMMINISTRAZIONI	ANTICIPAZIONI DEGLI ESERCIZI 1929-30 E PRECEDENTI		
	da giustificare al 30 giugno 1941	giustificate durante l'esercizio 1941-42	da giustificare al 30 giugno 1942
Educazione nazionale	325,832. 90	3,000. 60	322,832. 30

ALLEGATO N. 6.

Somme a disposizione di funzionari delegati.

AMMINISTRAZIONI	SOMME A DISPOSIZIONE PER L'ESERCIZIO 1929-30 E PRECEDENTI		
	da giustificare al 30 giugno 1941	giustificate durante l'esercizio 1941-42	da giustificare al 30 giugno 1942
Educazione nazionale	2,308,580. 61	1,363,609. 78	944,970. 83

Decreti di approvazione di contratti.

AMMINISTRAZIONI	DECRETI DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI STIPULATI			CONTRATTI sui quali fu chiesto il parere del Consiglio di Stato
	ad asta pubblica	a licitazione o a trattativa privata	Totale	
Affari esteri	89	89	21
Interno	15	453	468	180
Africa italiana	305	305	10
Grazia e giustizia	224	224	172
Finanze	31	771	802	166
Guerra	42	1,837	1,879	120
Marina	3,469	3,469	873
Aeronautica	40	2,366	2,406	1.200
Educazione nazionale	119	119	29
Lavori pubblici	482	482	162
Agricoltura e foreste	137	145	66
Comunicazioni :				
Marina mercantile	78	78	11
Ispettorato ferrovie	69	69	1
Corporazioni	36	36	..
Cultura popolare	8	8	..
Scambi e valute	18	18	..
TOTALI	136	(a) 10,461	10,597	3,011

(a) Oltre a 486 contratti delle Amministrazioni autonome (dei quali 276 dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; 73 dell'Azienda della strada; 85 dell'Azienda foreste demaniali; 24 del Fondo culto; 19 del Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma e 9 dei patrimoni riuniti ex economali).

CAPITOLO V.

VIGILANZA SULLE ENTRATE

Mentre, come si è visto, tutte le spese dello Stato sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, nei riguardi delle entrate non competono alla Corte stessa altre funzioni che quelle di una semplice vigilanza; la quale, com'è stabilito dalle apposite norme (1), si concreta nel prendere visione dei prospetti che periodicamente le sono comunicati. E poichè tali prospetti sono riassuntivi, la Corte non ha modo di discendere all'esame dei singoli cespiti di entrata, nè di accertare l'esattezza dei risultati che nei prospetti medesimi si espongono.

Tuttavia un vero e proprio controllo anche in materia di entrate la Corte può compiere su due speciali categorie di provvedimenti, e precisamente sui cosiddetti *contratti attivi* (stipulazioni produttive di entrate) e sui decreti di annullamento di crediti dello Stato per inesigibilità. Inoltre, anche attraverso il normale controllo sulle spese, la Corte può esplicitare ed esplicita un'azione, sia pure indiretta e saltuaria, ma non priva d'importanza, in materia di entrate, inquantochè non poche volte l'esame dei provvedimenti che importano spesa porge l'occasione di accertare l'omessa od errata applicazione di norme tributarie, o di penalità per mancato adempimento di patti contrattuali. Le osservazioni che da tali accertamenti derivano danno luogo non di rado a riscossioni, anche non trascurabili, che altrimenti sarebbero perdute; e — come si è già visto nel paragrafo relativo ai contratti per questioni connesse a norme sulle entrate — conducono talvolta a migliori interpretazioni di tali norme od all'adozione di più perfetti sistemi con vantaggio continuativo delle finanze statali.

Così ad esempio una discussione ebbe luogo col *Ministero della marina* nei riguardi dell'imposta generale sull'entrata di recente istituzione (2), e più precisamente circa l'applicazione della norma per la quale l'imposta medesima non si applica alle entrate derivanti da vendite, appalti, forniture e prestazioni in genere alle Amministrazioni dello Stato, che alla data di entrata in vigore della legge (8 febbraio 1940) risultassero già aggiudicate od in corso di aggiudicazione (3); norma che fu successivamente chiarita dalle istruzioni ministeriali per le quali dovevano intendersi in corso di aggiudicazione i contratti che pur non essendo ancora formalmente stipulati, vincolassero irrevocabilmente le ditte (4). Stabilitosi poi, con intese interministeriali, di considerare come vincolo irrevocabile l'avvenuta determinazione dei prezzi, sorse questione circa la documentazione necessaria per provare la circostanza predetta, inquantochè le dichiarazioni degli uffici, che il Ministero allegava, risultarono non di rado in contrasto con gli atti, e quindi non attendibili. La Corte pertanto richiese ed ottenne una più esauriente documentazione dalla quale emerse che in alcuni casi i prezzi erano stati fissati, in realtà, dopo l'8 febbraio 1940, e che quindi era dovuta l'imposta che si era omesso di applicare. In seguito a tale accertamento, ed ai rilievi che ne conseguirono, oltre a farsi luogo, a vantaggio dell'erario, ai relativi versamenti non effettuati, si ottenne dal Ministero il pieno riconoscimento della fondatezza delle osservazioni della Corte e l'assicurazione che sarebbero state adottate sanzioni disciplinari a carico dei responsabili degli errori.

Così pure si ottenne il ritorno all'osservanza della legge e il versamento all'erario delle somme dovute con altre osservazioni rivolte al Ministero medesimo in relazione alla tassa ordinaria di bollo (5) che, normalmente compresa nell'imposta generale sull'entrata (6), è invece direttamente dovuta, com'è ovvio, quando per una ragione qualsiasi l'anzidetta imposta non venga applicata.

(1) Articoli 13, 34 e 36 del testo unico sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e articolo 262 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827-824.

(2) Regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

(3) Articolo 53 del citato decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2.

(4) Istruzioni del Ministero delle finanze per l'applicazione della legge e del regolamento sull'imposta generale sull'entrata, pubblicate in apposito volume dall'Istituto poligrafico dello Stato (§ LVII, n. 1, pagina 221).

(5) Allegato D al Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749 (provvedimenti in materia di tasse sugli affari).

(6) Articolo 24 del citato decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 (istituzione di una imposta generale sull'entrata).

* * * *

Ciò esposto, si aggiunge, come di consueto, una breve statistica dei provvedimenti riguardanti le entrate sottoposti al riscontro durante l'esercizio. Tali provvedimenti furono in numero di 12.379, dei quali:

dell'Amministrazione finanziaria per annullamento di crediti erariali, approvazione di contratti, affrancazioni, ecc.	N.	12.122
del Ministero dei lavori pubblici, riguardanti concessioni o riconoscimenti di derivazioni di acque, vendita e affitto di case popolari in Messina ed in altri paesi danneggiati dal terremoto e contratti di vario genere	»	120
del Ministero delle comunicazioni per concessione di zone demaniali marittime	»	14
dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (Ministero di grazia e giustizia) per appalto di mano d'opera di detenuti	»	16
del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma e dell'Azienda patrimoni riuniti ex-economali, per affitti di terreni e di stabili e per annullamento di crediti inesigibili	»	107
Totale		N. 12 379

I detti provvedimenti dettero luogo a 1333 rilievi, a 41 dei quali, riguardanti il Ministero delle finanze, non era stata ancora data risposta al 30 giugno 1942.

CAPITOLO VI.

RISCONTRO SULLE OPERAZIONI DEL DEBITO PUBBLICO

Il riscontro della Corte dei conti sui provvedimenti dell'Amministrazione del debito pubblico ha per oggetto diverse e delicate operazioni inerenti a nuove iscrizioni di titoli al nome, a tramutamenti di titoli nominativi in titoli al portatore, a traslazioni da uno a altro proprietario, ad iscrizioni ed a cancellazioni di ipoteche ed altri vincoli, nonché tutte le altre connesse con speciali pagamenti di interessi e di premi, rimborso di titoli estratti a sorte, ecc.

Tali operazioni dettero luogo all'emissione di 98.173 cartelle al portatore e certificati di rendita nominativa, e di 45.393 autorizzazioni per pagamento di interessi sottoposti a condizione, all'annullamento di 552.513 titoli vari, nonché al rimborso di titoli per un valore di oltre 330 milioni di lire (1).

Il controllo della Corte seguì pertanto tutte le dette operazioni, nonché quelle inerenti alla continuazione della emissione di una serie speciale di buoni novennali del Tesoro (2), e a due nuove emissioni di buoni novennali con scadenza rispettivamente nel 1950 (3) e nel 1951 (4). È stato inoltre proseguito l'esame di tutte le altre contabilità dei normali pagamenti sui diversi titoli, nonché degli atti e documenti concernenti la rendita 5 per cento (5) e le sopra ricordate nuove emissioni di buoni; ciò che importò, come di consueto, la verifica di decine di milioni di cedole, di tagliandi, di ordini di pagamento e di certificati provvisori.

In così esteso esame di atti, ed a prescindere dall'importante questione generale già esposta in un precedente capitolo circa la prescrizione dei premi estratti a sorte sui buoni del tesoro poliennali, si sono fatte, nell'esercizio, 5811 osservazioni, alcune delle quali trassero

(1) Precisamente lire 330,472,724.65. In questa cifra sono comprese lire 6,100,000 per ammortamento delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, la cui gestione è passata alla Direzione generale del debito pubblico (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196). L'importo del rimborso di titoli è notevolmente inferiore a quello accertato nell'esercizio 1940-41 (lire 255,587,090) per essere ormai pressoché esaurito il rimborso del prestito nazionale 5 per cento di cui si è venuta a maturare la estinzione dopo venticinque anni dalla data di emissione (legge 22 maggio 1915, n. 671).

(2) Articolo 12 del Regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614.

(3) Regio decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912.

(4) Regio decreto-legge 26 marzo 1942, n. 226.

(5) Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

argomento da norme di diritto civile, l'interpretazione delle quali in modo non rigorosamente legittimo avrebbe potuto diminuire delicate garanzie sia dello Stato che dei privati cittadini. Le dette osservazioni ebbero sempre come risultato la rettificazione degli errori rilevati e la riconduzione a piena legittimità delle diverse operazioni, nè mancò anche nell'esercizio qualche caso in cui, attraverso i rilievi della Corte, poterono stabilirsi principi di massima utili a meglio tutelare il retto andamento di questa speciale Amministrazione.

Meritevole di ricordo al riguardo è l'importante questione per il richiesto pagamento di una considerevole somma su presentazione di varie centinaia di cedole ormai prescritte (1). Non poteva, infatti, la Corte accettare le argomentazioni addotte dalla richiedente e fondate sull'età avanzata, la grave infermità e la vita di solitudine del precedente possessore delle cedole, dal quale essa le aveva ereditate, poichè anche a prescindere dalla prassi specifica (per la quale la prescrizione delle rate di rendita del debito pubblico non può essere interrotta se non da un'istanza giudiziale o da una domanda amministrativa di pagamento) le stesse norme di diritto comune avrebbero vietato di riconoscere nelle circostanze suddette una causa legittima di interruzione della prescrizione; ed invero mentre per impedimenti di diritto tale interruzione è sempre ammessa, gli impedimenti di fatto, per gravi ed assoluti che siano, non sono accettati come validi a tale effetto al di fuori dei casi espressamente previsti dalle dette norme (2). In seguito a tale avviso espresso dalla Corte, cui aderì pienamente anche l'Avvocatura generale dello Stato, l'Amministrazione ricusò il pagamento richiesto.

CAPITOLO VII.

RISCONTRO SUI MAGAZZINI DELLO STATO

Nell'esercizio 1941-42, sono stati sottoposti al riscontro 688 magazzini, dei quali 561 dipendenti dal Ministero della Guerra, 123 dal Ministero della marina, 2 dal Ministero dell'Africa italiana e 2 dal Ministero dell'Educazione nazionale.

Tale riscontro diede luogo alle consuete osservazioni per irregolarità varie, nessuna delle quali riguardante argomenti di particolare importanza.

Devesi, peraltro, far presente che questo riscontro, nell'attuale momento, è lontano dal conseguire la desiderata efficacia, poichè la Corte non ha i mezzi adeguati per una così ponderosa verifica di documenti e tanto meno ha poi il modo di perfezionarla e di completarla con reali accertamenti delle consistenze. La questione dovrà quindi essere posta allo studio, appena sarà possibile, sì che anche tale importantissima parte del patrimonio statale possa essere sicuramente garantita secondo la volontà della legge.

CAPITOLO VIII.

GESTIONI SPECIALI

§ 1. — OFFICINA CARTE-VALORI DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO E CASSA SPECIALE DEI BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO.

Le attribuzioni di controllo della Corte sulla gestione dell'Officina Carte Valori annessa all'Istituto Poligrafico dello Stato, disimpegnate a mezzo di apposita delegazione con sede presso l'Officina, hanno, com'è noto, un particolare carattere in quanto non si limitano al riscontro sulle scritture, ma si estendono alla sorveglianza diretta sull'andamento del lavoro.

Infatti funzionari della delegazione presenziano e sorvegliano tutte le operazioni di fabbricazione, di consegna e di spedizione dei titoli di Stato, nonchè la creazione del materiale di stampa e la distribuzione di questo materiale e dei titoli di scarto. A tale fine è affidata alla Corte una delle tre chiavi delle *serre* e del *tesoro*.

(1) Articolo 62 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536.

(2) Articolo 2942 del vigente Codice civile (articolo 2120 del precedente Codice civile del 1865). Cfr. anche il paragrafo 136 della relazione del Ministro Guardasigilli premessa al libro VI (della tutela dei diritti) del nuovo Codice civile.

Mediante questa complessa e quotidiana opera di controllo la delegazione ha potuto, nell'esercizio, seguire la gestione dell'Officina nel suo costante accrescimento di lavoro, constatandone, come di consueto, la regolarità.

Alla Corte è demandata inoltre la sorveglianza della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, e tale ufficio essa adempie mediante altra delegazione cui è affidata una delle tre chiavi del magazzino (*sacrestia*) ove sono custoditi i biglietti.

Questa seconda delegazione ha pertanto seguito, nell'esercizio, come di consueto, tutte le operazioni di emissione di valuta di carta nonchè tutte quelle inerenti al ritiro dei biglietti logori e alla sostituzione di essi con un numero eguale di biglietti nuovi; ed ha constatato a sua volta la regolarità di questa delicata gestione.

§ 2. — CONTABILITÀ SCOLASTICHE.

Durante l'esercizio 1941-42 sono stati esaminati 81 rendiconti consuntivi dei Regi Provveditorati agli studi.

Di tali rendiconti 61 sono stati definitivamente approvati e parificati dalla Corte, e cioè 24 dell'esercizio 1937-38 e 37 dell'esercizio 1938-39. Per gli altri 20 (dei quali 11 dell'esercizio 1937-38 e 9 dell'esercizio 1938-39) si attendevano ancora, alla data del 30 giugno 1942, le risposte ai diversi rilievi fatti.

L'ammontare complessivo delle somme ammesse a discarico dalla Corte per i pagamenti effettuati durante i due esercizi suddetti è di lire 535,025,200.65, delle quali lire 202,855,189.39 di competenza dell'esercizio 1937-1938 e lire 332,170,011.26 di competenza dell'esercizio 1938-39.

Per quanto riguarda gli anni finanziari precedenti il nuovo ordinamento della Corte (1933-34), viste le risposte ai rilievi dello speciale ufficio incaricato di tale esame e le conseguenti rettificazioni apportate ai vari atti, sono state parificate 20 contabilità, delle quali una dell'esercizio 1929-30, due dell'esercizio 1930-31, nove dell'esercizio 1931-32, e otto dell'esercizio 1932-1933, per un complessivo ammontare di lire 563,846,377.97.

Nell'esame di una così ingente quantità di atti e documenti contabili occorre di fare, come di consueto, numerosi rilievi per inosservanza di leggi e di regolamenti, per incomplete documentazioni, per inesatte od omesse dimostrazioni contabili, per non regolari imputazioni di spese, per errori di calcolo, per non effettuato versamento in entrata di somme rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio finanziario, ecc.

In risposta a tali rilievi i Provveditorati hanno sempre ottemperato alle richieste della Corte, dando spiegazioni e dimostrazioni soddisfacenti e provvedendo ad eliminare le irregolarità relative.

§ 3. — CONTABILITÀ UNIVERSITARIE

Sono stati esaminati nell'esercizio 36 conti consuntivi di Università o istituti superiori, e 25 di tali conti, per un ammontare di lire 49,833,559.84, poterono essere dichiarati regolari, avendo gli enti suddetti provveduto rapidamente ad effettuare le necessarie rettificazioni o a fornire i chiarimenti richiesti.

Per gli altri undici al 30 giugno 1942 si attendevano ancora le risposte ai rilievi fatti.

Per quanto concerne gli esercizi, precedenti il nuovo ordinamento della Corte (1933-34), furono dichiarati regolari sei conti degli enti stessi, per un complessivo ammontare di lire 7,141,247.56. Altri dieci conti del genere furono restituiti con osservazioni, alle quali, al 30 giugno 1942, l'Amministrazione non aveva ancora risposto.

Le principali irregolarità riscontrate furono, come di consueto, concessioni di indennità, retribuzioni e compensi non consentiti dalle vigenti disposizioni, inesatte imputazioni di spese, tardiva approvazione di bilanci preventivi, inosservanza delle norme relative all'approvazione del conto consuntivo e al conferimento degli incarichi d'insegnamento, irregolare destinazione del fondo derivante dalle prestazioni di laboratorio e di quelli delle sopratasse di esame, dell'opera universitaria e della cassa scolastica.

La Corte dato il ripetersi, sia pure in minor misura, di tali irregolarità, che vengono ormai rilevate da tredici anni, segnala nuovamente, in questa sede, la necessità che si provveda a rimuoverle completamente e definitivamente.

CAPITOLO IX.

AMMINISTRAZIONI AUTONOME

§ 1. — FONDO PER IL CULTO.

I provvedimenti emessi in applicazione del testo unico sulle congrue (1) sono stati, anche in quest'anno, numerosi, ed hanno dato luogo a vari rilievi, fra i quali alcuni hanno condotto, come di consueto, a stabilire o a ribadire principi di massima non scevri di importanza. Così, ad esempio, fu restituito non registrato all'Amministrazione un decreto col quale, nel rivedere la liquidazione di congrua d'un parroco, non si consideravano al fine suddetto, in difformità da una esplicita norma (2), le spese per le riparazioni ordinarie annuali alla casa canonica, in quanto la prima liquidazione della congrua stessa era avvenuta prima della emanazione della ricordata norma. La Corte osservò al riguardo che una simile interpretazione restrittiva non era ammissibile poichè la disposizione in parola, già in vigore, del resto, da oltre vent'anni, creò evidentemente una *nova causa petendi*, e pertanto deve essere applicata a favore di tutti i beneficiari, non esclusi coloro nei riguardi dei quali si sia già provveduto alla liquidazione definitiva da tempo più remoto; non è dubbio infatti che tale liquidazione, quando se ne presenti il caso, divenga, per la norma suddetta, suscettibile di revisione analogamente a quanto è previsto da altra disposizione (3) ove intervengano mutamenti di carattere permanente nel patrimonio beneficiario. Il decreto non fu ammesso quindi a registrazione se non dopo che l'Amministrazione lo ebbe rettificato comprendendo nelle passività da computarsi agli effetti del supplemento di congrua le spese in questione.

In argomento attinente ad uno di quei mutamenti di carattere permanente nel patrimonio beneficiario dei quali ora si è fatto cenno, sorse controversia in occasione di un decreto col quale si disponeva, a favore di un parroco, la revisione del supplemento di congrua in base alla avvenuta eliminazione dal patrimonio di alcuni censi riconosciuti inesigibili. Poichè, infatti, nel decreto prefettizio autorizzante l'eliminazione suddetta non era indicata la data cui doveva farsi risalire l'inesigibilità, l'Amministrazione aveva creduto di poter far decorrere la nuova liquidazione addirittura dalla nomina del parroco, non tenendo presente che per una esplicita norma (4), le revisioni per variazioni permanenti del genere non producono effetti economici se non dal primo dell'anno successivo a quello nel quale i mutamenti si sono verificati. Stabilito così che la decorrenza dalla nomina del parroco era palesemente contraria alla legge, nè contenendo il decreto prefettizio alcuna indicazione che potesse far ritenere sorta l'inesigibilità in tempo tale da permettere di far decorrere la nuova liquidazione da anni precedenti, non si poteva assumere come data certa della variazione patrimoniale, ai fini in discorso, se non quella dello stesso decreto del prefetto. Anche in questo caso l'Amministrazione modificò il provvedimento secondo le osservazioni della Corte, e provvide inoltre al conseguente ricupero degli assegni indebitamente corrisposti dalla data anteriore erroneamente stabilita.

§ 2. — FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE PER LA CITTÀ DI ROMA.

Gli atti relativi a questo speciale bilancio riguardano, com'è noto, le attribuzioni di assegni supplementari di congrua o di sussidi al clero di Roma, nonché lavori di restauro alle chiese della città stessa.

Tali provvedimenti, poco numerosi, sono regolati da norme semplici, per l'applicazione delle quali si è ormai stabilita una costante prassi; essi non danno quindi luogo, da molti anni, a questioni meritevoli di cenno in questa sede.

(1) Testo unico delle leggi per la liquidazione e la concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227-491.

(2) Articolo 9 del Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, che eleva l'assegno supplementare ai parroci del Regno.

(3) Articolo 77 del testo unico citato nella nota precedente.

(4) Articolo 4 del testo unico citato nelle note precedenti.

§ 3. — AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

L'esame degli atti di questa azienda ha dato luogo, anche quest'anno, a un certo numero di rilievi sia su questioni di carattere generale (erronee imputazioni e incompleta documentazione di spese; ritardo nella trasmissione di rendiconti; irregolarità nell'assunzione di personale, nella concessione di competenze, nei comandi di impiegati presso altre Amministrazioni, nella stipulazione di contratti, ecc.), sia su questioni attinenti a speciali servizi dell'Azienda stessa (appalto di magazzini, concessioni di rivendite e modalità delle relative gestioni, ecc.).

Tali rilievi furono tutti seguiti dalle rettificazioni desiderate o dalle richieste assicurazioni per l'avvenire e da essi conseguirono, quando fu possibile, i dovuti recuperi all'erario; si sono ottenuti, ad esempio, l'assoggettamento a canone di rivendite che ne erano state indebitamente esentate, la eliminazione di doppi pagamenti e di irregolarità in genere in materia di pensioni, e simili.

Fra le osservazioni di carattere generale è da segnalare, perchè riguarda una questione di principio di una certa importanza, un rilievo su di un decreto, col quale, in base ad una convenzione fra i Ministeri delle finanze e delle comunicazioni per l'uso dei vaglia di servizio da parte degli uffici dei monopoli e delle finanze (convenzione che aveva la durata certa di un anno, ma con la clausola della tacita rinnovazione a tempo indeterminato), si disponeva il pagamento del relativo canone per l'esercizio 1941-42; e ciò sebbene fosse trascorso il periodo di nove anni previsto dalle norme vigenti come durata massima dei contratti stipulati per le spese ordinarie (1).

Sosteneva, infatti, l'Amministrazione che le proroghe di anno in anno per effetto della suddetta clausola avevano costituito periodi contrattuali a sé stanti; concetto al quale la Corte non ritenne di poter aderire, inquantochè la proroga di un contratto non dà luogo ad un nuovo negozio giuridico, ma soltanto protrae nel tempo la validità di quello preesistente. In seguito alla discussione svoltasi l'Amministrazione riconobbe la fondatezza di questa tesi e dette pertanto formali assicurazioni per la futura regolazione del caso.

§ 4. — AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Sulle spese dell'Azienda autonoma statale della strada la Corte compie, per la legge istitutiva dell'Azienda stessa, un semplice riscontro postumo (2). Le sono stati trasmessi a tale scopo, nell'esercizio, 76 decreti, 31.488 mandati diretti ed ordini di accreditamento, 1.979 rendiconti, 72.533 ordini di pagamento di spese fisse e 2.613 contabilità amministrative; in totale 108.689 atti.

L'esame di tali atti diede luogo a 217 osservazioni per irregolarità varie (errori circa la decorrenza di promozioni o di aumenti periodici di stipendio; mancanza, nelle parti contraenti, di requisiti necessari per validamente obbligarsi; omissione, nei contratti, delle prescritte clausole penali per il caso di inadempienza; mancata applicazione delle necessarie marche da bollo sugli atti contrattuali o delle ritenute di legge nei pagamenti a favore degli assuntori; approvazione di atti di transazione senza aver inteso il prescritto parere dell'Avvocatura generale dello Stato, ecc.).

A tali osservazioni l'Azienda rispose dando spiegazioni e rettificando, quando le fu possibile, gli errori rilevati; è anzi da ricordare che, in seguito ai detti rilievi e continuando così nella consuetudine iniziata in questi ultimi anni, l'Azienda diresse ancora agli uffici dipendenti, oltre quelle già segnalate nella relazione dello scorso esercizio, ulteriori istruzioni, sia a conferma delle precedenti, sia su altre questioni fatte presenti con i rilievi stessi.

In materia di personale si può particolarmente far cenno di un rilievo rivolto all'Azienda su un decreto col quale, nell'approvare la risoluzione di un contratto di impiego in dipendenza della nomina dell'impiegato ad un posto di ruolo in altra Amministrazione dello Stato, si dava al provvedimento una decorrenza successiva a quella di tale nomina. La Corte osservò, al ri-

(1) Articolo 12, comma secondo, delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440.

(2) Articolo 32 della legge 17 maggio 1928, n. 1094-1532, per l'istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada.

guardo, che tale decorrenza non poteva ritenersi regolare, poichè ne sarebbe derivato, per il periodo compreso fra la nomina stessa e la cessazione del contratto, un cumulo, sia pure momentaneo, di impieghi vietato dalla legge (1); nè potè accettare l'argomento addotto che l'impiegato aveva, in tale periodo, continuato di fatto a prestare la propria opera presso l'Azienda, in quanto tale circostanza non poteva evidentemente render legittima una contemporanea appartenenza di quell'impiegato a due Amministrazioni diverse. L'Azienda rettificò, pertanto il decreto in conformità del rilievo della Corte.

Un'altra osservazione ebbe per oggetto una questione connessa con quella già segnalata da molti anni in questa sede (2) circa i lavori per tronchi di strade statali attraversanti l'abitato di comuni con meno di 20.000 abitanti (3). Nella specie si trattava di lavori compiuti dall'Azienda col concorso dei Comuni interessati e di una privata elargizione che era stata direttamnte impiegata a tale scopo. Pertanto la Corte dovè non solo ripetere la consueta osservazione che le opere del genere avrebbero dovuto, a' sensi delle vigenti norme, essere eseguite a carico dei comuni, ma dovè contestare altresì l'irregolare procedimento adottato con l'avvalersi direttamente della detta elargizione anzichè disporre il versamento in tesoreria in conto entrate dello Stato, com'è prescritto dall'ordinamento contabile (4).

L'Azienda, non contestando la fondatezza dei due rilievi, diede assicurazione di aver preso buona nota di quanto era stato osservato dalla Corte; per altro questa nuova inosservanza delle norme di legge non può che confermare ancora una volta la necessità, ripetutamente fatta presente, di disposizioni, da emettersi nelle forme costituzionali, che disciplinino convenientemente la materia di cui trattasi. L'attività dell'Azienda rimane dunque tuttora, per questa parte, nella situazione indicata nelle relazioni precedenti.

A non dissimile conclusione della necessità di una integrazione delle norme vigenti ha condotto, nell'esercizio, un'altra questione sorta nell'esame di alcuni mandati per il pagamento di impermeabili ed altri indumenti invernali distribuiti al personale dei cantonieri. Ed invero, le disposizioni vigenti non prevedono per l'Azienda altro onere del genere che il versamento di un contributo ad un fondo per massa vestiario, istituito allo scopo di fornire al personale alcuni capi di vestiario costituenti le divise (5) e specificati dal regolamento in apposito elenco (6); sicchè, anche a prescindere dalla circostanza che quegli indumenti non erano compresi nel detto elenco, appariva comunque non legittimo che l'Azienda provvedesse al loro acquisto direttamente ed a totale carico del proprio bilancio. In risposta, tuttavia, a questo rilievo, l'Amministrazione addusse che, tenuta presente la necessità di proteggere dalle intemperie un personale costretto a lavorare sempre all'aperto, gli oggetti acquistati dovevano, meglio che capi di vestiario, considerarsi veri e propri mezzi di lavoro assimilabili agli strumenti tecnici di servizio e quindi da fornirsi direttamente dall'Azienda; ma la Corte non potè accogliere tale tesi per l'ovvia ragione che non potevasi non tener conto della natura degli oggetti, i quali erano incontestabilmente dei capi di vestiario, esattamente come i giubbotti per l'inverno e i cappelli estivi di paglia, i quali pur avendo la stessa finalità di riparare dalle temperature eccessive sono compresi, come capi di vestiario, nell'elenco suddetto. L'Amministrazione, pertanto, non resistette ulteriormente, ma chiese la registrazione, in via di sanatoria, dei mandati, assicurando che trovavasi in corso di emanazione un provvedimento legislativo che avrebbe regolato definitivamente la materia. Si fanno pertanto voti affinchè tale emanazione non subisca ritardo, al fine di evitare il rinnovarsi di discussioni per simili irregolarità ove si persista nel ritenere inadeguate le norme fino ad ora osservate.

(1) Articolo 97 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960 (disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato).

(2) Vedi relazioni della Corte dei conti sui rendiconti generali dello Stato per gli esercizi 1930-31 a pagina 207, 1938-39 a pagina 147, 1939-40 a pagina 154, e 1940-41 a pagina 162.

(3) Articolo 41 della legge sulle opere pubbliche (allegato F della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia).

(4) Cfr. articoli 226 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827/824, e articolo 22 della legge 17 maggio 1928, n. 1094/1532 per l'istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada.

(5) Articolo 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1754 (norme per l'ordinamento del personale del cantonieri delle strade statali).

(6) Articolo 1 del decreto interministeriale 3 gennaio 1934, che approva il regolamento per il funzionamento del fondo massa vestiario per il personale dei cantonieri addetti alle strade statali, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale del Ministero dei lavori pubblici*, fascicolo n. 3 del 21 gennaio 1934, parte III, pagina 7.

§ 5. — AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

Anche per le spese di quest'Azienda la legge ha attribuito alla Corte dei conti un semplice riscontro postumo che si compie per mezzo di un apposito ufficio distaccato presso l'Azienda medesima (1).

Le osservazioni, cui tale riscontro ha dato luogo, effettuate per la maggior parte, data la urgenza dei provvedimenti, mediante semplici comunicazioni verbali, hanno sempre ottenuto le richieste rettificazioni degli atti o il riconoscimento, da parte dell'Azienda, della fondatezza dei rilievi della Corte con adeguate assicurazioni per l'avvenire.

Fra le osservazioni anzidette si possono ricordare vari rilievi con i quali furono restituiti non registrati alcuni provvedimenti concernenti forniture di legname ad Amministrazioni militari, per inosservanza della tassativa norma dello statuto-regolamento dell'Azienda a' sensi della quale è fatto a questa espresso divieto di dar corso a domande di forniture da parte di Amministrazioni statali ove le medesime non abbiano dichiarato a carico di quali capitoli del loro bilancio graveranno le spese relative, e non abbiano provato l'assunzione dei corrispondenti impegni (2).

Era sorta, infatti, per le vendite di legname ad enti dipendenti dal *Ministero della guerra*, la irregolare tendenza a prescindere da tale prova, in specie dopo che, per le particolari necessità del momento, alle dette forniture provvidero in economia i singoli corpi e stabilimenti, senza assunzione di impegno da parte dell'Amministrazione centrale.

Contestatasi, pertanto, la illegittimità di un simile procedimento in relazione al sopra ricordato divieto, l'Azienda addusse che, trattandosi di rapporti fra due Amministrazioni statali, sembrava superfluo richiedere garanzie esplicite circa la disponibilità dei fondi occorrenti per il pagamento delle provviste; ma la Corte non poté accedere a tale tesi per l'ovvia considerazione che la norma era stata emanata, appunto ed unicamente, per disciplinare le forniture dell'Azienda ad Amministrazioni statali, sicchè accettare l'argomento addotto sarebbe stato puramente e semplicemente abrogare la norma stessa; il che non era evidentemente possibile. I provvedimenti, pertanto, non furono ammessi a registrazione se non dopo che l'Azienda ebbe provveduto a documentarli in conformità delle richieste della Corte.

Furono altresì restituiti non registrati all'Azienda i provvedimenti con i quali rispettivamente si collocava fuori ruolo e si metteva a disposizione di un istituto internazionale il Luogotenente generale comandante della Milizia nazionale forestale e si conferiva ad altro ufficiale generale l'incarico del detto comando e la direzione dell'Azienda.

La Corte osservò che, a' sensi delle vigenti norme (3) il primo dei due provvedimenti, emanato con la forma del decreto ministeriale, doveva invece essere emesso sentito il Consiglio dei Ministri e con la forma del decreto Reale; osservò inoltre che la decorrenza del detto provvedimento, stabilita dal 16 dicembre 1941, non concordava con quella (5 dicembre 1941) data alla nomina del successore dall'altro provvedimento che pertanto, procedendo ad una nomina prima che si verificasse la vacanza del posto, si palesava anch'esso irregolare.

In seguito a tali rilievi della Corte i due provvedimenti furono ritirati, e vennero poi sostituiti da un unico decreto Reale, emanato con le forme di legge e con decorrenza, per entrambi, dal 5 dicembre 1941.

CAPITOLO X.

VIGILANZA E CONTROLLO SULLE CAUZIONI DEI CONTABILI DELLO STATO

Nell'esercizio finanziario sul quale si riferisce si è verificato un notevole aumento nel numero dei decreti di approvazione, svincolo ed incameramento di cauzioni che si è elevato da 877 dell'esercizio precedente a 1185; a questi devono aggiungersi 918 decreti per nomina, promozione e trasloco di contabili e 1928 decreti di approvazione di cauzioni di impiegati delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

(1) Articoli 16 e 17 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali).

(2) Articolo 45 dello statuto-regolamento per il funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, approvato con Regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

(3) Articolo 41 del regolamento, approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997.

L'aumento suddetto è dovuto alla sostituzione di numerosi contabili richiamati alle armi e alla revisione di molte cauzioni di gestori del lotto i quali, in base al nuovo regolamento (1), hanno ottenuto l'esonero dal versamento di una parte delle cauzioni stesse.

I provvedimenti di alienazione e di incameramento delle cauzioni emessi in seguito a decisioni della Corte od a consensi rilasciati dai contabili o dai loro eredi o mallevadori furono 19 con un ricupero per l'erario di lire 38,325.32 (in confronto di un credito di lire 296,810.58).

Il numero dei decreti di svincolo di cauzioni non più richieste dai contabili di ruolo (2) ammontò a 18, e con essi si lasciò libero un capitale nominale di lire 128,904.

L'insieme di tali atti ha dato luogo a 75 rilievi, in confronto di soli 19 dell'esercizio precedente; dei decreti restituiti con tali rilievi, 52 sono stati in seguito ammessi a registrazione per essere stati i medesimi opportunamente rettificati o per essersi ottenute esaurienti spiegazioni; mentre gli altri 23 si trovavano ancora presso le varie amministrazioni alla fine dell'esercizio.

I rilievi suddetti, benchè aumentati di numero (soprattutto in dipendenza della accennata revisione delle cauzioni dei ricevitori del lotto), hanno comunque rappresentato una percentuale minima dei decreti esaminati; cosicchè può nuovamente confermarsi la regolarità dello svolgimento di questo servizio, già constatata nei precedenti anni.

(1) Articoli 288 e 294 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con Regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

(2) Articoli 73 e 90 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440.

PARTE TERZA

GIURISDIZIONE CONTENZIOSA

Gli uniti prospetti statistici danno conto, con particolareggiata dimostrazione, dell'attività svolta dalla Corte dei conti in questa sua speciale competenza.

Da tali prospetti può dedursi:

A) per quanto riguarda il contenzioso contabile (*giudizi a carico dei contabili e dei funzionari dello Stato; conti delle provincie; giudizi di appello*):

che il numero dei giudizi (esclusi i giudizi di appello) definiti o comunque eliminati dai ruoli delle due sezioni competenti fu di 43.500;

che, per quanto più particolarmente riguarda i giudizi su i conti iniziati successivamente al 30 giugno 1933 (e quindi di competenza della normale Sezione I giurisdizionale) ne furono definiti 21.428;

che, ciò nonostante, per l'ingente numero di nuovi giudizi istituiti nell'anno (che ammontarono a 15.548) i giudizi sui conti, iniziati dopo il 30 giugno 1933, rimasti da definire al 30 giugno 1942, erano ancora 12.905;

che, per quanto riguarda i giudizi sui conti concernenti anni anteriori, (di competenza della Sezione Speciale) ne furono definiti 1612 più che nel precedente anno, e precisamente 21.866; poichè, quindi, quelli iniziati furono 4359, ne rimanevano ancora da definire, al 30 giugno 1942, n. 69.598 (1);

che nei sopra ricordati giudizi definiti dalle due Sezioni furono pronunciate condanne per un valore di oltre 7,480,000 lire (2);

che i giudizi di appello contro le decisioni dei Consigli di prefettura sulle contabilità dei comuni e delle opere pie, definiti dalla competente Sezione I giurisdizionale, furono 25 e che 37 furono invece i nuovi appelli presentati nell'anno; onde il numero dei ricorsi rimasti da definire al 30 giugno 1942 ascese a 453 (3).

B) per quanto riguarda la competenza della Sezione II giurisdizionale in materia di *pensioni ordinarie*, che i giudizi condotti a termine furono 441; furono inoltre trasferiti 3720 giudizi alla Sezione III giurisdizionale di nuova istituzione, alla quale la legge, a decorrere dal 13 settembre 1941, ha deferito la cognizione dei ricorsi in materia di pensioni ordinarie militari (4);

che, tuttavia, essendo stati presentati nell'anno 955 nuovi ricorsi, ne rimanevano ancora da definire, al 30 giugno 1942, n. 2294.

C) per quanto riguarda i ricorsi in materia di *pensioni ordinarie ai personali militari*, che la Sezione III giurisdizionale, istituita, come sopra si è accennato, nel corso dell'anno, con questa particolare competenza, ne ha definiti 1085 in confronto di 3720 trovati da definire al momento della sua istituzione;

che, però, essendo stati presentati nell'anno 807 nuovi ricorsi, ne rimanevano ancora da definire, al 30 giugno 1942, n. 3442.

(1) In confronto di 87.105 rimasti da definire alla fine dell'anno precedente.

(2) Precisamente lire 7,485,201.53.

(3) In confronto di 441 rimasti da definire alla fine dell'anno precedente.

(4) Regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, convertito in legge con legge 29 novembre 1941 n. 1338

D) che i ricorsi definiti in materia di *pensioni di guerra*, di competenza delle due apposite Sezioni speciali (1) sono stati 14.721, dei quali 4561 eliminati per non essere stati riassunti dagli eredi dei ricorrenti entro l'anno dal decesso dei ricorrenti stessi, avvenuto nelle more del giudizio (2);

che, perciò, tenuto conto dei nuovi ricorsi pervenuti nell'anno (8781), il numero dei ricorsi rimasti da decidere era, al 30 giugno 1942, di 23.507 (3).

Attività svolta dalla Procura Generale presso la Corte dei conti — Revoca e riduzione di pensioni ed assegni privilegiati di guerra. — L'attività della Procura generale, nella sua funzione di rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei conti, si è svolta nel decorso anno 1941-42. con immutata intensità, nonostante l'attuale stato di guerra che ha reso specialmente difficile le numerose istruttorie.

I risultati complessivi di tale attività sono i seguenti:

Giudizi istituiti e vertenze esaurite in seguito a istruttoria	N.	3467
Conclusioni scritte	»	11588
Ricorsi per revoca o riduzioni di pensioni di guerra	»	89
Requisitorie orali	»	11709
Decreti di pensione privilegiata ordinaria esaminati	»	2749
Lettere per istruttorie	»	26270
Relazioni sui conti giudiziali esaminate	»	812

Per quanto più particolarmente riguarda i ricorsi per revoca o riduzione di pensioni o di assegni privilegiati di guerra, è da segnalare che, nell'anno, pervennero dal Ministero delle finanze al Procuratore generale presso la Corte dei conti 108 denunce, sia per asseriti errori di fatto o motivi di indegnità (diserzione, autolesionismo, ecc.) sia per mutamento della situazione dei titolari (4). In complesso quindi, tenuto conto di altre 73 denunce simili rimaste da esaminare del precedente anno, la Procura generale ebbe ad occuparsi, per l'oggetto in questione, di 181 istruttorie. Da queste derivarono 117 ricorsi al Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. A 25 denunce, invece, il Procuratore generale ritenne di non dover dare seguito inquantochè gli accertamenti da esso disposti le dimostrarono infondate.

Vennero inoltre presentate sette domande per revocazione di decisioni del Comitato di liquidazione suddetto (5).

(1) Articolo 1 del Regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856.

(2) Articolo 332 del Codice di procedura civile approvato con Regio decreto 25 giugno 1865 (articolo 299 del nuovo Codice) e articoli 75 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

(3) In confronto di 29.447 rimasti da definire alla fine dell'anno precedente.

(4) Regio decreto legislativo 12 luglio 1923, n. 1491 (modificato con Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383/1382) e Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928/1225.

(5) Articolo 61, ultimo comma, del citato Regio decreto legislativo 12 luglio 1923, n. 1491.

**I. — Prospetto statistico dei giudizi sui conti
di competenza della Sezione speciale giurisdizionale.**

AMMINISTRAZIONI	Rimanenze al 30 giugno 1941	Assunti in carico durante l'anno 1941-42	Totale dei giudizi	Decisi durante l'anno 1941-42	Rimanenze al 30 giugno 1942
Affari esteri.	44	33	77	40	37
Interno (compreso il Fondo per il culto)	10,224	14	10,238	2,094	8,144
Africa italiana	1,083	1,032	2,115	1,071	1,044
Grazia e giustizia	3,455	3	3,458	4	3,454
Finanze	30,415	755	31,170	1,710	29,460
Guerra	12,606	2,488	15,094	1,286	13,808
Marina	54	..	54	11	43
Aeronautica militare	131	..	131	..	131
civile	65	..	65	..	65
Educazione nazionale	1,052	8	1,060	6	1,054
Lavori pubblici	303	..	303	..	303
Agricoltura e foreste	158	..	158	..	158
Comunicazioni (Poste e telegrafi, Fer- rovie e Marina mercantile)	27,513	26	27,539	15,644	11,895
Istituto nazionale per le esportazioni	2	..	2	..	2
TOTALE	87,105	4,359	91,464	21,866	69,598

**II. — Prospetto statistico dei giudizi speciali
di competenza della Sezione speciale giurisdizionale.**

	GIUDIZI					Totale
	ad istanza del Procuratore Generale		ad istanza dei contabili			
	speciali	di revocazione	di opposizione	di revocazione	contro prov- vedimento di addebito e di ritenuta	
Giudizi già istituiti al 1° luglio 1941	44	..	15	8	5	72
Giudizi istituiti durante l'anno 1941-42	24	..	1	25
TOTALE . . .	68	..	16	8	5	97
Giudizi definiti durante l'anno 1941-42	29	..	1	1	..	31
RIMANENZA . . .	39	..	15	7	5	66
Giudizi da considerare abbandona- ti agli effetti della perenzione d'istanza, di cui alla legge 26 maggio 1887, n. 4504
Giudizi cancellati dal ruolo ad istanza del Procuratore Generale per bonario componimento	3	..	3
Giudizi rimasti da decidere al 30 giugno 1942	39	..	15	4	5	63

**III. — Prospetto riassuntivo dell'ammontare delle condanne pronunziate
contro contabili e funzionari dello Stato durante l'anno 1941-42 dalla Sezione
speciale giurisdizionale.**

AMMINISTRAZIONI	AMMONTARE DELLE CONDANNE								
	nei giudizi speciali			nei giudizi di conto			in complesso		
	Numero	Sorte	Spese	Numero	Sorte	Spese	Numero	Sorte	Spese
Affari esteri.
Interno.	2	1,839. 40	7. 95	1	14,585. 55	84. 80	3	16,424. 95	97. 75
Africa italiana.
Grazia e giustizia	1	43,615. 06	1,443. 15	1	43,615. 06	1,443. 15
Finanze.	11	4,467,697. 71	9,010. 46	12	104,483. 10	602. 05	23	4,572,180. 81	9,612. 45
Guerra	7	123,713. 37	6,917. 20	7	123,713. 37	6,917. 20
Marina	1	237,256. 75	698. 70	1	237,256. 75	698. 70
Aeronautica.
Educazione nazionale.
Lavori pubblici
Agricoltura e foreste.
Comunicazioni.	5	808,657. 45	7,572. 75	7	167,399. 93	337. 55	12	976,057. 38	7,910. 30
Corporazioni.
Cultura popolare.
Scambi e valute.
TOTALE	27	5,682,773. 74	25,670. 15	20	286,468. 58	1,024. 40	47	5,969,242. 32	26,694. 55

**IV. — Prospetto statistico dei giudizi sui conti
di competenza della Sezione I giurisdizionale.**

AMMINISTRAZIONI	Rimanenza al 30 giugno 1941	Pervenuti durante l'anno 1941-42	TOTALE	Decisi durante l'anno 1941-42	Rimanenza al 30 giugno 1942
Presidenza del Consiglio dei ministri . .	7	1	8	..	8
Affari esteri.	3	441	444	436	8
Interno	497	909	1,406	1,121	285
Africa italiana	41	27	68	8	65
Grazia e giustizia	521	608	1,129	941	188
Finanze:					
Tesoro	93	402	495	385	110
Debito pubblico — Cassa depositi e pre- stiti, ecc.	22	4	26	21	5
Tasse sugli affari	1,345	291	1,636	395	1,241
Provveditorato generale dello Stato	8	8	7	1
Imposte dirette	91	175	266	125	141
Dogane ed imposte indirette	122	390	512	267	245
Regia Guardia di finanza	32	159	191	176	15
Catasto	2	294	296	..	296
Monopoli — Lotto	839	870	1,709	551	1,158
Milizia volontaria per la sicurezza na- zionale	116	..	116	..	116
Conti vari	4	18	22	22	..
Guerra	5,114	1,517	6,631	1,940	4,691
Marina	477	185	662	56	606
Aeronautica	119	112	231	206	25
Educazione nazionale.	57	138	195	18	182
Lavori pubblici.	56	442	498	250	248
Agricoltura e foreste	89	699	788	661	127
Comunicazioni	9,187	7,855	16,992	13,851	3,141
Corporazioni	1	2	3	..	8
Scambi e valute	1	1	1	..
TOTALI . . .	18,785	15,548	34,333	21,428	12,905

V. — Prospetto statistico dei giudizi speciali di competenza della Sezione I giurisdizionale.

	GIUDIZI								TOTALI
	ad istanza del Procuratore generale			ad istanza di parte				Revo- cazioni di ufficio	
	di responsabilità		di revo- ca- zione	per negato rim- borso di quote di imposta ines- igibili	di opposi- zione	di revo- cazione	contro provve- dimenti di adde- bitto e di ritenuta — Ricorsi vari		
	per addebiti fino a L. 2000	per addebiti superi- ori a L. 2000							
Già istituiti al 30 giugno 1941	22	48	..	397	3	9	20	..	499
Istituiti durante l'anno 1941-42	24	40	..	40	1	..	46	..	151
TOTALE . . .	46	88	..	437	4	9	66	..	650
Definiti durante l'anno 1941-42	(a) 30	43	..	48	..	2	39	..	162
Cancellati dal ruolo per rinunzia o per bonario componimento	1	3	2	..	6
Cancellati dal ruolo su richiesta del Procuratore Generale	2	1	1	..	4
Rimasti da definire al 30 giugno 1942	14	44	..	389	3	4	24	..	478

(a) Dei quali 15 per accettazione di addebito.

VI. — Prospetto riassuntivo dell'ammontare delle condanne pronunziate dalla Sezione I giurisdizionale contro contabili e funzionari dello Stato durante l'anno 1941-42 e delle somme per le quali è stato accettato l'addebito.

AMMINISTRAZIONI	AMMONTARE DELLE SOMME PER LE QUALI È STATO ACCETTATO L'ADDEBITO			AMMONTARE DELLE CONDANNE								
				NEI GIUDIZI SPECIALI			NEI GIUDIZI DI CONTO			IN COMPLESSO		
	Numero	Sorte	Spese	Numero	Sorte	Spese	Numero	Sorte	Spese	Numero	Sorte	Spese
Affari esteri
Interno	1	3,200 —	520 —	1	3,200 —	520 —
Africa italiana
Grazia e giustizia	2	200 —	258 —	5	16,232. 08	1,650. 65	7	16,432. 08	1,908. 65
Finanze:												
Tesoro	2	221,101. 99	1,105. 20	2	221,101. 99	1,105. 20
Debito pubblico, Cassa depositi e prestiti
Demanio e imposte indirette sugli affari	2	12,602. 50	344 —	2	12,602. 50	344 —
Imposte dirette	21	..	2,821. 60	21	..	2,821. 60
Dogane
Monopoli	2	46,873. 57	442. 40	2	46,873. 57	442. 40
Lotto
Provveditorato generale dello Stato
Catasto
Regia Guardia di Finanza	2	14,915. 52	1,051. 80	2	14,915. 52	1,051. 80
Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	1	1,500. »	180. 10	1	1,500. »	180. 10
Guerra	9	4,605. 65	900. 25	8	27,723. 70	1,516. 50	17	32,329. 35	2,416. 75
Marina	1	1,168. 72	172 —	1	1,168. 72	172 —
Aeronautica	3	1,200 —	324. 45	8	364,613. 10	1,394 —	11	365,813. 10	1,718. 45
Educazione nazionale
Lavori pubblici	2	23,430. 80	560 —	2	23,430. 80	560 —
Agricoltura e foreste
Comunicazioni	1	600 —	130. 10	8	49,865. 85	3,415. 10	13	726,119. 73	1,314. 80	22	776,585. 58	4,960 —
Corporazioni
Scambi e valute
TOTALI	15	6,605. 65	1,612. 80	63	783,227. 83	15,173. 35	13	726,119. 73	1,314. 80	91	1,515,953. 21	18,100. 95

VII. — Giudizi di appello contro le decisioni dei Consigli di Prefettura.

RELATIVI ALLE CONTABILITÀ DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
Rimasti da decidere al 30-6-1941	Presentati nell'anno 1941-42		TOTALE	Definiti durante l'anno 1941-42			Rimasti da decidere al 30 giugno 1942
	dai contabili	dalle amministrazioni		per decisione della Corte	per transazione o rinunzia	TOTALE	
337	35	1	373	22	2	24	349
RELATIVI ALLE CONTABILITÀ DELLE OPERE PIE							
104	-	..	105	1	..	1	104
<p>N. B. — Sul giudizi di appello sono state emesse, durante l'anno 1941-42, n. 4 ordinanze di liquidazione di spese, da parte dei Consiglieri delegati, a carico delle parti soccombenti, per l'importo complessivo di lire 22,750.95.</p>							

VIII. — Prospetto statistico dei giudizi in materia di pensioni ordinarie civili di competenza della Sezione II Giurisdizionale, ⁽¹⁾

SPECIE DEI GIUDIZI	GIUDIZI IN CORSO NELL'ANNO 1941-42			GIUDIZI TERMINATI NELL'ANNO 1941-42			Giudizi rimasti da definire al 30 giugno 1942
	rimasti da definire al 1° luglio 1941	iniziati nell'anno 1941-42	Totale	per decisione della Corte	per eliminazione, rinuncia ed altri motivi di improcedibilità	Totale	
	1	2	3	4	5	6	7
Ricorsi in materia di pensione ordinaria per riforma di provvedimenti adottati in sede amministrativa o con deliberazione della cessata Sezione IV e per revocazione di decisioni della Corte plenaria o della Sezione II Giurisdizionale:							
ad istanza di enti o di privati	5,009	746	5.755	232	(2) 3,729	3,961	1,794
ad istanza del Procuratore generale presso la Corte dei conti	1	..	1	..	(3) 1	1	..
contro l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.	288	76	364	44	22	66	298
contro l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.	194	132	326	45	84	129	197
contro l'Amministrazione del Banco di Napoli	2	1	3	3
contro l'Amministrazione del Banco di Sicilia	5	..	5	3	..	3	2
per ottenere la sentenza di cui all'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70
TOTALE	5,499	955	6,454	324	3,836	4,160	2,294

(1) La competenza di questa Sezione — già competente per tutte le pensioni ordinarie — è stata limitata alle sole pensioni civili a decorrere dal 13 settembre 1941 (Regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856).
(2) Dei quali n. 3,719 passati alla Sezione III Giurisdizionale.
(3) Passate alla Sezione III Giurisdizionale.

SPECIE DEI GIUDIZI	RICORSI						Decisioni interlocutorie	Totale colonne 10, 13 e 14
	Accolti			Respinti				
	in tutto	in parte	Totale	per motivi di merito	per inammissibilità ed altri motivi	Totale		
8	9	10	11	12	13	14	15	
Ricorsi in materia di pensione ordinaria per riforma di provvedimenti adottati in sede amministrativa o con deliberazione della cessata Sezione IV e per revocazione di decisioni della Corte plenaria o della Sezione II Cirisdizionale.								
ad istanza di enti o di privati	101	6	107	44	81	125	10	242
ad istanza del Procuratore generale presso la Corte dei conti
contro l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.	6	1	7	32	5	37	7	51
contro l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza	7	11	18	14	13	27	11	56
contro l'Amministrazione del Banco di Napoli
contro l'Amministrazione del Banco di Sicilia	1	2	3	3
per ottenere la sentenza di cui all'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70
TOTALE GENERALE. . .	115	20	135	90	99	189	28	352

IX. — Prospetto statistico dei giudizi in materia di pensioni ordinarie militari di competenza della Sezione III Giurisdizionale (1).

SPECIE DEI GIUDIZI	GIUDIZI IN CORSO NELL'ANNO 1941-42			GIUDIZI DEFINITI NELL'ANNO 1941-42			Giudizi rimasti da definire al 30 giugno 1942
	rimasti da definire al 13 settembre 1941	iniziati nell'anno 1941-42	Totale	per decisione della Corte	per elimina- zione, rinuncia ed altri motivi	Totale	
Ricorsi in materia di pensione ordinaria per riforma di provvedimenti adottati in sede amministrativa o con deliberazione della cessata Sezione IV e per revocazione di decisioni della Corte plenaria o della Sezione II Giurisdizionale:							
ad istanza di enti o di privati	3.719	807	4.526	1.063	22	1.085	3.441
ad istanza del Procuratore generale presso la Corte dei conti	1	..	1	1
per ottenere la sentenza di cui all'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895 n. 70
TOTALE . . .	3.720	807	4.527	1.063	22	1.085	3.442

(1) Dal 13 settembre 1941 (Regio decreto 28 giugno 1941, n. 856).

SPECIE DEI GIUDIZI	RICORSI						Decisioni interlocutorie 3	Totale delle colonne 1, 2 e 3
	Accolti			Respinti				
	in tutto	in parte	Totale 1	per motivi di merito	per inammissibilità ed altri motivi	Totale 2		
Ricorsi in materia di pensione ordinaria per riforma di provvedimenti adottati in sede amministrativa o con deliberazione della cessata Sezione IV e per revocazioni di decisioni della Corte plenaria o della Sezione II Giurisdizionale:								
ad istanza di enti o di privati	436	19	455	201	407	608	34	1,097
ad istanza del Procuratore generale presso la Corte dei Conti
per ottenere la sentenza di cui all'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70
TOTALE . . .	436	19	455	201	407	608	34	1,097

X. — Prospetto statistico dei ricorsi per pensioni di guerra.

Ricorsi da definire al 30 giugno 1941	N.	29.447
Ricorsi presentati nell'anno 1941-42	»	8.701
		<hr/>
TOTALE	N.	38.228
Ricorsi eliminati per presunto abbandono (1)	N.	4.561
Ricorsi definiti con decisione delle Sezioni speciali (2)	»	10.136
Ricorsi definiti con atto di recesso	»	24
		<hr/>
	»	14.721
		<hr/>
DIFFERENZA	N.	23.507
 Decisioni delle Sezioni speciali		
<i>definitive:</i>		
di accoglimento	N.	4.204
di rigetto nel merito	»	3.422
di rigetto per motivi di rito	»	380
di abbandono' del ricorso (3)	»	2.130
		<hr/>
	»	10.136
<i>interlocutorie</i>	»	178
		<hr/>
TOTALE GENERALE	N.	10.314
		<hr/> <hr/>

(1) Articolo 332 del Codice di procedura civile approvato con Regio decreto 25 giugno 1865 (articolo 299 del nuovo codice) e articolo 75 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

(2) Articolo 75 del testo unico citato nella precedente nota.

(3) Articolo 1 del Regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856.